

PARADOXA[®]

Trimestrale · anno XI · numero 4

DIRETTORE

Laura Paoletti

DIRETTORE RESPONSABILE

Vittorio Mathieu

COMITATO SCIENTIFICO

Stefano Bancalari, Sergio Belardinelli,
Paolo Blasi, Dino Cofrancesco,
Francesco D'Agostino, Mario Morcellini,
Vittorio E. Parsi, Gianfranco Pasquino,
Pierluigi Valenza, Stefano Zamagni

DIREZIONE E REDAZIONE

Fondazione internazionale Nova Spes
P.zza Adriana 15, 00193 Roma · tel. / fax 0668307900
www.novaspes.org · nova.spes@tiscali.it

PARADOXA[®]

OTTOBRE / DICEMBRE 2017

Trimestrale · anno XI · numero 4

Editoriale **Ripensare la pena: tra Kant, Giobbe e l'ultimatum game**
Laura Paoletti 9

Introduzione **Verso un nuovo paradigma**
Umberto Curi 13

Contributi **La giustizia riparativa come forma di Umanesimo della giustizia**
Grazia Mannozi 19

La giustizia riparativa nasce da una crisi diffusa del sistema penale derivante da almeno tre fattori: l'insoddisfazione per gli esiti della pena detentiva; la perdita di legittimazione delle sanzioni carcerarie; il disconoscimento, da parte del sistema penale, della vittima e dei suoi diritti di accesso alla giustizia. Sviluppando un raffronto con l'umanesimo, l'A. individua i percorsi necessari a consolidare il cammino di questa nuova concezione della giustizia: permettere a tutte le vittime di reato la possibilità di accedere ai percorsi di giustizia riparativa; indicare *standards* elevati per la formazione dei mediatori penali; incoraggiare la formazione universitaria alla giustizia riparativa; monitorare i *restorative justice programmes*.

Nozioni ed obiettivi della Giustizia riparativa. Il tentativo di un approccio olistico
Giovanni Angelo Lodigiani..... 31

La giustizia riparativa è un paradigma che coinvolge il reo, la vittima e la comunità nella ricerca di soluzioni al conflitto al fine di promuovere la riparazione del danno, la riconciliazione tra le parti ed il rafforzamento del senso di sicurezza. Lavorando su alcune dichiarazioni normative di fonte sovranazionale, l'A. rintraccia alcuni degli obiettivi fondamentali di questo nuovo

modello di giustizia: la riparazione del danno nella sua dimensione di insieme; l'autoresponsabilizzazione del reo; il coinvolgimento della comunità; la stabilizzazione dei modelli di comportamento; la riduzione dell'inquietudine della comunità. Operare secondo giustizia riparativa significa prendere in carico l'attualità del «mondo» simbolico degli autori di reato e delle vittime e lavorare per (ri)costruire il loro futuro.

La colpa e la pena: ripensare la giustizia

Luciano Eusebi..... 43

Il contributo mira a ripensare la giustizia scandagliando alcuni significativi effetti controproducenti prodotti dalla visione retributiva, specialmente riguardo alla prevenzione dei reati. Lo sguardo spazia dall'ambito costituzionale a quello filosofico, dall'ermeneutica biblica alla criminologia, per poi riancorarsi sul terreno giuridico: ne emergono equivoci, paradossi, crepe strutturali, legate a una visione intimidatrice e coattiva della giustizia. Il modello alternativo proposto è quello di una 'prevenzione reintegratrice', che fa emergere l'esigenza di ripensare il sistema penale, specie italiano, nell'ottica di una logica di prescrizione, progetto e reinclusione piuttosto che di corresponsione esatta tra colpa e pena, ritorsione e reclusione.

Vittime e giustizia riparativa. Agli albori della giustizia riparativa in Italia

Marco Bouchard..... 65

L'attenzione alla vittima nella scena istituzionale e processuale è un'acquisizione progressiva e relativamente recente, di cui una nuova attenzione normativa internazionale e un inedito ruolo all'interno del processo penale rappresentano le cifre più signifi-



PARADOXAforum

Da novembre 2016 è attivo ParadoxaForum,
nuovo spazio di discussione e confronto:

www.paradoxaforum.com

Sommario

cative. È qui che si inserisce la Direttiva dell'UE 2012/29, analizzata dall'A., che inaugura un importante cambio di prospettiva tutelando ogni potenziale vittima di reato, a prescindere dalla sua particolare vulnerabilità. È un invito per la giustizia penale a una maggiore attenzione verso le vittime, attraverso l'inserimento (dentro e fuori il processo) di misure di riparazione individualizzate. L'Italia sta provando a introdurre questo modello da pochi anni, e a oggi ancora mancano espressioni effettive di una giustizia riparativa.

Giustizia riparativa e relazionale

Antonio Da Re..... 79

Tra gli aspetti caratteristici della *Restorative Justice*, da non intendersi riduttivamente nei termini di una mera compensazione economica, l'A. sottolinea in modo particolare l'importanza attribuita ai legami e alle relazioni all'interno del corpo sociale. La cura per la vittima non implica in alcun modo la vendetta, ma anzi il superamento dello schema 'male chiama male' e l'abbandono dell'idea che il tempo sia di per sé lenitivo. Pur con la consapevolezza della difficoltà di immaginare che la RJ possa accreditarsi come totalmente sostitutiva del paradigma retributivo, l'A. procede ad una rivisitazione dei simboli iconografici tradizionali della giustizia: la benda, la bilancia, la spada.

Libero consenso e volontarietà. Aspetti della 'partecipazione attiva' ai processi riparativi

Giovanni Grandi..... 91

L'A. affronta il nodo della 'volontarietà' quale elemento decisivo nella definizione della giustizia riparativa. Lavorando sulla distinzione tra 'volontarietà' e 'libero consenso', in prima battuta intesi come sinonimi nei riferimenti normativi esaminati, e utilizzando una distinzione teorica elaborata da Tommaso d'Aquino, l'A. propone di individuare due livelli di coinvolgimento differenti: l' 'acconsentire liberamente' rappresenta l' *ingresso* nello spazio e nel tempo del processo riparativo, ma dentro questo spazio/tempo è atteso che si esprima e persino prenda forma, in modo eventualmente diversificato, la 'volontarietà della partecipazione'. Grazie a questa distinzione è possibile render giustizia all'asimmetria tra i ruoli dei soggetti coinvolti, senza confondere la prospettiva della vittima e quella del colpevole.

Una questione di conio. Modelli di Giustizia a confronto per un ripensamento della pena

Simone Grigoletto..... 103

Il contributo mette a confronto il principale modello di giustizia utilizzato dai sistemi giuridici occidentali, quello retributivo, con il più recente modello di giustizia riparativa in ordine alle pratiche di

riabilitazione del reo nella fase post-reato. Ne emergono vari punti in comune, che l'A. sottolinea ad attestare la possibilità (e la necessità) che i due modelli, pur nella diversità dei rispettivi approcci, si integrino piuttosto che contrapporsi, in modo da rispondere con il 'conio' più adeguato a seconda del reato commesso. Obiettivo è un ripensamento della nozione di pena alternativo a quello retributivo, che corrisponde violenza a violenza e si configura nei termini di una vera e propria vendetta giuridicamente legittimata.

Perdono e riparazione

Laura Sanò..... 115

L'A. sceglie di interpellare il diritto penale e la nozione di giustizia riparativa attraverso la categoria, eminentemente filosofica, di perdono: fino a che punto è adeguata a erompere la logica di proporzionalità tra reato e punizione che soggiace alla giustizia retributiva? L'esperimento parrebbe funzionare, se non fosse per il fatto che, ci ricorda Hannah Arendt, esistono casi paradigmatici di colpa che respingono qualsiasi conciliazione: di fronte allo sterminio nazista nessun perdono è possibile. Ne risulta che filosofia e diritto penale, sebbene per più versi affini, debbano lavorare su due piani diversi, perché non sempre gli esiti cui la filosofia invita possono essere sostenuti e applicati giuridicamente.

«La vostra fredda giustizia non mi piace». Riflessioni critiche tra giustizia retributiva e riparativa a partire da Nietzsche

Alberto Giacomelli 125

Obiettivo dell'A. è saggiare la tenuta del modello tradizionale di giustizia, quello retributivo, convocando come testimoni d'eccezione delle sue crepe Dostoevskij, Musil e soprattutto Nietzsche. In particolare, lungi dal considerarlo un 'antesignano' della Restorative Justice, il contributo sottolinea tuttavia come Nietzsche abbia avuto il merito di portare alla superficie, soprattutto ne *La genealogia della morale* e *Così parlò Zarathustra*, l'impersonalità e l'astrattezza del sistema giuridico contemporaneo, indifferente all'intrico di moventi da cui si genera l'azione colpevole e, pertanto, strumento imperturbabile di una spirale discendente di repressione e sofferenza. Di qui la domanda, provocatoria e radicale: e se la giustizia non fosse, per sua natura, oggettiva?

Ripensare la giustizia nella prospettiva della comunità: dai nuovi paradigmi del *welfare* alla *Restorative Justice*

Silvia Mocellin 137

L'evoluzione del capitalismo ha prodotto il passaggio dal *welfare state* al *welfare* di comunità (o '*welfare* civile'), fondato sul principio di 'sussidiarietà circolare'. Tale passaggio mostra numerose

Sommario

affinità con il ripensamento dell'idea tradizionale di giustizia in direzione della giustizia riparativa. Anche in questo caso ha luogo uno 'slittamento', un trasferimento di potere dallo Stato al singolo cittadino, inteso quale membro della comunità locale: quest'ultima è chiamata a farsi attivamente carico tanto del reo quanto della vittima. La giustizia che 'ripara' implica un *empowerment* a più livelli: dare potere alla comunità, per andare incontro al suo bisogno di pace; dare potere alla vittima, per andare incontro al suo bisogno di giustizia e di ordine; dare potere all'aggressore, per permettergli di divenire responsabile.

	<p>1/2017 Scienziati, giù dalla torre d'avorio!</p>		<p>2/2017 Le società (in)civili</p>
	<p>3/2017 Madri, oggi</p>		<p>4/2017 Punire il reo o guarire la vittima? La giustizia riparativa</p>

Laura
Paoletti

Ripensare la pena: tra Kant, Giobbe e l'ultimatum game

Un ipotetico lettore di «Paradoxa» che fosse tanto appassionato da non perdersi un numero, e che fosse per giunta dotato di buona memoria, potrebbe trovarsi stavolta in qualche imbarazzo: come tenere insieme nell'ambiente teorico e culturale di una medesima rivista il fascicolo 3/2009, che, riproponendo e rilanciando alcune riflessioni di Vittorio Mathieu, stigmatizzava il *Senso perduto della pena*, ossia il progressivo venir meno di quest'ultima come architrave del sistema giuridico, e questo fascicolo sulla «giustizia riparativa», che azzarda la messa in questione dell'idea stessa che tra colpa e pena vi sia un nesso logicamente consistente? Sarebbe fin troppo facile cavarsela rimettendo a ciascun curatore le sue responsabilità: in realtà la responsabilità davvero sollecitata è quella di «Paradoxa» (e di rimbalzo di chi la legge), la quale, proponendosi come luogo di tensione e non di conciliazione, è chiamata al tentativo di far reagire in modo creativo prospettive che sono e restano diverse, senza alcuna garanzia che tale tentativo riesca. In via del tutto esplorativa, provo a sottolineare due punti di frizione, che scaturiscono da una lettura incrociata dei due fascicoli e che mi sembra costituiscano altrettante feconde direzioni di approfondimento.

1. Uno degli elementi qualificanti della *Restorative Justice* è l'idea di una differenza qualitativa e di principio tra i diversi punti di vista coinvolti nella giustizia (il reo, la vittima, la società). Si trat-

ta di un'idea ricca di implicazioni teoriche, che sembra rendere effettivamente inevitabile una revisione sostanziale del concetto tradizionale di 'pena' e del 'senso' stesso del punire: in particolare esprime la necessità di riconsiderare a fondo l'impianto kantiano, sul quale faceva perno il fascicolo del 2009, non tanto mettendo in questione il nesso (inaggirabile) tra punizione, imputabilità e libertà, quanto piuttosto prendendo molto sul serio quella declinazione alla seconda persona del soggetto morale kantiano («*tu devi*»), che si scopre libero solo in quanto destinatario di un imperativo che lo pone come responsabile «di fronte a»: forse di fronte a qualcuno, come suggeriscono le riflessioni qui sviluppate, prima ancora che di fronte alla sola Legge morale, cioè alla ragione, cioè, in ultima analisi, a se stesso. Da questo punto di vista, la giustizia che ripara è innanzitutto il riconoscimento del fatto che in questione ci sono prima di tutto persone di cui prendersi cura e solo in secondo luogo norme e trasgressioni.

2. Simmetricamente, anche e proprio in considerazione di quanto appena detto, appare forse troppo rapida l'idea che dietro la pena vi sia semplicemente una sorta di mitologema religioso e pseudorazionale. E questo per almeno due motivi: innanzitutto perché il ruolo del 'religioso' in questo contesto è tutto da definire, così come è tutt'altro che scontato che la tradizione greca e quella ebraico-cristiana stiano sullo stesso versante. Per dirla rimeditando un suggestivo riferimento del Curatore: il contrappunto di lamentazione e teofania di cui vive il *Libro di Giobbe* sfocia in un rifiuto senza mezzi termini dell'ordine impersonale di Anassimandro e ne dichiara definitivamente l'ingiustizia profonda, lanciando una sfida all'idea retributiva di giustizia che viene portata alle sue estreme conseguenze nei testi neo-testamentari. In secondo luogo perché, proprio situando il problema in uno spazio strutturalmente plurale e intersoggettivo piuttosto che in un ordinamento sacrale, emerge forse nell'esigenza della pena qualcosa di più profondo della semplice restaurazione di un equilibrio turbato e di irriducibile alla logica della vendetta.

Consideriamo un momento l'esperimento, utilizzato nell'ambito della teoria economica, noto come «ultimatum game». Ad un giocatore viene consegnato un certo bene, una somma di denaro o la classica torta. Gli viene detto che deve offrire ad un secondo giocatore una certa quota di quel bene e, nel caso in cui il partner accetti

la sua offerta, può tenere per sé il resto. In caso di rifiuto, nessuno otterrà niente. A quanto sarà disposto a rinunciare il primo giocatore per convincere il secondo ad accettare l'offerta? Dal punto di vista puramente logico, al giocatore 1 conviene offrire una quota minima e al giocatore 2 conviene accettare in ogni caso: tutti e due, infatti, si trovano di fronte all'alternativa tra guadagnare qualcosa (anche molto poco) piuttosto che niente. La pratica effettiva di questo gioco dimostra che le cose vanno diversamente: se l'offerta del giocatore 1 non viene percepita come equa il giocatore 2, nonostante ci rimetta, tende a rifiutare l'offerta. Perché? Tra le molte letture possibili, azzardo una proposta: il giocatore che riceve un'offerta iniqua rifiuta molto semplicemente perché non si sente riconosciuto dall'altro. Se questo è vero, significa che l'equa ripartizione non è subordinazione ad un ordine pseudorazionale, ma è uno strumento per vedersi riconosciuti dagli altri interlocutori (nel caso specifico tanto il reo quanto la società) anche nel proprio sentirsi violati o offesi, di essere riconosciuti nella propria dignità di vittime. Forse la pena è anche o prima di tutto una risposta a questa domanda radicale. Non per caso una delle domande più affascinanti che attraversano l'intero fascicolo è se il modello della giustizia riparativa sia alternativo o complementare rispetto a quello tradizionale.

INTRODUZIONE

*Umberto
Curi*

Verso un nuovo paradigma

Nelle prime parole che ci siano pervenute della filosofia occidentale, vale a dire nel celebre frammento di Anassimandro, troviamo la formulazione del nesso fra *dike* e *adikia*, fra giustizia e ingiustizia, rappresentato nella forma della vicenda cosmica. In quanto rottura dell'unità originaria, la nascita degli enti particolari è vista come una ingiustizia che deve essere riparata. Per rimediare all'ingiustizia della nascita dovrà esservi un movimento uguale e contrario, capace di ripristinare l'unità infranta, l'ordine preesistente. E dunque, scrive Anassimandro, gli enti dovranno *didonai diken tes adikias* – rendere giustizia dell'ingiustizia.

Si riconosce nitidamente in questa rappresentazione della vicenda cosmica un presupposto tacito, destinato ad emergere nella forma della relazione colpa-pena. La nascita degli enti è una colpa che deve essere simmetricamente compensata dalla pena. Questa relazione deve essere proporzionale: all'entità della colpa deve corrispondere una pari proporzionale entità della pena.

Ma a conferma di quanto sia diffuso e radicato nel mondo arcaico il binomio colpa-pena si può citare un frammento di un altro grande filosofo. Eraclito scrive che il sole non oltrepasserà le misure che gli sono state assegnate, altrimenti le Erinni, che sono ministre della

giustizia, lo afferreranno e lo ricondurranno all'interno dei confini che gli sono assegnati.

Neppure il sole dunque può sfuggire alle ferree regole che impongono a ciascuno di restare nei propri limiti e confini. Quando si verifici un violazione dell'armonia dell'ordine originario, è necessario che segua un movimento uguale e contrario che ripristini l'ordine infranto. Questa è la grande idea che è alla base della concezione retributiva della pena e che domina il mondo antico.

Ma un'idea analoga, fundamentalmente identica, si ritrova anche nell'altra componente della cultura occidentale, vale a dire in quella di derivazione ebraico-cristiana. Vi sono almeno tre luoghi del Primo Testamento che possono essere citati al riguardo. Il primo è contenuto nel libro dell'Esodo (21, 23-25), dove si legge: «Ma se segue una disgrazia, allora pagherai vita per vita: occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, bruciatura per bruciatura, ferita per ferita, livido per livido». Quasi identico è un passo del Levitico, destinato ad essere richiamato anche da Gesù nel Secondo Testamento: «Se uno farà una lesione al suo prossimo, si farà a lui come egli ha fatto all'altro: frattura per frattura, occhio per occhio, dente per dente; gli si farà la stessa lesione che egli ha fatta all'altro» (24, 19-21). Infine, in procinto di morire, Mosè riunì gli Israeliti e comandò loro: «Il tuo occhio non avrà compassione: vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede» (Dt 19,21).

Sia pure indirettamente l'inflessibilità della relazione colpa-pena è alla base anche della vertenza giudiziaria imbastita da Giobbe. Egli chiama in giudizio Jahvè perché pretende che gli venga spiegato per quali motivi la regola fondamentale che è alla base della visione ebraica della giustizia – vale a dire che il buono sia ricompensato e il malvagio sia sanzionato – nel suo caso non sia stata rispettata.

Un'impostazione per molti aspetti analoga può essere desunta anche dalla più antica legislazione scritta che ci sia pervenuta. Nell'ottava Tavola, comma 2, della cosiddetta Legge delle XII Tavole si può leggere: «*Si membrum rupsit, ni con eo pacit, talio esto*», dove è chiara la regola per la quale se una persona mutila un'altra e non raggiunge un accordo con essa, deve valere la legge del taglione. Si potrebbe anche aggiungere, sia pure per inciso, che la legge detta *talionis*, nella cultura romana, come peraltro anche in quella greca e in quella ebraica, è concepita come misura di civilizzazione, in

quanto istituisce una relazione proporzionale, che scongiura dunque gli eccessi, e impedisce inoltre che la compensazione possa essere esercitata su altre persone, diverse da quelle che abbiano originariamente inflitto una mutilazione, o comunque che si siano rese responsabili di alcune colpe.

Insomma, sia nella componente greco-latina che in quella ebraico-cristiana, troviamo confermata la grande idea della giusta retribuzione. A dispetto della sua rivendicazione di perfetta razionalità, il diritto penale moderno si fonda su un'idea che affonda le sue radici in una visione ai limiti della mitologia, in una concezione essenzialmente religiosa della realtà. Già il persistere di questa struttura logico-concettuale nel diritto penale mostra fino a che punto esso non si sia affatto definitivamente affrancato da presupposti di carattere mitologico-religioso. La concezione retributiva della pena affonda dunque le sue radici in un contesto storico-concettuale remoto – non solo né soprattutto cronologicamente – dalla nostra contemporaneità, e si fonda inoltre su un presupposto razionalmente insostenibile, quale è la convinzione della funzione di annullamento della pena. Solo presupponendo infatti che la pena possa cancellare la colpa, solo dunque accogliendo acriticamente l'idea che la pena possa 'compensare' – annullandole – le conseguenze indotte dalla colpa, solo per questa via è possibile considerare giustificata l'irrogazione di una pena.

Già le parole abitualmente impiegate, una volta ricondotte alla loro radice etimologica, possono confermare questa interpretazione. Se la pena è – come in greco – *poinè*, e cioè 'contraccambio', allora posso motivatamente far corrispondere alla colpa commessa una pena inflitta. O solo se evoco la nozione di *castigo*, perché quel *castus* a cui risale il castigo, allude alla necessità di 'pulire', 'purificare' la macchia della colpa. O se infliggo un *supplizio*, è perché così *subpleo*, 'riempio nuovamente', riporto *ad integrum* ciò che invece la colpa avevo 'svuotato'. Ma per quanto forte la carica di suggestione esercitata da queste 'parole', esse non possono cancellare l'aspetto fondamentale, e cioè che la pena non cancella affatto la colpa, *ma al contrario aggiunge al dolore della colpa quello della pena*. Incrementa dunque la quota complessiva di afflizione, senza poter affatto funzionare come 'rimedio' alla lesione introdotta dalla colpa.

Aveva ragione Friedrich Nietzsche quando affermava che l'origine della moderna nozione di pena va rintracciata all'interno della

più antica relazione economica conosciuta, quella fra creditore e debitore. Nel caso del debitore insolvente, il creditore ottiene in cambio quello straordinario controgodimento che è costituito dal poter assistere alle sofferenze del debitore a cui vengano inflitte pene corporali. Non otterrà la restituzione di ciò che è stato dato in prestito, ma compenserà questa perdita con la soddisfazione della sua crudeltà. O aveva ragione Paul Ricoeur, quando coglieva alla base della concezione retributiva della pena un residuo mitologico-religioso, nel senso che alla pena verrebbe abusivamente attribuita la capacità di 'lavare' la colpa, reintegrando un ordine cosmico che la colpa avrebbe vulnerato. O forse si deve convenire con René Girard, il quale sostiene che il moderno diritto penale è proiettato ad occultare – senza peraltro riuscirvi – il ricorrente tentativo di razionalizzare la vendetta. Nessun fondamento autenticamente razionale può essere obbiettivamente riconosciuto alla pena, la quale semmai evoca ciò che scriveva Simone Weil, affermando che «a causa dell'assenza di Dio, la mendicizia in senso lato e l'atto penale sono forse le cose più atroci di questo mondo».

Insomma, da qualunque prospettiva la si osservi, la concezione della pena come giusta retribuzione traballa da ogni parte, sembra essere indifendibile. Resta soprattutto un'idea di fondo – e cioè quella di far corrispondere al male il male, al male della colpa il male della pena, al dolore della colpa il dolore della pena. Come se l'afflizione in quanto tale potesse rimediare a ciò che è indotto della colpa. Le aporie ad essa connesse evocano quanto scriveva Hegel «la teoria della pena è una delle materie che, nella scienza giuridica positiva dei tempi moderni, se la sono cavata peggio».

Al rilevamento di queste insormontabili difficoltà logiche e di contenuto si è talora risposto in maniera solo apparentemente semplicistica, sostenendo – come ha recentemente affermato un insigne giurista italiano – che «sì, la pena è un gran brutta cosa. Ma finora non siamo riusciti a trovare niente di meglio». A sostegno di questa impostazione (di per sé, molto meno banale di quanto si potrebbe a prima vista pensare), sono state portate numerose argomentazioni, indubbiamente non prive di ragionevolezza, anche se in definitiva non concludenti. Per 'salvare' l'intrinseca razionalità della pena, e dunque la sua insostituibilità, si è sottolineata la funzione special preventiva o general preventiva che essa svolge, in quanto induca il colpevole a non reiterare il reato, o agisca come deterrente verso altri

a non commetterlo. Si è anche evidenziato il fragile fondamento del paradigma abitualmente indicato come alternativo, rispetto a quello retributivo, facendo emergere alcune ineliminabili aporie insite nella concezione rieducativa della pena. Rafforzando con ciò la prospettiva che riconosce l'impossibilità di una giustificazione compiuta della pena, ma che al tempo stesso ne coglie realisticamente la concreta necessità nel contesto di società complesse ed evolute.

Nello scenario generale ora abbozzato, caratterizzato da una crisi diffusa del sistema penale, nasce la giustizia riparativa. Come sottolinea Grazia Mannozi nel saggio di apertura di questo fascicolo, all'origine della *Restorative Justice* troviamo essenzialmente tre fattori principali. Anzitutto, come già si è accennato, l'insoddisfazione per gli esiti della pena detentiva, legata alla scarsa effettività di quest'ultima nella riduzione della recidiva. In secondo luogo, la perdita di legittimazione delle sanzioni carcerarie, soprattutto quando determinano frizioni con il sistema dei diritti umani, e infine il disconoscimento, da parte del sistema penale, della vittima e dei suoi diritti di accesso alla giustizia. Nata come fenomeno di nicchia, praticata da mediatori ed esperti aventi diversa estrazione, sul piano della ricerca teorica essa è gradualmente diventata oggetto di studio da parte di una pluralità di competenze differenti, non limitate all'ambito del diritto penale.

Fin dai suoi esordi, risalenti agli ultimi anni del secolo scorso, la giustizia riparativa ha inteso costituirsi come un modello di giustizia che coinvolge volontariamente il reo, la vittima e la comunità nella ricerca di soluzioni al conflitto al fine di promuovere la riparazione del danno, la riconciliazione tra le parti ed il rafforzamento del senso di sicurezza. Come ricorda Giovanni Lodigiani nel saggio contenuto in questo fascicolo, essa si pone oltre la logica del castigo, proponendo di considerare il reato non più come una condotta che lede l'ordine sociale, bensì come un comportamento deleterio ed impudente che provoca alla vittima sofferenza e dolore e che sollecita il reo ad attivarsi con forme di riparazione del oltraggio causato.

Il carattere fortemente innovativo – dal punto di vista teorico, e più ancora sotto il profilo dei processi concreti coinvolti – della giustizia riparativa, rispetto ai tradizionali paradigmi del diritto penale, impone infatti la mobilitazione di una molteplicità di approcci diversi e complementari. Di cui la scelta di coinvolgere nel quadro complessivo delineato nelle pagine che seguono 'specialismi' diversificati:

dal giurista al religioso, dallo storico della filosofia al moralista, dal magistrato al filosofo del diritto, accomunati dal livello di eccellenza delle ricerche compiute. Sebbene abbia mosso i suoi primi passi nei paesi di lingua inglese, la *Restorative Justice* ha trovato in alcune esperienze pionieristiche realizzate in Italia, in particolare presso l'Università dell'Insubria e nelle provincie di Como e Varese, e negli apporti di alcuni insigni studiosi (in particolare, Grazia Mannozi, Luciano Eusebi, Marco Bouchard, Giovanni Lodigiani), una spinta propulsiva che si è anche tradotta nella formulazione di percorsi formativi specifici, indirizzati a coloro che intendano applicare il nuovo paradigma. Dal confronto serrato, e dalla collaborazione, fra i protagonisti ora nominati e un gruppo di docenti operanti presso la Scuola di Dottorato in Filosofia dell'Università di Padova, è scaturito il dialogo a più voci contenuto in questo fascicolo della rivista.

Come il lettore potrà direttamente verificare, inoltrandosi nelle pagine che seguono, la scelta compiuta non è classificabile come omaggio alla discutibile moda dell'interdisciplinarietà, ma scaturisce piuttosto da quella che si potrebbe definire la necessità della 'cosa stessa'. Fino a che punto il modello riparativo può essere accostato alla tematica del perdono, quale risalta ad esempio dalle pagine di filosofi come Hannah Arendt e Jacques Derrida? È epistemologicamente corretto, e a quali condizioni, l'impiego della nozione di nuovo paradigma, in riferimento alla giustizia riparativa, o non si deve più prudentemente parlare di semplici forme di applicazione della pena tradizionale? Quale accezione dell'«umanesimo» è coinvolta nell'impostazione di fondo della *Restorative Justice*? Quali implicazioni possono derivare, sul piano teorico e sotto il profilo della mediazione penale, dal considerare come 'persone' reo e vittima, vale a dire coloro che dovrebbero essere gli 'attori' principali del processo penale? Superando ogni asfittica autoreferenzialità disciplinare, di stampo accademico, questo fascicolo di «Paradoxa» lavora intorno alle questioni che sono state così formulate, con l'auspicio di dare avvio ad un più vasto dibattito.

*Grazia
Mannozi*

La giustizia riparativa come forma di Umanesimo della giustizia

The European Law Faculties Association calls upon its member and all European Law Faculties (...) to take full account of the need to ensure that law graduates are properly educated to a high intellectual standard. (ELFA, Annual general meeting 2017)

1. UNA RIVOLUZIONE FILOSOFICA NELLA GIUSTIZIA

La giustizia riparativa nasce in un contesto di crisi diffusa del sistema penale (Roberts, 2009: 165), derivante da almeno tre diversi macro-fattori: l'insoddisfazione per gli esiti della pena detentiva, legata alla scarsa effettività di quest'ultima nella riduzione della recidiva; la perdita di legittimazione delle sanzioni carcerarie soprattutto quando determinano frizioni con il sistema dei diritti umani cristallizzato nella CEDU e nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo; lo scarso riconoscimento, da parte del sistema penale, della vittima e dei suoi diritti di accesso alla giustizia.

Quale «giustizia che cura» – che cioè si *prende cura* del conflitto correlato al reato – la giustizia riparativa si caratterizza per essere

un modello concettuale e operativo che reclama una nuova centralità della vittima come *persona* e cioè delle istanze di riconoscimento identitario, di risarcimento e di riparazione, di superamento del conflitto, di *empowerment*, di ricostituzione della propria dignità e del proprio capitale sociale.

La giustizia riparativa
appare come una rivoluzione copernicana

Considerato il dominio millenario e quasi incontrastato di un sistema di *criminal justice* basato sulla ritorsione e su modalità sanzionatorie afflittive – le quali si sostanziano in un raddoppio del male (Donini, 2013; Eusebi, 2015) – la giustizia riparativa, proponendo soluzioni costruttive per gestire gli effetti distruttivi della commissione di un reato, appare come una rivoluzione copernicana, tale da investire non solo il principio della *retribuzione del male* ma anche la compenetrazione necessaria, di matrice mitologica e pre-religiosa, tra *pena* e *sofferenza* (Curi, 2013).

Per le modalità di emersione e i tratti caratterizzanti, la *restorative justice* presenta evidenti parallelismi con un percorso culturale altrettanto rivoluzionario ma antico di sei secoli – l’umanesimo italiano ed europeo – il quale ha individuato, quale via di uscita rispetto alla crisi diffusa ereditata dalla società medievale, una nuova centralità dell’individuo, da costruire attraverso un percorso culturale, civile, politico, filosofico e pedagogico innovativo e consapevole della migliore eredità del passato (Prosperi, 2000).

Sono anzitutto le origini filosofiche, giuridiche, teologiche e antropologiche della giustizia riparativa, le metodologie e i programmi ad essa riconducibili che, nel convergere verso una effettiva centralità della *persona* (Zher, 1990; Direttiva 2012/29/UE, C9), fanno sì che la giustizia riparativa possa essere letta e, in prospettiva, coltivata come una forma di *umanesimo della giustizia*. Ma per verificare se la giustizia riparativa possa davvero essere vista come la forma che deve avere l’«umanesimo della giustizia» è bene partire da un raffronto tra le peculiarità dell’umanesimo italiano ed europeo, da un lato, e quelle della giustizia riparativa, dall’altro lato.

In questo dialogo tra «giustizia» e «storia» faranno da guida alcune riflessioni, tra le molte possibili, tratte dalla «Storia moderna e contemporanea» di Adriano Prosperi (2000).

2. NASCITA E CONCETTUALIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA

È indispensabile muovere da una precisazione iniziale: il termine «Umanesimo» non circolava all'epoca in cui vissero gli umanisti ma «fu inventato nell'ottocento per indicare una filosofia e una pedagogia che ponessero al centro l'uomo» (Prosperi, 2000: 105).

Anche il termine «giustizia riparativa», sebbene fluisca contemporaneamente alle vitali esperienze di giustizia riparativa, esprime un concetto astratto, una filosofia della giustizia volta a restituire centralità all'uomo e, nella specie, ai protagonisti di un conflitto (Christie, 1977). Il termine è stato coniato a partire dalla prassi e ricorda come la giustizia riparativa sia nata secondo un procedimento *bottom-up*. La riflessione teorica strutturatasi attorno a esperienze pilota e a prassi informali ha poi costantemente puntellato l'istituzionalizzazione della giustizia riparativa (Aertsen, Daems e Robert, 2006) e la strutturazione dei relativi programmi – la mediazione, il *conferencing*, i *circles*, per ricordare soltanto i principali – i quali hanno mostrato una sorprendente capacità di adattamento nei diversi ordinamenti giuridici in cui sono stati introdotti (Shapland, Robinson e Sorsby, 2011).

Come l'Umanesimo – quale nuova dimensione della conoscenza – è entrato in conflitto con la teologia coltivata nei conventi nelle forme di una speculazione astratta su Dio (Prosperi, 2000), così la giustizia riparativa, alimentata da una sensibilità profondamente rinnovata rispetto alla gestione dei conflitti, si è allontanata dalla speculazione astratta sulle norme giuridiche per rilanciare la capacità di leggere il reato primariamente come violazione dei diritti delle persone (Zher, 1990). Attraverso la centralità della persona (e della comunità) si tenta peraltro di recuperare la corretta dinamica tra universalismo delle norme e particolarismo della vicenda criminale, spesso smarrita dalla giustizia del processo e dei codici (Palazzo, 2011). Ne possono derivare esiti trasformativi tali da schiudere la possibilità che «l'uomo dell'errore e della violenza» possa diventare anche «l'uomo della creatività e della pace» (Andreoli, 2017: 249).

«Non si possono sopravvalutare – osserva Prosperi – fenomeni che riguardano piccole minoranze di uomini di lettere e di artisti del mondo cittadino di una piccola porzione dell'Europa occidentale. La

società italiana ed europea dei secoli quindicesimo e sedicesimo non conobbe l'umanesimo ma conobbe gli umanisti» (Prosperi, 2000:104): insegnanti di «*humanae litterae*», filosofi, teologi, scienziati, artisti.

Anche la giustizia riparativa nasce come fenomeno di nicchia, avviato sperimentalmente da pochi *practitioners* coraggiosi e aperti al dialogo tra le discipline. Praticata da mediatori ed esperti aventi diversa estrazione, la *restorative justice* è divenuta oggetto di studio, quanto alla dimensione teorica, da parte di giuristi, sociologi, criminologi, pedagogisti, psicologi, che cooperano, in uno sforzo individuale ma corale, per implementarla e affinarne le metodologie.

3. LA NECESSITÀ DI UNA FORMAZIONE UNIVERSITARIA ALLA GIUSTIZIA RIPARATIVA

Se con il termine «umanesimo» si evoca un fenomeno storico caratterizzato dal fiorire di studi, libri, capolavori dell'arte, scritti pedagogici, analisi filologiche e speculazioni filosofiche, con il termine «giustizia riparativa» si richiama una realtà fatta di esperti, ricerche scientifiche, analisi criminologiche, riscontri statistici, esperienze pratiche consolidate e trasfuse in norme giuridiche di fonte nazionale e sovranazionale.

Fondamentale, in entrambi i casi, risulta essere una formazione ampia e qualitativamente elevata, tale da raccogliere la sfida dell'«elevato standard intellettuale», raccomandato per la formazione universitaria giuridica, nel 2017, dalla European Law Faculties Association.

La formazione alla giustizia riparativa reclama un raccordo tipicamente umanistico tra discipline

Promuovere la *formazione alla giustizia riparativa* reclama un raccordo tipicamente umanistico tra varie discipline: quantomeno etica, filosofia, teologia, antropologia, criminologia e diritto (penale e processuale) sono coesenziali alla

comprensione della giustizia riparativa (Mannozi e Lodigiani, 2014) come lo erano, nell'umanesimo, la filosofia, la pedagogia e la matematica, evocate nello splendido affresco di Raffaello Sanzio conosciuto come «La Scuola di Atene».

Così intesa, la formazione alla giustizia riparativa rappresenta anche «l'accesso dell'uomo alla sua piena umanità: non è possibile

desiderare di formarsi alla giustizia riparativa restando estranei a se stessi e agli altri, essendo incapaci di ascolto o di empatia» (Mannozi e Lodigiani, 2017: 321).

Da queste considerazioni deriva l'essenzialità di almeno due linee di *policy*: (a) promuovere la didattica della *restorative justice* a livello universitario affinché giuristi (magistrati e avvocati, funzionari) e esperti di cooperazione e mediazione anche linguistico-culturale possano ricevere una formazione universitaria alla giustizia riparativa da affinare nel proprio percorso professionale; (b) assicurare con il coordinamento e il supporto delle università uno standard formativo omogeneo ed elevato per i mediatori penali.

4. ATTENZIONE AL PASSATO E CONSAPEVOLEZZA DEL PRESENTE

Uno dei tratti distintivi dell'Umanesimo è stato l'aver rivolto lo sguardo al passato al fine di trarne ispirazione per un ampio rinnovamento del sistema culturale e sociale ereditato dal medioevo. L'approccio ai testi classici è stato caratterizzato «dal senso della distanza storica e dal proposito di far rivivere attraverso l'imitazione e lo studio le qualità che avevano reso grande quella cultura antica» (Prosperi, 2000: 109).

Nella prospettiva della giustizia riparativa, lo sguardo attento e consapevole al passato contraddistingue il lavoro degli antropologi, dei teologi e degli esperti di mediazione. Quest'ultima trova infatti uno dei suoi formanti più antichi nella tradizione veterotestamentaria del *rîb* (Bovati, 2005), procedimento compositivo che mira a conservare il bene dell'*essere in relazione* (Wiesnet, 1987:119), da recuperare attraverso la *verità* e la *riparazione*.

La teologia protestante ha offerto un contributo importante alla nascita della giustizia riparativa, anche sotto il profilo lessicale. La formula «giustizia che cura» («*heilende Gerechtigkeit*») – ampiamente utilizzata nella moderna concettualizzazione della giustizia riparativa (Van Ness e Heetderks Strong, 1997: 32) – compare infatti per la prima volta nel testo di due autorevoli biblisti tedeschi (Schrey e Walz, 1955: 183), sebbene il primo uso documentato dell'espressione «giustizia riparatrice» si ravvisi nel testo di un filosofo italiano dei primi del '900 (Del Vecchio, 1951;

Mannozi, 2015).

Anche l'antropologia ha saputo guardare con il «senso della distanza» alle modalità di soluzione dei conflitti tipiche delle comunità semplici, riuscendo a cogliere l'utilità e l'efficacia di pratiche ancestrali di *conflict handling* a base riparativa e riconciliativa. La scoperta di modalità di soluzione dei conflitti le cui caratteristiche sono «l'*informalità*, la *quasi-legalità*, la *supplementarità* rispetto al processo penale» (Gibbs, 1963; Gulliver, 1969) è stata importante per avviare molti programmi di giustizia riparativa. Le pratiche di giustizia riparativa adottate nel contesto della giustizia penale non sembrano peraltro essere incorse nel rischio di offrire una forzata «industria dell'armonia» (Nader, 1992) tale da esasperare le disuguaglianze e le ingiustizie (Grande e Mattei, 2008), come dimostra l'esperienza neozelandese (Maxwell e Hayes, 2006; Sherman et al., 2015), nonostante talune opinioni contrarie (Tauri, 2016). Resta fondamentale che l'acquisizione dei metodi ancestrali di *soluzione dei conflitti* avvenga sempre con una profonda consapevolezza della storia (Daly, 2002: 55 e 63) e in una cornice di garanzie processuali e di diritti individuali.

Lo studio della cultura antica che ha caratterizzato l'umanesimo italiano si è rivelato decisivo anche per la costruzione del modello di mediazione penale elaborato da Jacqueline Morineau, non a caso denominato «umanistico»: la Morineau ha guardato infatti alla tragedia greca per strutturare la mediazione come spazio di ascolto in cui la narrazione, il gioco delle maschere, la *krisis*, la *catarsi* giocano un ruolo costitutivo ed essenziale (Morineau, 1998).

5. LA CENTRALITÀ DELLA PERSONA: IL REATO COME VIOLAZIONE DEI DIRITTI INDIVIDUALI DELLE VITTIME

Gli umanisti italiani ed europei – si pensi a intellettuali come Pico della Mirandola ed Erasmo da Rotterdam – hanno cooperato, ciascuno secondo la propria prospettiva di studi, per fondare una nuova *centralità dell'uomo* e per riconoscere all'essere umano una inalienabile *dignità*. Questa nuova dimensione della conoscenza, «ponendo l'uomo al centro dell'interesse, entra in conflitto con la teologia coltivata nei conventi, come speculazione astratta sul Dio» (Prosperi, 2000: 105).

Anche in questo caso emerge un forte parallelismo con la prospettiva teorica della giustizia riparativa, che si allontana dalla speculazione sulle norme giuridiche per restituire *attenzione alla persona*, all'esperienza criminale e a quella di vittimizzazione. Rispetto alla giustizia penale, la giustizia riparativa appare profondamente rivenduta nei *luoghi*, nei *tempi*, nei *contenuti* della riparazione.

La mediazione penale, in particolare, viene definita come «spazio protetto di ascolto» (Ceretti, 1997; Morineau, 1998), espressione che richiama l'appropriatezza del luogo, la scelta dei tempi, la volontarietà del percorso e la confidenzialità delle dichiarazioni rese in mediazione.

La mediazione necessita anzitutto di un *luogo* che sia fisicamente diverso dall'aula d'udienza, come richiedono la Raccomandazione R(99)19 (art. 27) e, implicitamente, la Direttiva 2012/29/UE (C59; art. 19, co.

2; art. 23, co. 2, a). Le Corti sono diventate peraltro luoghi asettici, neutri, talvolta affollati, ma che comunicano comunque estraneità: paiono sempre di più come «non luoghi» della giustizia (Mulchay, 2007).

Il *tempo* della mediazione è un tempo della persona. Creare uno spazio protetto di ascolto permette alle vittime lo *storytelling*: la narrazione dell'esperienza di vittimizzazione in un contesto extraprocessuale che consente di fruire di un tempo adeguato a promuovere la cura del conflitto. Un tempo inteso come *kairos* (tempo opportuno) e non come *chronos* (tempo sequenziale) (Di Chiara, 2015) mette le parti in condizione di utilizzare il linguaggio delle emozioni, di richiamare le questioni di fatto solitamente estromesse dalla ricostruzione processuale ma essenziali per elaborare il conflitto in un punto molto vicino alla sua radice (Hassemer, 2012: 230). In greco antico, il termine *χρονος* (*chronos*) esprimeva il tempo cronologico-sequenziale, mentre il *καιρος* (*kairós*) esprimeva un «tempo nel mezzo», indeterminato, in cui il linguaggio definisce le cose e la parola diventa centrale e costitutiva. *Kairos*, secondo Tucidide, è il tempo del negoziato. Mentre *chronos* è un tempo quantitativo, *kairos* ha una natura qualitativa e si adatta perciò, perfettamente, alla mediazione.

I *contenuti* della riparazione sono l'aspetto forse più innovativo della giustizia riparativa rispetto al sistema penale.

Due possono essere i tipi di riparazione: quella *materiale*, che

La mediazione richiede un *luogo fisicamente diverso dall'aula*

comporta, oltre alla corresponsione di una somma di denaro, anche il *community service*, e quella *simbolica*, che consiste prevalentemente nel porgere scuse formali all'offeso o essere capaci di un gesto di rispetto e di riconoscimento. La riparazione simbolica è prerogativa pressoché esclusiva della mediazione penale (Retzinger e Scheff, 1996). Il *riconoscimento dell'altro* insito nella riparazione *simbolica* fa la differenza tra la mediazione e il processo (Ricoeur, 2005: 206). Senza un «rituale» di riconoscimento, la riparazione (soltanto) pecuniaria rischia infatti di essere una modalità brutale di chiudere i conti con l'offeso, tra indifferenza e disprezzo, e consentire, una volta pagato il debito, di sbarazzarsi dell'istanza di giustizia. La riparazione pecuniaria attribuisce valore all'*offesa* ma può allontanare le parti; la riparazione simbolica attribuisce valore all'*humanitas* della persona e cerca di lavorare sulla ricostituzione della relazione interpersonale.

Narrazione, ascolto, condivisione della memoria dell'illecito perpetrato e subito, gestione dei sentimenti di vergogna, riconoscimento della propria responsabilità, offerta di scuse, di gesti e parole che riparano la dignità sono le caratteristiche fondamentali dei programmi di giustizia riparativa, che si avvalgono di un solo strumento: il *linguaggio*.

Le parole sono decisive, nel bene come nel male. Ci sono parole che creano fratture insanabili, che esasperano conflitti, che feriscono, dividono, logorano, avviliscono, fomentano l'odio o il disprezzo; ma ci sono anche parole capaci di frantumare il rancore, di sciogliere la pietrificazione emozionale, di elaborare la memoria, di curare il dolore, di dar valore a ciò che non ha un *prezzo* bensì una *dignità*. La differenza che intercorre tra il linguaggio della giustizia riparativa e quello del diritto penale è intuibile anche da chi non conosce la pratica della mediazione. Le parole del diritto penale hanno forza coercitiva, sono performativi della violenza. La parola giuridica semplifica, ascrive, giudica, assolve, condanna, conferisce un *prezzo*, fa sconti di pena, separa, regola, prescrive, ordina, conclude, prevale su ogni altra parola. Le parole della giustizia riparativa, narrano, ricordano, distillano silenzi e attese, comunicano emozioni, vogliono comprendere, cercano di schiudere fessure di speranza e possibilità insperate. Non vengono dette per coprirne altre o affinché non se ne odano altre; danno valore al silenzio – spazio di risonanza emozionale della voce e delle parole che esprimono l'indicibile o prorompono cariche di sofferenza, di rancore o di rimorso – e liberano la possi-

bilità del linguaggio mite e silenzioso delle lacrime (Borgna, 2017).

L'opportunità di esprimere di un racconto identitario fa sentire le vittime riconosciute, può conferire loro *empowerment* e far percepire una rinnovata capacità di resilienza (Bolitho, 2015: 268): a queste condizioni, le vittime possono persino sperimentare la *closure* (Handbook, 2006).

L'opportunità di esprimere di un racconto identitario fa sentire le vittime riconosciute

6. LE COMPONENTI UMANISTICHE DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA:

SINTESI

Le componenti *umanistiche* della giustizia riparativa sono, a questo punto, evidenti: centralità della persona, dialogo tra i diversi settori del sapere, attenzione filologica al passato, importanza della formazione, uso appropriato del linguaggio.

Peraltro, la dimensione umanistica della giustizia ha già incontrato il favore di quella dottrina che ne valorizza gli esiti anche a livello processuale (De Gouttes, 2010; Catalano, 2014). L'intera comunità scientifica, nell'incessante attività di studio e orientamento della prassi (Walgrave, 2011), è chiamata ad essere custode dei «semi di umanesimo» presenti nella legislazione nazionale e nella normativa sovranazionale (F. Dünkel-J. Grzywa-Holten-P. Horsfield, 2015), nella letteratura scientifica, nei metodi e nel linguaggio della giustizia riparativa.

Questione importante, quella del linguaggio: lo sforzo della giustizia riparativa va in direzione della ricerca di un linguaggio che consenta il superamento dei conflitti. È, questo, un linguaggio europeo, ma potremmo dire globale, dato che i fondamenti e i metodi della giustizia riparativa sono contenuti in testi rilevanti come la Direttiva 2012/29 e i *Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters* adottati dalle Nazioni Unite il 24 luglio 2002.

La giustizia riparativa parla il linguaggio della conoscenza e quello della tolleranza; propone la parola mite che facilita il cambiamento e può spegnere la violenza; non implica forme di perdono – dinamiche interiori personalissime ed extragiuridiche – ma può essere in grado di aiutare le persone a riscoprire l'umanità presente in ciascun individuo, anche se autore di un gesto violento, e a sperimentare il

superamento dell'esperienza di vittimizzazione.

Per consolidare il cammino umanistico della giustizia riparativa occorre un impegno corale volto a: promuovere il pieno adempimento alla Direttiva 2012/29/UE; favorire un approccio alla giustizia riparativa generalista, che permetta a tutte le vittime di reato la possibilità di accedere ai percorsi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento; indicare standards elevati per la formazione dei mediatori penali; incoraggiare la formazione universitaria alla giustizia riparativa; monitorare i *restorative justice programmes* in modo che si stabilisca una circolarità tra teoria, ricerca empirica e prassi; avviare la sensibilizzazione alla giustizia riparativa a livello scolastico (Wachtel, 2016; Hopkins, 2004) per favorire la cultura sociale della riparazione.

Come professori, come esperti, come cittadini siamo dunque chiamati a coltivare il percorso della giustizia riparativa, affinché questo nascente *umanesimo della giustizia* consenta di riparare almeno alcune tra le lacerazioni più vistose del tessuto sociale, senza perdita di sicurezza ma senza smarrimento della speranza nelle possibilità dell'uomo.

BIBLIOGRAFIA:

- AERTSEN I.-DAEMS T.-ROBERT L. (a cura di), *Institutionalizing Restorative Justice*, Culmcott 2006.
- ANDREOLI V., *La gioia di vivere*, Milano 2017.
- BOLITHO J., *Putting justice needs first: a case study of best practice in restorative justice*, in «Restorative Justice. An Inter. Journ.», 3(2), 2015, 256.
- BORGNA E. *Le parole che ci salvano*. Torino 2017.
- BOVATI P., *Ristabilire la giustizia. Procedure, vocabolario, orientamenti*, Roma 2005.
- CATALANO E.M., *La tutela della vittima nella direttiva 2012/29/UE e nella giurisprudenza delle Corti europee*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», 789.
- CERETTI A., *Progetto per un ufficio di mediazione penale presso il tribunale per i minorenni di Milano*, in G. PISAPIA-D. ANTONUCCI (a cura di), *La sfida della mediazione*, Padova 1997, 85.
- CHRISTIE N., *Conflicts as property*, in «The British Journal of Criminology», (1), 1977, 227.
- CURI U., *I paradossi della pena*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», 2013, 1073.
- DALY K., *Restorative Justice: The Real Story*, in «Punishment & Society», 4(1), 2002, 55.
- De GOUTTES, R., *L'apport de la norme internationale à la cohérence de la procédure pénale et à «l'humanisme processuel»*. *Justices et droit du procès: du*

La giustizia riparativa come forma di Umanesimo della giustizia

- légalisme procédural à l'humanisme processuel*, Paris 2010.
- DEL VECCHIO G., *La Giustizia*, IV ed., Roma 1951.
- DI CHIARA G., *La premura e la clessidra: i tempi della mediazione penale*, in «Dir. pen. proc.», 2015, 377.
- DONINI M., *Per una concezione post-riparatoria della pena. Contro la pena come raddoppio del male*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», 2013, 1162.
- DÜNKEL, F. -GRZYWA-HOLTEN, J.-HORSFIELD, P. (a cura di) *Restorative justice and mediation in penal matters: a stock-taking of legal issues, implementation strategies and outcomes in 36 European countries*, Mönchengladbach 2015.
- EUSEBI L., *Fare giustizia: ritorsione del male o fedeltà al bene?*, in L. EUSEBI (a cura di), *Una giustizia diversa. Il modello riparativo e la questione penale*, Milano 2015, 3.
- GIBBS J.L., *The Kpelle Moot: A Therapeutic Model for the Informal Settlement of Disputes*, in «Africa: Journ. Int. African Inst.», 33(1), 1963, 1.
- GRANDE E.-MATTEI U., *Giustizia allo specchio*, in «Antropologia», 8(11), 2008, 25.
- GULLIVER P.H., *Dispute settlement without courts: the Ndendeuli of Southern Tanzania*, in L. NADER (a cura di), *Law in Culture and Society*, Aldine, Chicago 1969, 24.
- Handbook on Restorative Justice programmes*, United Nations Criminal Justice Handbook Series, New York 2006.
- HASSEMER W., *Warum Strafe sein muss. Ein Plädoyer*, Berlin, 2009, trad. it. *Perché punire è necessario*, Bologna 2012.
- HOPKINS B., *Just schools. A whole School Approach to Restorative Justice*, London-Philadelphia 2004.
- MANNOZZI G., *Traduzione e interpretazione giuridica nel multilinguismo europeo: il caso paradigmatico del termine «giustizia riparativa» e delle sue origini storico-giuridiche e linguistiche*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», 2015, 137.
- MANNOZZI G.-LODIGIANI G.A., *Formare al diritto e alla giustizia. Per una autonomia scientifico-didattica della giustizia riparativa in ambito universitario*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», 2014, 143.
- MANNOZZI, G.-LODIGIANI, G.A., *La Giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, Torino 2017.
- MAXWELL G.-HAYES H., *Restorative Justice Development in the Pacific Region: A Comprehensive Survey*, in «Contemporary Justice Review», 9(2), 2006, 27.
- MORINEAU J., *L'esprit de la Médiation*, Toulouse, 1998, trad. it. *Lo spirito della mediazione*, Milano 2003.
- MULCHAY L., *Architects of Justice: the Politics of Courtroom Design*, in «Social and Legal Studies», 16(3), 2007, 383.
- NADER L., *Trading Justice for Harmony*, «Forum» – National Institute for Dispute Resolution, 1992, 12.
- PALAZZO F., *Il diritto penale tra universalismo e particolarismo*, Napoli 2011.
- RETZINGER S.M.-SCHEFF T.J., *Strategy for Community Conferences: Emotions*

- and Social Bonds*, in B. GALAWAY-J. HUDSON (a cura di), *Restorative Justice: International Perspectives*, Monsay-New York 1996, 315.
- RICOEUR P., *Percours de la reconnaissance*, Paris, 2004, trad. it. *Percorsi del riconoscimento*, Milano 2005.
- ROBERTS J., *Restorative Justice*, in A. VON HIRSCH-A. ASHWORTH-J. ROBERTS (a cura di), *Principled Sentencing. Readings on Theory and Policy*, Portland 2009, 165.
- SHAPLAND, J.-ROBINSON, G.-SORSBY, A. *Restorative Justice in Practice. Evaluating what works for victims and offenders*, London-New York 2011.
- SCHREY H.H-WALZ H.H., *Gerechtigkeit in Biblischer Sicht*, Zürich 1955.
- SHERMAN L.W.-STRANG H.-MAYO WILSON E.-WOODS D.J.-ARIEL B., *Are Restorative Justice Conferences Effective in Reducing Repeat Offending? Findings from a Campbell Systematic Review*, in «Journ. Quantit. Criminol.», 31(1), 2015, 1.
- TAURI, J.M., *Indigenous People and the Globalization of Restorative Justice*, in «Social Justice», 43(3), 2016, 46.
- VAN NESS D.W.-HEETDERKS STRONG K., *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*, Elsevier 2015.
- WACHTEL T., *A Restorative Practices Perspectives: Governance and Authority*, in «MinoriGiustizia», (1), 2016, 49.
- WALGRAVE L., *Investigating the Potentials of Restorative Justice Practice*, in «Journ. Law & Policy», (36), 2011, 971.
- WIESNET E., *Die verratene Versöhnung: zum Verhältnis von Christentum und Strafe*, Düsseldorf 1980, trad. it. *Pena e retribuzione: la riconciliazione tradita*, Milano 1987.
- ZEHR H., *Changing Lenses. A New Focus on Crime and Justice*, Scottsdale 1990.

Giovanni
Angelo
Lodigiani

Nozioni ed obiettivi della Giustizia riparativa. Il tentativo di un approccio olistico

La giustizia, anche se debole di forze, vince,
mentre l'ingiustizia,
anche se ha molti e validi sostenitori,
è sopraffatta
Origene, *Omelia VI*, 5

1. LA GIUSTIZIA: SIMBOLO, CONCETTO, TEORIE, MODELLI?

Come possiamo avviare un discorso sulla giustizia che possa approdare ad una condivisione reale, la quale sappia oltrepassare il recinto dell'astratta speculazione che quasi sempre divide e raramente unisce? Possiamo prendere in considerazione un'ingiustizia subita da noi o da una o più persone a noi care. Come si reagisce ad un'ingiustizia? Come è possibile essere giusti dopo aver subito un'ingiustizia? Nell'ambito dell'esperienza umana la necessità e l'urgenza di giustizia è un connotato antropologico che interpella la dimensione etica la quale, a sua volta, chiama in causa il senso della libertà dell'uomo, intesa come agire orientato verso un fine preciso e non come una semplice assenza di vincoli o limitazioni.

Oggi, nel XXI secolo, come viene intesa la giustizia penale? Nel sentire comune è intesa come luogo della privazione della libertà,

della coercizione, della segregazione, della ritorsione, del raddoppio del male, del carcere nelle sue peggiori espressioni; la lista potrebbe continuare.

Occorre attivare un'eccedenza di sensibilità umana

Per orientarsi verso una corretta comprensione del concetto di giustizia riparativa, occorre attivare un'eccedenza di sensibilità umana e prepararsi ad ospitare una nozione di giustizia penale la quale metta effettivamente al centro la persona, come valore, e recepisca la relazione come bene ovvero che prenda in considerazione la singolarità umana *dell'altro*.

2. LA QUAESTIO DELLA DEFINIZIONE

Alle domande poste sopra, sotto il profilo della pena e della funzionalità punitiva, la civiltà giuridica occidentale, ha cercato, nel corso dei secoli, di rispondere con azioni tese a «sorvegliare e punire» (Foucault, 1993) scegliendo trattamenti sanzionatori che abbandonassero sempre più le forme disumane di repressione e muovendosi, invece, verso un vero e proprio cammino di umanizzazione della pena stessa.

Questo, seppur lento, percorso di umanizzazione della giustizia penale si è svolto, nella storia, secondo alcune tappe le quali hanno visto il prevalere di logiche sanzionatorie diverse. Prima di tutte quella retributiva, ovvero al male del delitto si risponde con un altro male, quello della pena. Successivamente quella general-preventiva improntata alla produzione di deterrenza ed infine, quella legata all'idea rieducativa, la quale mira al reinserimento sociale del reo e che ha, nel nostro ordinamento, fondamento costituzionale (art. 27 della Costituzione Italiana).

La fase più recente di questo percorso evolutivo della giustizia penale, che contempla soluzioni meno afflittive, anche per quanto riguarda il controllo della criminalità, e che intende, inoltre, prendere in considerazione la vittima del reato – co-protagonista, suo malgrado, del fatto delittuoso – la quale non ha mai ricevuto una debita considerazione anche da parte delle istituzioni, a ragion veduta, può essere quella della cosiddetta «giustizia riparativa».

In sintesi la giustizia riparativa è un paradigma, un modello, di giustizia che coinvolge volontariamente il reo, la vittima e la comunità nella ricerca di soluzioni al conflitto al fine di promuovere la riparazione del danno, la riconciliazione tra le parti ed il rafforzamento del senso di sicurezza. La giustizia riparativa cerca di porsi oltre la logica del castigo proponendo una lettura relazionale dell'azione criminosa intesa, primariamente, come un conflitto/opposizione che determina la lacerazione di attese/previsioni sociali simbolicamente condivise nell'ambito di una comunità nazionale. Nell'ottica della giustizia ripartiva occorre considerare il reato non più come una condotta che lede l'ordine sociale bensì come un comportamento deleterio ed impudente che provoca alla vittima sofferenza e dolore e che sollecita il reo ad attivarsi con forme di riparazione dell'oltraggio causato.

Queste seppur brevi, ma necessarie, considerazioni sullo spessore socio-giuridico della giustizia riparativa aiutano ad essere consapevoli delle sue possibilità e permettono di esporre le sue più recenti definizioni.

Occorre rilevare che «molte delle definizioni normative di fonte sovranazionale (C. Mazzucato in G. Così, M. A. Foddai, 2003, 170 s.) più che proporre una vera e propria nozione di *restorative justice*, tendono ad offrire una cornice in cui si collocano prassi e procedure a cui viene generalmente riconosciuto carattere riparativo (i c.d. *restorative processes*)» (G. Mannozi, G. A. Lodigiani, 2017, 99).

Sono da ritenere fondamentali:

a) la nozione di giustizia riparativa contenuta nei *Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters*, redatti dalle Nazioni Unite il 24 luglio 2002, § 1 (2): «“Restorative process” means any process in which the victim and the offender, and, where appropriate, any other individuals or community members affected by a crime, participate together actively in the resolution of matters arising from the crime, generally with the help of a facilitator. Restorative processes may include mediation, conciliation, conferencing and sentencing circles». Nella traduzione italiana: «La giustizia riparativa è qualunque procedimento in cui la vittima e il reo e, laddove appropriato, ogni altro soggetto o comunità lesi da un reato, partecipano attivamente insieme alla risoluzione delle questioni emerse dall'illecito, generalmente con l'aiuto di un facilitatore. I procedimenti di giustizia riparativa possono includere la mediazione,

la conciliazione, il dialogo esteso ai gruppi parentali [conferencing] e i consigli commisurativi [sentencing circles]».

L'ordine strutturale proprio della definizione e l'autorevolezza dell'ente che l'ha promulgata, ovvero le Nazioni Unite, conferiscono a tale pronunciamento affidabilità scientifica e piena rilevanza: si tratta di un riferimento sostanziale ed inevitabile.

b) la nozione contenuta nella *Direttiva 29/2012/UE* all'art. 2.1, d) secondo la quale la giustizia riparativa è: «qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale».

c) Riteniamo necessario, inoltre, evidenziare la definizione di giustizia riparativa presente nella Raccomandazione R(2010)1 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sulle *Regole del Consiglio d'Europa in materia di probation*, adottata dal Comitato dei Ministri il 20 gennaio 2010 nel corso della 1075^o riunione dei Delegati dei Ministri. La citazione, tratta dall'Appendice II alla Raccomandazione CM/Rec (2010)1 – Glossario dei termini utilizzati, offre una descrizione della giustizia riparativa a partire dai suoi contenuti operativo-funzionali: «Giustizia riparativa: comprende approcci e programmi basati su diversi postulati: a. la risposta portata al reato deve permettere di riparare, per quanto possibile, il danno provocato alla vittima; b. occorre portare gli autori di reato a comprendere che gli atti da loro commessi non sono accettabili e che hanno reali conseguenze per la vittima e per la società; c. gli autori di reato possono e devono assumersi la responsabilità delle loro azioni; d. le vittime devono avere la possibilità di esprimere i loro bisogni e di essere associate alle riflessioni che mirano a determinare come l'autore di reato deve riparare, al meglio, il danno che ha causato; e. la comunità è tenuta a contribuire a tale processo».

L'orientamento delineato dalla Raccomandazione citata, fondato sul rapporto reo-vittima-comunità e centrato primariamente sulla riparazione del danno provocato dal reato e sulla responsabilizzazione del reo, evidenzia in modo adeguato la complessità delle relazioni tra le parti in gioco e manifesta anche le rispettive attese e criticità.

d) Sotto il profilo definitorio ulteriormente rilevanti sono le *Guidelines for a better implementation of the existing recommendation concerning mediation in penal matters* (2007)¹³ della European Commission for the efficiency of justice (CEPEJ) dove si afferma che: «restorative justice

processes may serve as an alternative to conventional justice, and as a tool for conflict management, but also in view of its potential to repair harm and to reduce reoffending»

(Introduction, p. 8). Nella traduzione italiana: «i processi di giustizia riparativa possono servire come alternativa alla giustizia convenzionale e come strumento per la gestione dei conflitti considerando le loro potenzialità riparative e di riduzione/contenimento della recidiva».

I processi di giustizia riparativa possono servire come alternativa alla giustizia convenzionale

A queste fondamentali definizioni normative e di *soft law*, non possiamo non affiancare almeno due, tra le più significative, nozioni presenti nella letteratura scientifica.

Si tratta di quella proposta da Howard Zehr, uno dei «padri fondatori» della giustizia riparativa il quale la definisce come un paradigma che: «coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di una soluzione che promuova la riparazione, la riconciliazione, e il senso di sicurezza collettivo» (Zehr, 1990, 181) e di quella formulata da Van Ness e Heetderks Strong i quali, in un «classico» della letteratura di settore, la definiscono come: «una teoria della giustizia che valorizza la riparazione del danno causato o fatto emergere dal comportamento criminale. Essa può essere perseguita al meglio attraverso percorsi cooperativi che includono tutti coloro che vi abbiano interesse» (D. W. Van Ness, K. Heetderks Strong, 2015, 44).

Considerando le nozioni normative e dottrinarie, possiamo mettere a fuoco, in modo sistematico, i principali obiettivi che la giustizia riparativa intende perseguire.

a) Innanzitutto *il riconoscimento della vittima*. Si tratta della parte lesa la quale deve poter recuperare il controllo sulla propria vita e sulle proprie emozioni, deve potersi sentire dalla parte della ragione e, contemporaneamente poter superare, secondo una dinamica progressiva, i sentimenti di ritorsione, di vendetta ed il rancore provati ed anche di sfiducia verso l'autorità che avrebbe dovuto proteggerla e tutelarla.

b) *La riparazione del danno nella sua dimensione 'd'insieme'*. Ovvero si tratta di valutare oltre alla componente economica del danno anche la dimensione psicologica ed emozionale dell'offesa, la quale può rappresentare motivo d'insicurezza collettiva e può spingere le persone appartenenti ad una determinata comunità a modificare i

propri comportamenti.

c) *L'autoresponsabilizzazione di colui che ha commesso il crimine*, ovvero del reo. Ogni tentativo di avviare reali attività riparative è fondato, in primo luogo, sul consenso porto dall'autore del reato e, successivamente, si declina attraverso un percorso finalizzato che dovrebbe condurre lo stesso reo a riesaminare, a riconsiderare, il conflitto e le motivazioni che l'hanno causato. Tutto ciò deve portare l'autore del reato a riconoscere e ad ammettere la propria responsabilità e quindi a comprendere la necessità della riparazione.

d) *Il coinvolgimento responsabile della comunità* nel processo di riparazione secondo una duplice dimensione: quella di destinataria delle politiche di riparazione, ovvero delle azioni effettive di riparazione e del consolidamento del senso di sicurezza collettivo e quella di attore sociale nell'itinerario di pacificazione che si radica proprio nell'azione riparativa computa dal reo.

e) *La stabilizzazione dei modelli di comportamento*. La gestione socio-comunitaria del conflitto e l'esecuzione di effettive attività di riparazione dovrebbero far emergere indicazioni di condotta tangibili per gli appartenenti alla comunità stessa.

f) La riduzione dell'inquietudine, del nervosismo, dell'allarme, avvertiti nella e dalla comunità. Questo effetto si realizza a condizione di restituire alla comunità stessa la direzione ed il governo di eventi specifici accaduti i quali hanno un'influenza rilevante sul senso della sicurezza collettivo.

3. LA RIPRESA DI UN OBIETTIVO SPECIFICO: IL FOCUS SULLA VITTIMA.

OLTRE LA STRUMENTALIZZAZIONE ED IL NON-ASCOLTO

La giustizia riparativa può essere considerata una teoria 'sociale' della giustizia la quale, per quanto abbiamo esposto circa il valore della persona e della relazione, intende accogliere l'accordo dei diversi gruppi sociali presenti in un determinato territorio. Essendo una giustizia che 'cura' e che non vuole 'punire', è volta, in modo peculiare, a soddisfare i bisogni delle vittime e della comunità specifica nella quale si è vissuta l'esperienza di vittimizzazione. Le domande fondamentali che si pone la giustizia riparativa non sono:

«quale legge è stata infranta?»; «chi l'ha infranta e merita di essere punito?»; «con quale sanzione, con quale pena?» bensì: «chi è colui che soffre?»; «qual è la sua sofferenza?»; «cosa si può fare per riparare il danno?», dove per riparazione non s'intende, in modo riduttivo, il mero risarcimento economico. La riparazione, messa in atto con azioni positive, è dotata di un valore più profondo e di una rilevanza etica più ampia ed articolata rispetto al mero risarcimento economico in quanto è radicata in un cammino mediativo/riconciliativo che la precorre. In sintesi: «la riparazione alle vittime è il cuore pulsante della *restorative justice*» (Mannozi, Lodigiani, 2017, 9).

La prima indicazione sovranazionale che manifesta interesse ed attenzione alle vittime è nella *Raccomandazione concernente la partecipazione della società alla politica criminale* (Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa – Racc. n. R(83)7 del 23/06/1983), la quale, nel contesto di indicazioni di politica criminale orientate alla «prevenzione» del crimine, nomina forme di «aiuto alle vittime».

Ulteriore punto di riferimento fondamentale è la *Dichiarazione di Vienna su criminalità e giustizia* (Dichiarazione adottata nell'ambito del X Congresso delle Nazioni Unite sulla Prevenzione del crimine e il trattamento dei detenuti – Vienna 10-17 aprile 2000), attraverso la quale gli Stati membri si sono impegnati a promuovere il principio di legalità e a potenziare il sistema della giustizia penale, nonché lo sviluppo della cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità transnazionale. Essa contempla altresì la previsione di «adeguati programmi di assistenza alle vittime del crimine, a livello nazionale, regionale, ed internazionale, quali meccanismi per la mediazione e la giustizia riparatrice» (Risoluzione sui principi base sull'uso dei programmi di giustizia riparativa in materia criminale – Economic and Social Council delle Nazioni Unite n. 2000/14 del 27/07/2000).

Da ultimo, di rilevanza fondamentale, in Europa, è la *Direttiva dell'Unione Europea 2012/29/UE*, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Essa dà finalmente ampio riconoscimento ai *programmi di giustizia riparativa* (art. 4), ribadendo che questi ultimi devono essere nell'esclusivo interesse della vittima (art. 12), tali da non comportare vittimizzazione secondaria (Considerando 52), e valorizzando nel contempo l'importanza di dare voce alle persone offese anche nel contesto processuale (Considerando 34).

Questa Direttiva, in particolare, propone una definizione «allar-

gata» di vittima, che comprende anche i familiari quali vittime «indirette», rilevante per l'implementazione dei programmi di giustizia riparativa:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) "vittima":

i) una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato;

ii) un familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona;

b) "familiare": il coniuge, la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle, e le persone a carico della vittima (art. 2)».

Sulla stessa linea si pone la Convenzione di Istanbul (Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica) la quale include,

tra le vittime, anche i minori che hanno assistito a forme di violenza (art. 26).

*L*a Convenzione di Istanbul pone tra le vittime anche minori che hanno assistito a forme di violenza

Occorre rilevare che queste normative sovranazionali non si limitano a favorire i soli servizi di assistenza e protezione delle vittime di reato, ma includono indicazioni per una politica di ampio respiro

che prenda in considerazione anche il consolidamento delle garanzie nei confronti dei cittadini accusati o condannati e il rafforzamento della tutela della comunità. Tale opzione che si fonda, verosimilmente, sulla consapevolezza che la promozione di una politica riparativa che riguardi esclusivamente le vittime può rappresentare un fattore di rischio non trascurabile in quanto potrebbe favorire l'attività di gruppi di pressione i quali tenderebbero a criptare, sotto la 'copertura' di richieste per una concreta tutela delle vittime, istanze di crescenti inasprimenti sanzionatori dettati unicamente da esigenze di 'Law and Order', definendo così un'evoluzione in senso autoritario/assolutista del sistema stesso.

4. LA PROPOSTA DI UN PARADIGMA PER COMPRENDERE LA GIUSTIZIA RIPARATIVA

All'Università degli Studi dell'Insubria, nei due poli di Como e Varese, nell'ambito del corso di Giustizia riparativa e mediazione penale viene offerta una declinazione teorico-storico-pratica della materia attraverso 5 parole-concetti significativi: ascolto, empatia, riconoscimento dell'altro, vergogna e fiducia.

Perché questa proposta? Perché questo paradigma?

Il reo e la vittima, in quanto portatori di esigenze di risocializzazione e di riaccoglienza da parte della comunità il primo e di tutela la seconda devono essere: «sottratti a dinamiche giuridico-criminologiche oppostive, ciascuna delle quali pone al centro del sistema l'una o l'altra figura, ma riportati ad un nuovo equilibrio quanto a diritti, riconoscimento processuale e garanzie» (Mannozi, Lodigiani, 2017, 9). Occorre piuttosto considerare il reato come un'ellisse, figura geometrica a due fuochi, i quali sono «abitati» rispettivamente dal reo e dalla vittima: «Dietro ogni colpevole c'è una vittima sofferente (individuale o collettiva); dietro ogni reato, c'è una comunità lacerata. Indispensabile, rispetto al crimine, l'azione sinergica delle agenzie del controllo formale e informale. Perciò l'ellisse con il quale va rappresentato il reato è figura che deve essere contornata dagli altri elementi rappresentati nella c.d. «molecola criminale»: la comunità, le agenzie del controllo formale (in primis, forze dell'ordine e magistratura) e le agenzie del controllo informale (famiglia, scuola, comunità) (Mannozi, Lodigiani, 2017, 9).

Porre a tema l'idea di giustizia ed in particolare l'idea di giustizia nel suo paradigma dialogico-riparativo significa, in sostanza, porre a tema l'uomo. Chi è l'uomo? È ciò che fa, le sue emozioni, il suo soddisfare bisogni, il suo realizzare desideri oggi, potremmo dire, gli strumenti tecnologici che usa? L'uomo è molto di più ed è proprio in relazione ad una qualsiasi teoria della giustizia che si nota l'irriducibilità del suo essere olistico rispetto all'essere somma di facoltà.

L'idea di giustizia riparativa esige uno sguardo nuovo, un «cambio di lenti» (H. Zehr, 1990) che tenga conto delle diverse competenze le quali, interessandosi all'uomo con una metodologia complementare ed inclusiva, sappiano dipanare l'umano senza frammentarlo. Nell'essere olistico dell'uomo, al di là dei ruoli reo/vittima, trova ragione la necessaria interdisciplinarietà dell'approccio adottato e

proposto.

Occorre interrogarsi con intelligenza e sapienza a partire dalla domanda sulle conseguenze giuridiche del reato e sulla valenza della riparazione e, quindi, promuovere un interrogativo ben più ampio e più radicale: quello sull'origine del delinquere, ovvero, in ultima analisi, quello sull'origine del male presente nell'uomo, prendendo avvio dalla fenomenologia, aspetto cronologico, sino a giungere alla sua possibile ontologia. Gli inizi del male non sono nel tempo «misurabile», «Chronos», ma si ritrovano nel tempo «evento», «Kairos», ossia sono nell'essere e si presentano come fascinosamente ambigui, altrimenti non avrebbe ragione il male stesso di attirare su di sé così tanta attenzione fino al punto di venir compiuto. L'impasto che è l'uomo di bene e male esige, nel quotidiano, una risposta costante di bene per vincere il male.

Operare secondo giustizia riparativa significa porsi in un atteggiamento di ricezione, di ascolto senza giudizio, prendere in carico l'attualità del «mondo» simbolico degli autori di reato e delle vittime e lavorare per (ri)costruire il loro futuro.

Il 'riparare' è un atto che scaturisce, germoglia, dall'incontro. Incontrarsi è il primo passo per favorire il dialogo ed iniziare a camminare per dar corpo a positività partendo dagli effetti distruttivi del reato. Operare secondo giustizia riparativa è chiedersi innanzitutto chi è l'altro, lasciando crescere la consapevolezza che si ha di fronte non solo una presenza umana fisica, un corpo, ma un costante rimando all'oltre incommensurabile, la persona. La cura di questo aspetto della consapevolezza, del come conoscere e conoscersi, promuove una sensibilità 'riparativa'.

Il 'riparare', così compreso nella sua profonda valenza antropologica, incoraggia, favorisce e sostiene le responsabilità personali e collettive al fine di reinserire sia il colpevole, sia la vittima – perché anche la vittima ha bisogno di essere reinserita, superando il radicamento identitario – nell'ambito del tessuto sociale.

Anche la vittima ha bisogno di essere reinserita

La giustizia riparativa propone un libero e volontario 'noi'; una prospettiva che integra la visione della giustizia penale che si declina nel processo e nelle pene. Per questa ragione è, propedeuticamente, necessario ritrovare la profondità e lo spessore delle cinque parole chiave summenzio-

nate ritenute essenziali per costruire scientemente ed efficacemente percorsi di giustizia riparativa.

La valenza positiva della giustizia riparativa è proprio data dal fatto che, operando attivamente sulla relazione tra le persone, favorisce un modo di pensare duale e può insegnare alla società civile che essa non ha, solo ed esclusivamente, bisogno di norme rafforzate da sanzioni per soddisfare il bisogno di sicurezza, bensì necessita di un'etica della comunicazione capace di porsi come modalità valida ed efficace per risolvere i conflitti: sono queste le principali ragioni che rendono la giustizia riparativa complementare alla giustizia penale ordinaria.

BIBLIOGRAFIA

- M. BOUCHARD, G. MIEROLO, *Offesa e riparazione. Per una nuova giustizia attraverso la mediazione*, Mondadori, Milano 2005.
- J. BRAITHWAITE, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford University Press, 2002.
- F. CAVALLA, F. TODESCAN, (a cura di), *Pena e riparazione*, CEDAM, Padova 2001.
- L. EUSEBI (a cura di), *Pena e retibuzione: la riconciliazione tradita. Sul rapporto fra cristianesimo e pena*, Giuffrè, Milano 1987.
- L. EUSEBI, *La funzione della pena: il commiato da Kant e da Hegel*, Giuffrè, Milano 1989.
- G. FORTI, *L'immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale*, Raffaello Cortina, Milano 2000.
- M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire*, traduzione di Alcesti Tarchetti, Einaudi, Torino 1993.
- G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia-riparativa e mediazione penale*, Giuffrè, Milano 2003.
- G. MANNOZZI, G. A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, Giappichelli, Torino 2017.
- G. MANNOZZI, G. A. LODIGIANI, *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, il Mulino, Bologna 2015.
- G. MANNOZZI, G. A. LODIGIANI, *Formare al diritto e alla giustizia: per una autonomia scientifico-didattica della giustizia riparativa in ambito universitario*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 57, 2014, n. 1.

- I. MARCHETTI, C. MAZZUCATO, *La pena "in castigo". Un'analisi critica su regole e sanzioni*, Vita e Pensiero, Milano 2006.
- C. M. MARTINI, G. ZAGREBELSKY, *La domanda di giustizia*, Einaudi, Torino 2003.
- C. MAZZUCATO, *Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale. Fondamenti teorici, implicazioni politico-criminali e profili giuridici*, in G. Così, M.A. Foddai, *Lo spazio della mediazione. Conflitto di diritti e confronto di interessi*, Giuffrè, Milano 2003, pp. 170 s.
- D. W. VAN NESS, K. HEETDERKS STRONG, *Restorative Justice: An Introduction to Restorative Justice*, Elsevier, Waltham 2015.
- H. ZEHR, *Changing Lenses. A New Focus on Crime and Justice*, Scottsdale (PA), Herald Press, 1990.

Luciano
Eusebi

La colpa e la pena: ripensare la giustizia¹

1. L'EREDITÀ ONEROSA DI UNA VISIONE RETRIBUTIVA DELLA GIUSTIZIA

Ripensare la giustizia esige di muovere da un approccio critico alla nozione di giustizia (retributiva) fondata sul concetto di corrispettività, vale a dire intesa come reciprocità dei comportamenti (ovvero, secondo un'immagine corrente, intesa come *bilancia*).

Si tratta di un modello il quale finisce per fungere da moltiplicatore del male, in quanto offre un alibi all'agire in modo negativo tutte le volte in cui, nella vicenda umana (e non è certo l'eccezione), incontriamo realtà negative. Tanto più in considerazione del fatto che è ben frequente constatare giudizi negativi non soltanto in rapporto all'effettiva responsabilità di qualcuno (ferma la complessità del concetto) nella commissione di un male, ma anche rispetto a una mera condizione esistenziale dell'*altro*: ove essa non sia ritenuta funzionale agli interessi, o ai progetti, del giudicante.

Può ben comprendersi, in questo senso, l'incidenza storica, tutt'altro che *pacificante*, di una tale concezione della giustizia: come dimostrano secoli e secoli di guerre teorizzate come *giuste*¹. L'idea soggiacente a tale concezione, infatti, è che il soggetto cui si ascrive del male debba essere neutralizzato nel suo essere apportatore di

¹ Cfr., in proposito, in C. BRESCIANI - L. EUSEBI (a cura di), *Visioni della giustizia e giustificazioni della guerra, Ha ancora senso parlare di guerra giusta? Le recenti elaborazioni della teologia morale*, Dehoniane, Bologna 2010.

male o, se si vuole, che debba essere *sconfitto, vinto*. Per cui, a tal fine, sarà necessario agire, in termini corrispondenti, *a suo danno*.

Uno schema, questo, che ha fatto da sfondo teorico, lo dobbiamo ammettere, anche perché siano potuti sussistere i campi di sterminio, i genocidi, i pogrom o i gulag: i quali, purtroppo, non sono così estranei, come invece vorremmo, alla nostra cultura.

Sullo stesso piano individuale, peraltro, simile modello della giustizia rischia di accreditare un'interpretazione, fallimentare, della vita che la identifica nello sforzo continuo teso a *eliminare* dal proprio orizzonte l'incontro con le realtà umane che fanno problema, in quanto ravvisate come un ostacolo alla felicità.

L'alternativa è costituita da una giustizia che – semplicemente (ma sarebbe una svolta epocale) – consista nel rispondere alle realtà negative, o giudicate tali, attraverso *progetti*, vale a dire secondo modalità di segno opposto al *negativo* che s'intenda contrastare (a parte solo le ipotesi di una rigorosa legittima difesa, consistenti nel contrasto proporzionato di un'aggressione *in atto*).

Si evince, pertanto, come il sistema della giustizia penale – tuttora fondato, in Italia, sulla condanna pressoché esclusiva alla detenzione, quale strumento dosabile nella durata onde esprimere in modo omogeneo un rapporto di corrispettività fra l'illecito e la pena – assuma un ruolo esemplare circa i criteri con cui, nella nostra cultura, si ritiene di rispondere alle realtà negative: costituendo, in realtà, la *punta dell'iceberg* rispetto a un nodo problematico di rilievo ben più complessivo.

2. IL CONCETTO SORPRENDENTE DI GIUSTIZIA CHE EMERGE, INVECE, DALLA COSTITUZIONE

A ben vedere, tuttavia, un'immagine alternativa della giustizia emerge già all'articolo 3 della Costituzione italiana (che insieme all'art. 2 ne costituisce il nucleo fondamentale). Il secondo comma di tale norma, infatti, individua come «compito della Repubblica», e per converso come atteggiamento *giusto*, sul piano sociale, di ciascuno dei suoi membri, quello inteso a «rimuovere gli ostacoli» che «impediscono il pieno sviluppo della persona umana» limitandone, di fatto, la libertà. Assunto, questo, da leggersi in correlazione al primo comma, secondo cui la «dignità sociale» di ciascuno – vale a

dire la rilevanza nel rapporto con gli altri dei suoi diritti inviolabili (di cui all'art. 2) e pertanto, ancora una volta, la condotta richiesta verso ciascun altro – non è fatta dipendere dal giudizio, in termini di positività o negatività, in merito alle «condizioni personali e sociali» dell'individuo di cui si discute, ma esclusivamente dalla sua esistenza in vita (così che il rispetto di quest'ultima viene a configurarsi come presidio del principio di uguaglianza).

Ne deriva l'opzione in favore di un modello della giustizia svincolato dal dogma della corrispettività e orientato, piuttosto, in un senso che potremmo definire, anche dal punto di vista *laico*, di *salvezza* e di *liberazione dal male*.

Ciò, ai fini penali, trova del resto conferma nell'art. 27, terzo comma, della medesima Carta costituzionale, secondo cui «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato»: norma nella quale si sostanzia la scelta per un modello della prevenzione penale fondato non già sull'esclusione sociale dell'autore di reato (su una *disfatta* del medesimo dal punto di vista civile ed esistenziale), bensì su una dinamica motivazionale intesa alla responsabilizzazione soggettiva e, in tal modo, a creare condizioni per una scelta libera, da parte dello stesso condannato, di adesione alla legalità. Nella consapevolezza del fatto che la prevenzione, come si dirà, dipende soprattutto dalla tenuta, in ambito sociale, di livelli elevati del consenso al rispetto dei precetti normativi, livelli che trovano particolare consolidamento, dinnanzi a un fatto illecito, proprio nel momento in cui lo stesso trasgressore rielabora criticamente e con disponibilità riparativa stili comportamentali pregressi.

3. I PROFILI RILEVANTI, E SOVENTE TRASCURATI, AI FINI DI UNA PREVENZIONE REALE DEI FATTI CRIMINOSI

Possiamo individuare alcuni significativi effetti controproducenti che la visione retributiva della giustizia ha prodotto con riguardo alla prevenzione dei reati:

a) L'indifferenza rispetto al ruolo centrale che dovrebbe rivestire l'intervento sui fattori che favoriscono la criminalità, cioè l'intervento *antecedente* la commissione dei reati. Si tratta della c.d. prevenzione

primaria, nei due livelli che la caratterizzano:

– quello educativo-culturale e politico-sociale, sul quale torneremo;

– e quello riferibile a normative, riguardanti settori dell'ordinamento giuridico *diversi* dal diritto penale, specificamente finalizzate a intervenire sui menzionati fattori criminogenetici.

Devono peraltro evidenziarsi notevoli resistenze rispetto a un'attuazione efficace della prevenzione primaria, posto che essa incide su egoismi e interessi diffusi (si pensi all'eliminazione dei paradisi bancari, alla tracciabilità dei pagamenti, al contrasto dell'infedeltà fiscale e della disponibilità di *fondi neri*, a una buona legge sugli appalti per arginare la corruzione, all'esigenza di non demolire, per ragioni di bilancio, la funzione, essenziale, svolta sul territorio dai servizi sociali, e così via).

Così che il ricorso al classico diritto penale retributivo, che colpisce sporadicamente *a posteriori* la tenuta di condotte illecite o la causazione di eventi offensivi, ha fatto ampiamente da *alibi*, dinnanzi

all'opinione pubblica, per la mancata attivazione di interventi idonei a contrastare gli spazi di *praticabilità in concreto* delle condotte illecite.

Non a caso, manca la progettazione, in sede legislativa, di una strategia organica – di c.d. politica criminale – intesa ad affrontare, da parte dell'intero ordi-

namento giuridico, il problema della criminalità: problema la cui gestione – per molti profili, con intenti *simbolici* – è stata delegata al diritto penale. D'altra parte, non esiste in Italia, a quanto consti, una sola cattedra universitaria avente per oggetto, nel senso delineato, la politica criminale.

b) La tradizionale disattenzione del medesimo modello penale – imperniato sull'intento di infliggere *sofferenza*, in termini di contrappasso, a chi abbia delinquito – rispetto all'esigenza di impedire che il reato produca profitti o altri vantaggi economici: di cui, sovente, beneficia una cerchia di soggetti che va ben oltre l'ambito degli esecutori immediati di un dato crimine, sebbene resti difficoltoso provarne il coinvolgimento.

La maggior parte dei reati, tranne poche categorie, è funzionale,

Non esiste in Italia una sola cattedra universitaria avente per oggetto la politica criminale

tuttavia, a interessi economicamente significativi: per cui risulta fondamentale sul piano preventivo, come già insegnava Cesare Beccaria, che il reato *non paghi*.

c) Il nesso inevitabile che si crea tra la concezione retributiva della giustizia e un ben preciso modello della prevenzione socialmente attesa quale effetto delle sanzioni penali: un modello fondato, per quanto concerne la prevenzione *generale* (vale a dire l'intento di dissuadere la generalità dei consociati dal delinquere), sull'*intimidazione* e, per quanto concerne la prevenzione *speciale* (vale a dire l'intento di evitare che chi abbia commesso reati torni a delinquere), sulla *neutralizzazione* (quest'ultima a sua volta affiancata, per il tempo successivo al fine pena, dall'*intimidazione* che si vorrebbe riconducibile all'esperienza patita).

È palese, infatti, che se la pena consiste in un danno, la sua previsione e la sua inflizione possono ipoteticamente operare, dal punto di vista psicologico, solo in termini intimidativi (un danno lo si può solo temere); salva l'efficacia di impedimento fisico a delinquere realizzata attraverso il carcere. Un orizzonte, questo, nel quale il profilo del motivare a scelte autonome (*per convinzione*) in favore della legalità non ha spazio, o comunque risulta soltanto eventuale.

Simile approccio alla prevenzione generale e speciale si manifesta del tutto inadeguato. L'intimidire anzitutto, non presupponendo alcuna *interiorizzazione* circa il rispetto delle norme, può funzionare soltanto ove sussista un potere di controllo totale, o di dominio, sui suoi destinatari (il genitore, per esempio, che intenda educare un figlio attraverso minacce deve aspettarsi che quest'ultimo, una volta raggiunto, con l'età, un certo livello di autonomia, agisca senza alcun freno). Ma se tale potere in rapporto ai comportamenti criminosi in realtà sussistesse, non vi sarebbe bisogno, paradossalmente, di pene esemplari, perché già opererebbe in senso generalpreventivo l'alta probabilità per i soggetti che commettano reati di essere scoperti. L'esercizio di un simile potere da parte degli Stati, tuttavia, non è ipotizzabile (tantomeno per gli Stati democratici): le *chance*, infatti, che la responsabilità soggettiva per ciascun singolo reato non venga accertata (la c.d. *cifra oscura*) rimarranno sempre consistenti, per cui il rischio è che proprio lo Stato il quale manifesti una minore capacità, o una minore *volontà*, di intercettare le attività criminosi usi la pena esemplare – nei confronti, per lo più, dei trasgressori *più deboli* – al

fine di celare la sua inefficienza, riaffermando, nondimeno, il suo ruolo. Peraltro, le motivazioni a monte dell'agire criminoso restano di regola più complesse rispetto a quelle che si sostanziano in una mera ponderazione dei possibili benefici e dei rischi correlati al delinquere.

La neutralizzazione, a prima vista, parrebbe invece funzionare, in quanto pone l'agente di reato nell'impossibilità materiale di nuocere, salvo casistiche particolari. Ma resta il fatto che, se ci si muove in tal senso, i *posti di lavoro criminale* lasciati liberi dai soggetti neutralizzati saranno comunque coperti da altri soggetti, come la storia ha sempre insegnato. La criminalità, infatti, va studiata anche secondo categorie proprie delle attività economiche: finché sussistano opportunità concrete di trarre beneficio da condotte criminose, queste verranno percorse e vi sarà chi tenterà di sfruttarle, posto che la domanda di accesso ad attività illecite lucrative è superiore all'offerta: almeno nella misura in cui non operino nella società forti contropunte culturali nei confronti dei modelli comportamentali antiggiuridici. La neutralizzazione dell'agente di reato potrà dunque costituire, in certi casi (si pensi al pericolo concreto della reiterazione di delitti gravi), una necessità *temporanea*, ma non potrà mai rappresentare una strategia.

4. IL RUOLO DEL CONSENSO E IL CONCETTO DI PREVENZIONE (GENERALE E SPECIALE) «REINTEGRATRICE»

Quanto da ultimo s'è detto lascia intendere come l'effetto motivazionale suscettibile di essere perseguito attraverso i precetti penali e le stesse sanzioni che li accompagnano – sia con riguardo all'insieme dei consociati, sia con riguardo all'autore di reato – si collochi, piuttosto, sul piano della loro capacità di promuovere pur

Una prevenzione solida
non si fonda sulla forza,
bensì sul consenso

sempre il rispetto della legge in termini di *persuasione*, così da mantenere elevata, nel contesto sociale, l'*autorevolezza* del messaggio correlato a quei precetti. Ciò significa che una prevenzione, generale e speciale, solida non si fonda su fattori di *coazione esterna*, cioè su fattori di carattere intimidativo e neutralizzativo (o, se si vuole, sulla *forza*), bensì sul *consenso*.

E, in effetti, tutte le volte in cui la pena, attraverso i suoi contenuti, contraddice in concreto il messaggio desumibile dal precetto della

norma cui accede, dimostrando indifferenza rispetto a quegli stessi beni giuridici che attraverso di essa si vorrebbero tutelati, finisce per operare in senso disfunzionale nei confronti della finalità preventiva. Tipico il caso estremo della pena di morte: se lo Stato, attraverso una condanna giudiziaria, *uccide*, l'autorevolezza del messaggio di intangibilità della vita umana che si vorrebbe veicolato dalla norma penale viene destabilizzata, risultandone favoriti gli stili comportamentali violenti (se lo Stato uccide in modo freddo e premeditato una persona ormai resa inoffensiva, ben più solide potrebbero apparire a un singolo individuo sue specifiche motivazioni, in certi casi, per uccidere).

Del pari si comprende, allora, come proprio il menzionato orientamento rieducativo delle pene richiesto dalla Costituzione – mirante a conseguire effetti *specialpreventivi* non già attraverso l'espulsione sociale del condannato, bensì attraverso il suo recupero a scelte autonome di osservanza della legge – assume, altresì, una fondamentale rilevanza *generalpreventiva*: in quanto nulla più di un tale esito ristabilisce con maggiore credibilità l'autorevolezza, e pertanto la vigenza effettiva, di una norma trasgredita, attestandone la capacità di persuasione proprio in rapporto al trasgressore. Se è vero del resto, secondo un noto orientamento criminologico (Sutherland), che si tende ad agire secondo quanto è approvato nel gruppo in cui cerchiamo riconoscimento, il fatto che membri di un gruppo dedicato ad attività criminose pongano in discussione le loro scelte può assumere il ruolo di esempio trainante anche verso altri membri, con effetti destabilizzanti, soprattutto, nell'ambito della criminalità organizzata o politica (che, non a caso, teme fortemente proprio le defezioni, tanto più allorquando non possa mettere in dubbio l'autenticità dei motivi).

Può dunque parlarsi di una prevenzione generale e speciale *positiva*, fondata, in sintesi, sulla promozione del consenso al rispetto delle norme penali, la quale si contrappone alla tradizionale prevenzione generale e speciale *negativa*, fondata sull'intimidazione (o *deterrenza*) e sulla neutralizzazione. Nella dottrina penalistica, tuttavia, s'è sovente indicato come prevenzione generale *positiva* ciò che viene proposto, invece, dalle c.d. *concezioni neo-retributive*, secondo cui la pena sarebbe chiamata a soddisfare quel bisogno emotivo di reazione nei confronti dell'agente di reato che insorgerebbe nei cittadini per continuare a rendere *tabù*, sul piano psicologico, il rispetto della

norma trasgredita e, dunque, per reprimere l'impulso a emulare la condotta criminosa: tesi, quest'ultima, che a ben vedere ripropone la classica impostazione retributiva utilizzando, in modo del tutto discutibile, terminologie di tipo psicanalitico. Onde evitare equivoci terminologici, pertanto, potremmo altresì qualificare la prevenzione generale e speciale *positiva*, in quanto orientata alla promozione del consenso, come prevenzione generale e speciale *reintegratrice*.

5. SU ALCUNI LIMITI LOGICO-RAZIONALI DEL RETRIBUZIONISMO GIURIDICO (E NON SOLO)

Con riguardo a una visione retributiva della giustizia possono essere fatte valere, altresì, alcune contraddizioni di carattere (non già esclusivamente etico, bensì) *logico-razionale*, le quali rendono nel contempo manifesta una serie di limiti intrinseci dell'intervento penale:

a) Pur muovendo dal riconoscimento di una responsabilità morale personale, non è possibile *quantificare* il grado della colpevolezza interiore che abbia caratterizzato la condotta di un dato individuo, così da renderne possibile il contraccambio in termini di corrispettività: ciò in quanto possiamo conoscere empiricamente, almeno in certa misura, soltanto i fattori che abbiano inciso sulla sfera decisionale soggettiva o, se si vuole, sull'uso della libertà, ma non l'uso stesso di quest'ultima (si rammenti la costituzione conciliare *Gaudium et spes*, n. 28c: «solo Dio è giudice e scrutatore dei cuori, perciò ci vieta di giudicare la colpevolezza interiore di chiunque»).

b) Posto che il male rilevante ai fini penali è soltanto una parte del male riscontrabile nei rapporti interpersonali e sociali, e posto che ai sistemi penali sfugge il contrasto di molte fra le *strutture di peccato* che maggiormente producono ingiustizia, conflitti e povertà nel mondo, non si vede perché l'asserita esigenza etica della retribuzione dovrebbe riguardare esclusivamente l'ambito delle condotte qualificate come reato. Né il codice penale, né il muro del carcere segnano il confine, separandoli, tra l'ambito del bene e quello del male. Così che il ricorso al diritto penale non deve fungere da strumento affinché, individuati i *malfattori*, gli altri membri della collettività possano sentirsi *giusti* (attribuendo, di fatto, ai primi un ruolo di *capro espiatorio*).

c) Identificando il fare giustizia con riguardo al reato nell'applicare

un corrispettivo al soggetto ritenuto responsabile, la visione retributiva trascura in radice il ruolo dei presupposti che favoriscono il prodursi della criminalità e, pertanto, la *corresponsabilità sociale* che ad essi, comunque, soggiace: in tal modo celando il ruolo fondamentale, come s'è visto, della *prevenzione primaria*, che esige da tutti qualcosa, sia sotto il profilo dell'impegno in favore dei valori penalmente tutelati, sia, soprattutto, sotto il profilo della rinuncia a interessi egoistici suscettibili di effetti criminogenetici. Con un preciso collegamento rispetto al punto precedente: solo una società che non si senta la società dei *giusti* sarà disponibile ad assumere i sacrifici necessari perché i suddetti fattori possano essere davvero contrastati.

La visione retributiva trascura in radice la *corresponsabilità sociale*

d) Nessun tipo di sanzione, e nemmeno, pertanto, la pena retributiva, è in grado di compensare, in qualche modo annullandola, la realtà del reato. L'argomentazione idealista *hegeliana* – *il reato costituisce la negazione della legge e alla pena retributiva consegue la negazione del reato, cioè il ristabilimento della legge*² – riflette un'aspirazione che resta impercorribile nella contingenza della vita effettiva: non suffragata da alcun riscontro concreto e tale da poter essere replicata per qualsiasi conseguenza che s'intenda applicare al reato. Il *negativo* che fa seguito al *negativo* non lo cancella, ma lo raddoppia. Il *negativo*, una volta posto in essere, non lo si può annullare: non è nelle possibilità umane. Su di esso si può solo *ricostruire*.

e) Ove pure si potesse quantificare la colpevolezza da retribuire in rapporto al reato commesso (e s'è visto che non lo si può), rimarrebbe il fatto che non esiste una pena che per tipo ed entità corrisponda, in sé (per così dire, *ontologicamente*), al fatto colpevole: in altre parole, non è reperibile in natura quella che i retribuzionisti vorrebbero costituissero la pena *giusta in sé*. Lo stesso Hegel – considerando l'egualianza retributiva come meramente ideale (o *di valore*) – segnala non a caso la dipendenza materiale, nella sua entità, della pena retributiva da ciò che richiede la società in una data epoca storica nei confronti

2 Per i riferimenti alle opere di Hegel e per un inquadramento complessivo del suo pensiero sulla pena si consenta il rinvio a L. Eusebi, *Dibattiti sulle teorie della pena e mediazione*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, Milano 1997, pp. 811 ss.

del reato commesso: «è in questa situazione – egli osserva – che risiede la legittimità sia di punire con la morte un furto di pochi soldi o di una rapa, sia di infliggere una pena mite a un furto che implica valori cento e più volte maggiori di quello»³.

6. L'EQUIVOCO RETRIBUZIONISTA IN CUI CADE LA RIFLESSIONE SULLA PENA IN KANT (E IN HEGEL)

Resta peraltro da domandarsi come sia stato possibile che Kant, seguito in ciò da Hegel, abbia potuto sostenere una visione retributiva della giustizia – Kant addirittura fa proprio il criterio del taglione – nel nome della salvaguardia dovuta alla dignità umana di chi sia destinatario dei precetti e delle sanzioni penali⁴. Kant, in effetti, cade in un equivoco, il quale ha inciso molto pesantemente circa l'approccio moderno al tema della giustizia.

Egli muove da una critica, del tutto condivisibile, rivolta all'orientamento utilitaristico tipico (secondo il linguaggio odierno) della prevenzione generale e speciale *negativa*, in quanto implicante un approccio al condannato non come *fine* in sé, bensì soltanto come un mezzo per conseguire, attraverso la pena che gli viene applicata, effetti di esemplarità (intimidazione) e di difesa sociale (neutralizzazione). Per cui si tratterebbe di infliggere, in luogo di una pena costruita secondo l'utile sociale, la pena *giusta*, che Kant ritiene di ravvisare in quella retributiva: non avvertendo che proprio il concepire la pena quale corrispettivo (vale a dire nei termini di un *danno* che riproduca per analogia il male del reato) comporta un impatto della medesima nel contesto sociale che rimanda, già lo si osservava, a effetti di intimidazione e neutralizzazione. Fermi, d'altra parte, il carattere apodittico dell'assunto secondo cui sarebbe giusto opporre al *negativo* un *negativo* corrispondente, nonché il carattere semplificadorio del ricorso al taglione (si pensi solo ai diversi livelli della colpevolezza che possono caratterizzare la commissione di medesimi

3 Si veda G.W.F. HEGEL, *Lineamenti di filosofia del diritto* (1821), ed. it. a cura di V. Cicero, Rusconi, Milano 1996, § 218, p. 379.

4 Cfr. I. KANT, *La metafisica dei costumi* (1797), trad.it. di G. Vidari, Laterza, Bari 1983, pp. 164 ss.

reati) quale espediente per far fronte al problema dell'irreperibilità di una pena qualificabile, in concreto, come *giusta in sé*.

Kant, dunque, offre una risposta al problema che correttamente individua – quello di una gestione utilitaristica del punire, non conforme alla dignità umana – la quale si colloca nel medesimo orizzonte di pensiero che a quel medesimo problema fa da sfondo, costituendone anzi, in larga misura, il presupposto teorico. Tanto da potersi ipotizzare conclusioni diverse da parte di Kant se solo avesse potuto scindere, all'epoca in cui scriveva, il concetto di prevenzione da quello di un uso *meramente strumentale* del condannato, vale a dire se avesse potuto considerare gli orientamenti della prevenzione che abbiamo definito *reintegratrice*.

In effetti, l'agognato argine nei confronti dell'utilitarismo preventivo non risulta reperibile, come tradizionalmente si asserisce, nella proporzionalità retributiva, che al massimo può far dipendere quell'argine dal fluire assai poco affidabile, e puramente emotivo, degli umori sociali (non esistendo alcuna modalità sanzionatoria che s'imponga di per sé e che, dunque, non sia riconducibile a scelte di carattere umano). Non si tratta, allora, di ricercare inesistenti limiti *estrinseci* che si oppongano al perseguimento di finalità preventive, bensì di operare e di mantenere ferma nel tempo, piuttosto, l'opzione per un determinato modello della strategia preventiva, di carattere *inclusivo*, che resti effettivamente interessato al futuro degli agenti di reato, evitando di associare l'attesa di prevenzione al *danno* che sia loro prodotto.

7. IL CONDIZIONAMENTO DI MATRICE RETRIBUTIVA NEL RECEPIMENTO DEL MESSAGGIO BIBLICO E DI CIÒ CHE COSTITUISCE IL FULCRO STESSO DELLA FEDE CRISTIANA

Oltre che nel pensiero filosofico, la riconduzione della giustizia allo schema retributivo ha ritenuto, per secoli, di poter trovare supporto, tuttavia, anche in riferimenti di ordine religioso. Ma pure a questo proposito appare necessario chiarire un equivoco di fondo. In realtà, l'inveterato radicarsi nella nostra cultura del modello tutto umano costituito dalla giustizia retributiva ha condotto a trascurare lo stesso percorso teologico veterotestamentario di affrancamento dal medesimo, giungendo a condizionare, poi, perfino la ricezione,

nel corso della storia, di quello che rappresenta il fulcro della fede cristiana, vale a dire la salvezza operata dal *figlio di Dio* morto e risorto: sebbene quest'ultima rimandi a una prospettiva diametralmente opposta a quella di una giustizia del contrappasso⁵.

Nella Bibbia, in effetti, non mancano linguaggi retributivi: lungi dal proporre una poco credibile rivelazione, per così dire, *letteralista* di Dio nella storia, il testo biblico rappresenta infatti, per il credente, la narrazione di un problematico aprirsi dell'umanità, secondo le categorie culturali e anche le *durezze di cuore* che le sono proprie, alla rivelazione divina. L'Antico Testamento, in particolare, lascia emergere la cultura giuridica di matrice mesopotamica tipica del popolo ebraico. Del pari, è sì fatta propria dalla Scrittura la novità cardine del manifestarsi di Dio come *liberatore*, ma questa immagine continua largamente a essere interpretata in chiave storico-politica (visione, questa, che incide, dal punto di vista umano, sulla stessa condanna di Gesù). E, tuttavia, quando si supera la dimensione più immediata della narrazione di vicende presentate come storiche, ma aventi, sovente, un significato in primo luogo pedagogico, emerge l'immagine di Dio che compie il *primo passo* rispetto al fallimento esistenziale di chi si sia allontanato dal bene: perché questi possa fare verità su se stesso e ritrovare una strada di vita. In tal senso, la

*In rapporto alla salvezza
mediante la croce il dogma retributivo ha ingabbiato
il cuore stesso del messaggio
cristiano*

giustizia (*tzedaka*) divina si rivela come giustizia *salvifica*, di liberazione dal male (e ciò già nelle figure che sono emblematiche dell'opzione per il male, vale a dire Adamo e Caino).

Ma è in rapporto alla salvezza *mediante la croce* che il dogma retributivo ha ingabbiato il cuore stesso del messaggio cristiano, asservendolo allo stereotipo della giustizia umana e rendendolo poco comprensibile alla cultura del nostro tempo, che non accoglie più la fede religiosa sulla base di una trasmissione meramente sociologica. S'è detto infatti – esasperando il concetto di *soddisfazione vicaria* espresso da S. Anselmo – che la salvezza deriverebbe dalla

5 Valga il rinvio sull'intera problematica, e per i riferimenti bibliografici di carattere teologico, a L. EUSEBI, *La Chiesa e il problema della pena. Sulla risposta al negativo come sfida giuridica e teologica*, La Scuola, Brescia 2014.

immane sofferenza che solo il figlio stesso di Dio avrebbe potuto offrire (e subire) come prezzo per compensare il peccato in cui si trova avvinta l'umanità, rappresentato dal peccato di Adamo. Così che salvifico, in effetti, sarebbe da considerarsi il patibolo (la croce). Tutto, pertanto, secondo lo schema mondano, salva solo la generosità di Dio che, nel Figlio, si sostituisce gratuitamente all'uomo, pagando quel prezzo: il male non può che essere remunerato (*redento?*) con il male. E la risurrezione, a questo punto, non costituirebbe altro che il premio (esso pure retributivo) correlato all'aver compiuto da parte del Figlio, attraverso l'accettazione di quella sofferenza, la volontà del Padre di ristabilire l'alleanza infranta dal peccato.

Orbene, ciò che invece la fede cristiana annuncia come salvifico non è il sacrificio della croce, in quanto soddisfazione punitiva del male in cui si sostanzia il peccato, bensì l'amore testimoniato dinanzi al male *fino alla croce*, in cui si manifesta l'essere stesso di Dio: non il male, dunque, che deve compensare il male, bensì il bene in quanto unica alternativa di vita dinanzi allo scandalo del male. Quell'amore, cioè, che, speso senza limite fino alla croce, si rivela in Dio (in Gesù) pienezza di vita – risurrezione – anche in rapporto al male radicale, dal punto di vista umano, rappresentato dalla morte. Così da risultarne confermato come la giustizia di Dio assuma contenuti di risposta al male secondo ciò che è altro dal male, ponendosi con ciò in esatta antitesi rispetto alla visione retributiva.

Un dato, questo, che non viene smentito nemmeno dalla dottrina inerente all'inferno: posto che con tale termine (così per esempio ebbe a spiegare san Giovanni Paolo II⁶) si indica non già un luogo di pena nel quale Dio invia il peccatore, bensì la condizione di fallimento esistenziale – di separazione da Dio – in cui viene a trovarsi chi resti totalmente chiuso ad accogliere (anche nella sincera consapevolezza del bisogno di perdono) la prospettiva dell'amore, cioè Dio stesso. Senza trascurare che Dio chiama tutti alla salvezza («vuole che tutti siano salvati»: *1Tim 2,4*), essendosi rivelato sulla croce come amore salvifico disponibile verso tutti, e che nessuno deve sentirsi autorizzato a compiere illazioni circa il destino ultimo di un altro essere umano.

6 Nell'udienza generale del 28 luglio 1999 (n. 3), in «L'Osservatore Romano», 29 luglio 1999, p. 4.

8. LA VIA NON PERCORRIBILE DELINEATA DAL POSITIVISMO
CRIMINOLOGICO

L'indirizzo che per primo, in epoca moderna, ha preso le distanze dalla visione retributiva della giustizia penale è stato il positivismo criminologico: ma la non accettabilità dei suoi presupposti teorici e delle sue stesse traduzioni storiche ha finito, paradossalmente, per consolidare l'ancoramento culturale alle tesi retribuzionistiche. È ben noto, infatti, come il positivismo classico negasse in radice il valore più tipico, tutto sommato, del moderno, su cui convergono l'umanesimo cristiano e quello laico, vale a dire l'*autonomia* della persona umana (quel valore, lo sia detto per inciso, che riesce tuttora a fare da argine nella nostra cultura a certe sbrigative conclusioni riduzionistiche che si vorrebbero derivare, non di rado, dal contributo delle neuroscienze). Per cui, secondo il positivismo, chi delinque è un individuo anomalo, condizionato da fattori deterministici di ordine biologico, psicologico o sociale: un individuo pericoloso che dovrebbe soggiacere passivamente a interventi di natura terapeutica (non più pene, ma c.d. misure di sicurezza) volti a contrastare, ove possibile, tali fattori, *rieducando* – secondo una famosa espressione – *i rieducabili* e *neutralizzando* (senza limiti temporali) *i non rieducabili*.

Appare evidente, peraltro, che una simile impostazione non risulta affatto di garanzia per il destinatario dell'intervento sanzionatorio, ponendolo nel totale dominio dei pubblici poteri: e non è un caso che al positivismo abbiano fatto ampio riferimento nel secolo scorso, specie in materia penale, gli ordinamenti giuridici propri dei regimi totalitari. Così che solo parlare di *rieducazione* è stato visto da molti, ancor in anni recenti, come un cedimento, sul piano filosofico, a un'immagine dell'essere umano non più fondata sulla capacità di compiere scelte *libere* e, sul piano politico, a impostazioni materialistiche tipiche, in particolare, dell'ideologia marxista. Ravvisando, per converso, nell'idea di retribuzione il presidio di una salvaguardia teorica dell'idea di libero arbitrio e, *a fortiori*, della dignità di ciascun individuo quale soggetto responsabile in rapporto allo Stato.

Quando più sopra, tuttavia, s'è parlato di una prevenzione (generale e speciale) *reintegratrice* non lo si è fatto negando la capacità di

libertà dell'individuo o avallando il ricorso a strumenti di manipolazione psicologica del condannato, bensì nella consapevolezza per cui ogni essere umano, quale pure sia stato il suo vissuto pregresso, mantiene la capacità di compiere scelte libere nuove, ove una disponibilità altrui verso di esse rimanga aperta.

Può dirsi, di conseguenza, che il riferimento alla libertà del volere viene inteso:

– come *libertà riferita al passato* – onde giustificare il punire *inchiodando* l'autore di un fatto illecito a una sua scelta che si assume, senza riserve, autonoma (salvi solo i casi in cui si ritenga di dover riconoscere un difetto dell'imputabilità) – nell'ambito della visione retributiva;

– come *libertà negata nel positivismo*;

– come *libertà riferita al futuro* – cioè come una libertà da riconquistare rispetto a un passato che ha conosciuto esperienze negative e pertanto, in una certa accezione, di non-libertà – nell'ambito della prevenzione reintegratrice e, in genere, della *restorative justice*.

Al positivismo deve comunque riconoscersi, nondimeno, di aver inaugurato l'interesse moderno per lo studio dei fattori e dei contesti che favoriscono la criminalità, come pure di aver aperto a una nozione dell'intento rieducativo non più di ambito meramente interiore (secondo la finalità c.d. medicinale della tradizione canonistica, che i sistemi penalistici statuali hanno tradotto nell'idea equivoca dell'emenda attraverso la sofferenza), bensì intesa come restituzione a una vita sociale non più segnata dall'agire criminoso.

9. LE TENDENZE MODERNE DELLE POLITICHE SANZIONATORIE IN MATERIA PENALE

Nei decenni immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale la riforma dei sistemi penali non è stata intesa come modifica dei criteri di comminazione e inflizione delle pene, ma si è limitata a teorizzare (e solo assai parzialmente ad attuare) una trasformazione in senso rieducativo della permanenza in carcere (salvo il fatto importante della rinuncia progressiva e tuttora, com'è ben noto, incompiuta alla pena di morte). Non s'è messo in discussione, pertanto, il modello retributivo della giustizia con riguardo alla condanna, rimanendo ferma, a tal fine, la centralità del ricorso al carcere

in quanto strumento sanzionatorio facilmente correlabile nella sua durata a una dosimetria, secondo la logica della corrispettività, di carattere addirittura aritmetico. Di questo indirizzo l'approdo forse più compiuto, sul piano dei principi, è costituito proprio dal nuovo ordinamento penitenziario italiano del 1975 (in seguito, ovviamente più volte modificato), il cui aspetto di maggior interesse, peraltro, è dato dall'apertura, come diremo, alla possibilità, non certo automatica, di una trasformazione della condanna, in sede esecutiva, secondo modalità semidetentive o non più detentive.

Sul piano internazionale, peraltro, si è assistito dagli inizi degli anni ottanta, nel secolo scorso, a un revival del conservatorismo penale, motivato almeno in modo ufficiale (hanno inciso, in realtà, determinati trend di carattere politico) con riguardo all'insuccesso, ampiamente constatabile, della rieducazione attraverso il carcere. Così che s'è utilizzata la crisi dell'istituzione penitenziaria per dichiarare la crisi dell'orientamento risocializzativo e per riesumare la classica riconduzione del punire detentivo a logiche di mera retribuzione o intimidazione. Non senza il comparire di terminologie inedite, come quella propria degli indirizzi che hanno dato spazio all'elaborazione di un c.d. *diritto penale del nemico* (anche nella più blanda versione nostrana degli orientamenti c.d. *securitari*, peraltro svincolati da qualsiasi riscontro obiettivo di un aumento – non constatabile – dei tassi di criminalità comune).

Nel contempo, tuttavia, è andata ovunque diffondendosi per la prima volta, pur senza costituire, beninteso, un'inversione di tendenza acquisita (ma è comunque un fatto di portata storica), l'idea che ai fatti illeciti si possa rispondere in modo diverso da quello di una corrispettività retributiva, vale a dire secondo una logica *progettuale*, piuttosto che di ritorsione: qual è la logica sottesa alla nozione di *restorative justice* (cioè di giustizia riparativa o forse, meglio, *restaurativa*).

10. L'ESIGENZA DI RIFORMA DEL SISTEMA PENALE «CARCEROCENTRICO» ITALIANO E L'ALTERNATIVA DI UNA RISPOSTA AL REATO CONCEPITA (NON COME CORRISPETTIVO MA) COME «PROGETTO»

Simile sensibilità non è ancora penetrata nel sistema penale italiano se non marginalmente attraverso l'istituto della *messa alla*

prova: utilizzabile, nell'ambito penale minorile, in alternativa all'iter ordinario del processo attraverso una scelta discrezionale del giudice e, nel diritto penale degli adulti, rispetto a una piccola fascia di reati meno gravi, su richiesta dell'imputato. Un istituto che si sostanzia nella definizione di un programma di impegni, anche a contenuto riparativo, seguito dai servizi sociali, il cui corretto espletamento consente di non pervenire alla condanna dell'imputato e, pertanto, di rinunciare a infliggere la pena: a infliggere, cioè, un *quantum* di detenzione (salvo i pochi casi in cui può condannarsi a sola pena pecuniaria) concepito in termini di corrispettività rispetto al reato commesso.

Sebbene, pertanto, la Corte costituzionale abbia rimarcato che la finalità rieducativa di cui all'art. 27, terzo comma, Cost. dovrebbe caratterizzare la pena non soltanto nel momento esecutivo, ma anche in quello della sua determinazione legislativa e in quello della sua inflizione giudiziaria, la condanna applicata dal giudice penale al termine del processo non costituisce un *progetto* che assuma significato per la persona cui è rivolta, né per il suo rapporto con la società e con l'eventuale vittima, bensì soltanto una rappresentazione aritmetica della gravità ascritta al fatto colpevole, attraverso la durata del danno costituito dalla privazione della libertà.

La persona dell'autore di reato, in sostanza, *non conta* al momento della condanna (salvo, come si accennava, che sia ritenuta non imputabile o semi-imputabile). Del resto, ai sensi dell'art. 220, secondo comma, cod. proc. pen., non possono essere disposte perizie sulla personalità o sul carattere dell'imputato: norma sì intesa a evitare condizionamenti circa il giudizio in merito ai fatti e alle responsabilità (problema peraltro superabile attraverso profili di c.d. bifasicità valutativa), ma rivelatrice, pur sempre, del carattere retributivo che assume la condanna. Dal che deriva, fra l'altro, l'impossibilità di qualsiasi profilo dialogico del processo, ovviamente nemmeno ipotizzabile ove si prospetti la mera inflizione di un danno.

Il nostro sistema sanzionatorio penale rimane dunque incentrato sulla condanna pressoché esclusiva al carcere, prevedendo solo dopo la sua pronuncia il ricorso a strumenti *sospensivi*, *sostitutivi* o *alternativi* che evitino, in tutto o in parte, un'esecuzione della pena in forma effettivamente detentiva:

Il nostro sistema sanzionatorio penale rimane incentrato sulla condanna pressoché esclusiva al carcere

strumenti che rispondono a finalità di risocializzazione (o, quantomeno, di non desocializzazione) del condannato, ma la cui gestione legislativa è stata ampiamente motivata, in pratica, da esigenze di contrasto del sovraffollamento penitenziario. Si potrebbe parlare, dunque, di un sistema per così dire *a clessidra*: tutti i reati confluiscono nella condanna a una pena detentiva salva la possibilità, *solo dopo la condanna*, di una certa diversificazione della pena applicata in concreto. Col rischio che l'opinione pubblica non consideri gli strumenti richiamati come *strategici* dal punto di vista preventivo, percependone invece l'utilizzo quale mera rinuncia, per motivi contingenti o solo umanitari, ad applicare la pena *giusta* (e presunta efficace), in quanto fissata al momento della condanna.

Vi è pertanto l'esigenza che possa procedersi finalmente a diversificare il sistema stesso delle sanzioni applicabili in sede di condanna (e delle condotte riparative in grado di permettere una definizione anticipata del processo)⁷, quale effetto del passaggio da una logica di risposta al reato in termini di corrispettività, a una logica di risposta al reato in termini di *progetto*: soprattutto attraverso modalità sanzionatorie di carattere *prescrittivo*, intorno alla cui definizione, fra l'altro, potrebbero recuperarsi quei profili di dialogo tra ordinamento giuridico e agente di reato che assumono un'importanza fondamentale, nel senso precedentemente indicato, a fini di prevenzione. Non trascurando altresì di considerare come solo nell'ambito di una risposta al reato concepita in tal senso possa assumere rilievo, in una prospettiva che potremmo definire *biunivoca*, anche l'impegno sociale a restituire opportunità verso tanti condannati che hanno vissuto condizioni di deprivazione nei vari contesti della loro esistenza pregressa.

Nel contempo, e recuperato progressivamente il ruolo di *extrema ratio* del ricorso al carcere, si tratterebbe di rivitalizzare l'orientamento risocializzativo anche verso chi risulti sottoposto, spesso per periodi non brevi, a un'effettiva reclusione. Evitando che l'interesse verso una prevenzione *reintegratrice* finisca per essere riferito soltanto a nuove forme sanzionatorie, così da abbandonare il carcere al ruolo di contenitore finalizzato a meri intenti neutralizzativi di

7 Cfr. *amplius* L. EUSEBI, *Riforma penitenziaria o riforma penale?*, in *Diritto penale e processo*, 2015, 11, pp. 1333 ss.

medio o lungo periodo: con il che, tuttavia, si rinunciarebbe alla peculiare efficacia (anche) generalpreventiva di percorsi i quali abbiano conseguito un effettivo affrancamento del detenuto da esperienze antecedenti in contesti criminali di rilevante gravità. Rimane in ogni caso aperto il problema stesso dell'ergastolo, specie con riguardo alla forma c.d. *ostativa*, che opera una presunzione insuperabile di non avvenuta rieducazione rispetto al condannato per determinate categorie di reati il quale non renda una collaborazione tuttora utile alla giustizia: con preclusione, in tal caso, dell'accesso ai c.d. benefici penitenziari (le *misure alternative*) e, dunque, a qualsiasi possibilità di uscita anche solo temporanea dal carcere o di accesso al fine pena (dopo cinque anni di libertà vigilata a seguito di liberazione condizionale) da parte dell'ergastolano.

Non vanno pertanto sottovalutati, onde scongiurare arretramenti, i principi stessi che si pongono alla base dell'ordinamento penitenziario, sintetizzabili *a*) nella centralità del c.d. trattamento rieducativo individualizzato (il termine *trattamento* è di certo obsoleto e perfino equivoco, ma ciò che conta è la sostanza); *b*) nella possibile *flessibilizzazione* della pena detentiva – sia con riguardo alla *durata*, sia con riguardo alla *modalità* di esecuzione – in rapporto all'evolversi del *trattamento*, attraverso l'applicabilità delle *misure alternative*; *c*) nell'istituzione di servizi sociali relativi all'amministrazione della giustizia, con il compito di seguire il *trattamento* in carcere e l'esecuzione delle *misure alternative* (servizi fondamentali per la diversificazione del sistema sanzionatorio, eppure in costante sofferenza per carenze di risorse e di organico); *d*) nella *giurisdizionalizzazione* della fase di esecuzione della pena attraverso un nuovo settore della magistratura penale (costituita dal magistrato e dal tribunale di sorveglianza), che presiede, fra l'altro, all'applicazione delle misure alternative, ma è altresì deputato a decidere su reclami (anche in sede giurisdizionale) proposti dal detenuto a salvaguardia dei propri diritti; *e*) nella previsione di forme di presenza della società in carcere (per esempio, attraverso il volontariato) e del detenuto nella società (per esempio, date certe condizioni, attraverso i *permessi premio*, l'ammissione al *lavoro esterno* o il coinvolgimento a richiesta del medesimo detenuto in attività socialmente utili).

Né può essere dimenticata l'inaccettabile carenza della possibilità per i detenuti di poter accedere ad attività di lavoro qualificanti ai fini del reinserimento nella società e remunerate in modo dignitoso.

11. LA PORTATA EPOCALE DELL'APERTURA ALLA PROSPETTIVA DELLA
«RESTORATIVE JUSTICE»

La forma di risposta al reato più avanzata nell'ambito della *restorative justice*, e più chiaramente antitetica rispetto al modello della giustizia retributiva, è offerta, peraltro, dalla *mediazione penale*, tra l'imputato e la parte offesa (o un soggetto esponenziale, comunque, dei beni aggrediti)⁸.

Se infatti, come s'è detto, un'evoluzione in senso prescrittivo delle sanzioni penali potrebbe consentire il recupero di un dialogo con l'autore del reato relativamente alle caratteristiche della risposta sanzionatoria, attraverso la *mediazione penale* si rende possibile recuperare quel dialogo già nell'ambito temporale del processo (attraverso una sospensione del medesimo), con riguardo al reato stesso: anticipandosi la *rielaborazione critica* di quest'ultimo, cui oggi si attribuisce rilievo solo nella fase esecutiva della pena (*ex art. 27, primo comma, d.P.R. n. 230/2000*), al momento del processo. Il che equivale ad anticipare il più possibile gli effetti di prevenzione generale reintegratrice e di risocializzazione cui dovrebbe mirare l'intervento penale.

La procedura in esame permette, infatti, una riflessione e una discussione tendenzialmente aperte a verità sul fatto criminoso, in quanto ciò che, nel suo ambito, viene ammesso o asserito dalle parti coinvolte non costituisce oggetto di relazione al giudice ad opera dei mediatori (così che non ne risulta violato il principio *nemo tenetur se detegere*): questi ultimi, piuttosto, offriranno al giudice una valutazione circa la validità dell'iter rielaborativo dei fatti e del grado di recuperata responsabilizzazione, da parte dell'imputato, che se ne può evincere, e ciò anche in rapporto agli impegni riparativi (non riducibili al risarcimento del danno) che l'imputato medesimo abbia proposto ed attuato.

Il giudice, di conseguenza, potrà ritenere rilevante l'avvenuta

8 Cfr., per tutti, G. MANNOZZI - G. LODIGIANI, *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, Giappichelli, Torino 2017; G. MANNOZZI - G. LODIGIANI (a cura di), *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Il Mulino, Bologna 2015; L. EUSEBI (a cura di), *Una giustizia diversa. Il modello riparativo e la questione penale*, Vita e Pensiero, Milano 2015.

mediazione ai fini di un'estinzione del reato, come può accadere, in Italia, nel caso espressamente previsto di un ricorso alla medesima entro l'ambito della *messa alla prova* concernente imputati adulti o, comunque, nel caso di una *messa alla prova* minorile (v. *supra*). Ma nulla vieta che in futuro essa possa assumere rilievo rispetto a qualsiasi reato, venendo a costituire un fattore significativo, in genere, rispetto alla configurazione definitiva della risposta sanzionatoria. Tenuto conto del fatto che simile strumento non si è imposto all'attenzione internazionale con riguardo ai reati minori, bensì, al contrario, proprio con riguardo ai crimini più gravi (si pensi alle commissioni *Verità e riconciliazione* del Sudafrica): secondo la percezione ancor più bruciante, rispetto ad essi, dell'inerzia di una ritorsione retributiva (quale sarebbe il corrispettivo di un genocidio?).

Si consideri, peraltro, che l'iter mediativo non costituisce affatto uno strumento orientato verso un'improponibile *privatizzazione* della giustizia penale, come del resto attesta l'esigenza di un vaglio giudiziario dei suoi esiti: posto che quanto grazie ad essa può conseguirsi assume un ben preciso rilievo, già più sopra lo si evidenziava, ai fini della stessa prevenzione *generale*. Ciò, tuttavia, non deve distogliere dal considerare che tale iter risulta estremamente significativo, in genere, anche per la vittima del reato, la cui esigenza più profonda sta nel fare verità, possibilmente non soltanto in un senso storico-fattuale, sull'accaduto e nel vederne riconosciuta l'ingiustizia: esigenza la quale trova la risposta più credibile ove simili esiti possano realizzarsi attraverso lo stesso autore del reato. Laddove, invece, una risposta di mera ritorsione, ancorché giudiziaria, rischia di vittimizzare una seconda volta chi già abbia sofferto per il reato, rendendolo persona esistenzialmente assorbita dall'attesa di un contrappasso che non può pacificare. Fino all'esito dell'ulteriore vittimizzazione rappresentata dalla ricerca del consenso politico attraverso norme penali demagogiche e tutt'altro che efficaci in termini preventivi, proposte all'opinione pubblica nel nome di chi, purtroppo, sia stato colpito dal dolore conseguente al realizzarsi di un fatto penalmente significativo.

*Marco
Bouchard*

Vittime e giustizia riparativa. Agli albori della giustizia riparativa in Italia

AGLI ALBORI DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA IN ITALIA

Agli inizi degli anni '90 del secolo scorso – quando si cominciò a sperimentare in Italia qualche tentativo di giustizia riparativa nella giustizia minorile – il termine riparazione indicava gli aspetti esteriori, materiali, calcolabili dell'esito di un percorso reo-vittima fondato sul lavoro della loro reciproca conoscenza. Delle esperienze straniere (francesi, americane, tedesche, austriache) che venivano studiate l'elemento più sorprendente e più convincente era rappresentato dalla possibilità di creare – nel corso del procedimento – un contatto diretto tra l'offeso e la persona accusata. Infatti il coinvolgimento della vittima era precluso dal codice italiano di procedura penale minorile, a causa di una comprensibile e giustificata concezione 'puerocentrica': il legislatore dell'epoca era persuaso che la presenza della vittima e delle sue pretese potesse distrarre il processo dalla sua funzione tipica di accertamento di un fatto e d'intervento sulla personalità del minorenne accusato.

Per questo il 'verbo' era quello della mediazione e non della riparazione.

Jean François Six, uno dei profeti della mediazione moderna in Francia, un prete e teologo cattolico diceva: «non bisogna fissarsi sul risultato della mediazione, l'importante è averci comunque provato».

Solo col tempo i due termini – mediazione e riparazione – hanno cercato di trovare un raccordo più maturo e anche in Italia, oggi, si parla ormai di giustizia riparativa come di un grande cesto capace

di contenere molteplici modalità e metodi 'riparativi'.

La citazione di un uomo di chiesa non è casuale. Lo stesso termine giustizia riparativa ha un'evidente ascendenza religiosa (in realtà la pianta del diritto ha indubbie radici di ordine sacro e, dunque, sacerdotale).

Il termine originale inglese «restorative justice» dovrebbe essere stato coniato in occasione di un articolo scritto nel 1977 dal criminologo Albert Eaglash: pare che Eaglash si sia ispirato ad un testo di Heinz Horst Schrey, *The Biblical Doctrine of Justice and the Law*, pubblicato dalla Division of Studies, World Council of Churches by SCM Press nel 1955.

La giustizia riparativa nasce al di fuori – o meglio al limitare – del sistema giudiziario

Lo preciso per ribadire che la giustizia riparativa nasce al di fuori – o meglio al limitare - del sistema giudiziario (il primo esperimento di Kitchner in Ontario nel 1974 è stato realizzato da due assistenti sociali mennoniti – cioè protestanti – incaricati di progettare una pena alternativa).

La giustizia riparativa si presenta dunque con un elevato contenuto etico di non facile armonizzazione con la giustizia procedurale tipica della storia giuridica occidentale degli ultimi settant'anni.

UNA NUOVA ATTENZIONE VERSO LA VITTIMA

A distanza di ormai oltre venticinque anni dall'interessamento iniziale verso la giustizia riparativa mi sono, però, convinto, che l'elemento fondamentale del discorso riparativo è rappresentato dalla vittima.

Gli ordinamenti contemporanei, formati negli ultimi due secoli in tutto il mondo – pur nelle diverse tradizioni culturali e giuridiche – riconoscono un ruolo e dunque dei precisi diritti alla vittima in quanto persona danneggiata e, dunque, abilitata a pretendere restituzioni, risarcimento e, in senso lato, riparazione. Normalmente, nei paesi occidentali, questo diritto viene esercitato davanti ad un giudice civile. In Italia e altrove c'è l'ulteriore possibilità di chiedere restituzioni, risarcimento e riparazione anche al giudice penale che

dovrà decidere non solo della responsabilità penale dell'accusato ma anche delle richieste economiche della vittima.

Per il resto, salvo casi eccezionali, la vittima non è un protagonista del processo penale. È lo Stato che impersona e si sostituisce alla vittima per stabilire come sono andati i fatti, se deve essere irrogata una pena e quale pena.

Al di là delle pretese economiche, dunque la vittima è essenzialmente un soggetto passivo del fatto e del processo. È tutt'al più un mezzo di prova attraverso la testimonianza che è chiamata a rendere davanti al giudice.

Negli ultimi 40 anni la vittima è però diventata, rapidamente, una protagonista della scena sociale, istituzionale e processuale. Anzi i processi penali sono diventati uno scenario frequentemente utilizzato dalle vittime – soprattutto dalle vittime collettive – per pretendere una diversa attenzione da parte dello Stato e un diverso ruolo anche all'interno del processo penale.

Questo protagonismo è stato ben registrato dalle regole internazionali e, in particolare, dagli strumenti normativi dell'Unione europea.

Fin dagli anni sessanta alcuni paesi europei si preoccuparono di tutelare il diritto della vittima ad essere risarcita per i reati più gravi con autore ignoto o privo di reddito. Gli Stati iniziarono a offrire ai loro cittadini, oltre a servizi di natura assistenziale, delle forme di indennizzo. Sulla spinta degli Stati più sensibili il 24 novembre 1983 venne aperta alla firma dal Consiglio d'Europa una Convenzione relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti entrata in vigore il 1 febbraio 1988. L'Italia, a dire il vero, non l'ha mai firmata.

Sul piano più strettamente risarcitorio il legislatore comunitario è approdato finalmente alla Direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato che (considerando n. 6) e si è pertanto previsto di istituire «in tutti gli Stati membri un meccanismo di indennizzo» (considerando n. 7) in modo che i cittadini europei si sentano garantiti non solo nel proprio Stato di residenza ma anche quando si trovino in uno Stato diverso dell'Unione europea.

L'attenzione dei paesi europei e dell'Unione europea non si è limitata agli aspetti 'economici' delle conseguenze del crimine ma si è orientata ad assicurare alle vittime precisi diritti alle cure e alla partecipazione al processo.

Risale al 1985 la prima Raccomandazione (R (85) 11) adottata dal

Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea sulla posizione della vittima nel quadro del diritto penale e della procedura penale: ma la raccomandazione è un atto persuasivo privo di efficacia cogente.

È stata invece molto più incisiva la Decisione quadro del 15 marzo 2001 relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale. In questo atto troviamo la base di tutti i principi, i diritti e gli istituti giuridici che caratterizzano la Direttiva 2012/29/UE, oggi in vigore.

L'Europa, questo bisogna riconoscerglielo, ha perseguito, in modo consapevole una strategia che negli anni più recenti si è fatta stringente per garantire piena tutela alle vittime di reato indipendentemente dalla loro cittadinanza e dal luogo del commesso reato.

La Direttiva 2012/29/UE si colloca, dunque, all'interno di questo quadro normativo europeo e, dal punto di vista programmatico delle politiche europee, rientra nella previsione della cd. road map – tabella di marcia – adottata a Budapest il 10 giugno 2011 con una risoluzione del Consiglio europeo che indica le varie tappe da affrontare per una migliore assistenza e protezione delle vittime di reato sia all'interno che al di fuori del procedimento penale.

Si tratta di una Direttiva europea ovvero di un atto normativo che a differenza della Decisione quadro (che non esiste più come modello normativo europeo) e a determinate condizioni può (anzi: deve) essere immediatamente applicata negli Stati membri. In altri termini: anche se lo Stato membro non si adegua con un atto legislativo che dia attuazione alla Direttiva quest'ultima può essere immediatamente applicata: non solo dal giudice chiamato ad applicarla ma anche dalle pubbliche amministrazioni chiamate in causa dalla Direttiva e dai pubblici funzionari che la debbono conoscere.

LA DIRETTIVA 2012/29/UE: UNA CONCEZIONE OLISTICA DELLA VITTIMA

La direttiva ci invita innanzitutto a parlare della vittima del reato in generale, non di particolari tipi di vittime o di particolari reati. È importante comprendere questo cambio di prospettiva: la direttiva non propone un'attenzione particolare alle persone fragili o vulnerabili che occasionalmente o frequentemente sono vittime di reato e che necessitano di attenzione per la loro intrinseca fragilità. La diret-

tiva propone una cultura del rispetto verso le vittime a prescindere dalla loro condizione 'di base' e che vivono un'esperienza vittimaria meritevole in quanto tale di cura.

Ciò non significa che le vittime debbano essere trattate tutte allo stesso modo.

Il diritto nazionale e internazionale si preoccupa da tempo di particolari vittime di reato per la loro intrinseca vulnerabilità (ad es. i minori) o per le funzioni svolte (vittime del dovere) o di vittime di particolari reati (ad es. la tratta).

È invece molto recente l'attenzione dedicata alla vittima di reato in sé stessa. Le ragioni sono molteplici ma ci sono due spiegazioni che mi sembrano importanti: nella società di fine secondo millennio e inizio terzo millennio *il rischio vittimario si è certamente esteso*, appartiene quasi alla fisiologia del vivere quotidiano: siamo diventati tutti obiettivi sensibili, dal reato predatorio alla truffa online, dall'atto terroristico al disastro ambientale; per contro è altrettanto *diffusa e penetrata la consapevolezza che le persone vittime di un reato hanno dei diritti in ordine alla loro sicurezza*. Di più: nella società di relativo benessere alla quale apparteniamo il bisogno di sicurezza non riguarda solo la sopravvivenza ma la qualità stessa della nostra vita. Il bisogno di sicurezza e i relativi diritti si sono fatti più sofisticati ma non meno intensi. Ciò significa che a pretendere sicurezza e a sentirsi vittime anche solo potenziali non sono solo le persone potenzialmente fragili (minori, anziani, donne) ma anche le persone potenzialmente forti.

La scommessa di guardare al delitto dal punto di vista della vittima sta proprio nello sviluppare un diverso modo con il quale possiamo affrontare il reato stesso. Dal punto di vista della vittima il reato è una realtà molto più complessa di quanto ce la fa credere il punto di vista dell'autore che è poi il punto di vista del diritto penale classico e che consiste nell'analisi di una corrispondenza tra una fattispecie astratta e una concreta. Dal punto di vista dell'autore il reato è un fatto che vede la persona accusata al cospetto di un'autorità pubblica interessata a punire; dal punto di vista della vittima è un fatto che vede l'offeso all'interno di una rete di relazioni che dovrebbero proteggerlo e che hanno fallito nel loro compito.

*L*a scommessa di guardare al delitto dal punto di vista della vittima sta nello sviluppare un diverso modo di affrontare il reato stesso

ANALISI DELLA DIRETTIVA

La definizione di vittima

L'impiego di un termine 'generico' – vittima – permette di affrontare tutte le differenze che ci sono tra i diversi ordinamenti giuridici degli stati membri nella definizione della persona che subisce delle conseguenze dannose dal crimine; dall'altra però consente di attribuire volutamente al reato un significato più ampio di quello che insegnato nella tradizione del diritto penale. Inoltre: poiché la risposta al crimine centrata sull'autore ha rivelato tutti i suoi limiti si sono affacciate delle strategie più attente a interventi riparativi e di cura verso le vittime.

Il principio della ricerca della risposta individualizzata

La direttiva è attraversata dal principio fondamentale della ricerca di una risposta individualizzata al crimine *anche* per la vittima.

Questo principio anima i due obiettivi della direttiva:

- garantire alle vittime informazione, assistenza e protezione adeguate, anche a prescindere dall'esistenza di un accertamento penale;
- offrire alla vittima la possibilità di partecipare fattivamente in quanto soggetto di diritti al procedimento penale.

Mentre *le garanzie di informazione, assistenza e protezione adeguate non ammettono difformità di trattamento tra Stato e Stato e tra vittime appartenenti a stati diversi, le modalità di partecipazione della vittima al procedimento penale possono variare a seconda dello Stato competente a procedere per il reato commesso*. Ad es: la possibilità data alla vittima di impugnare la decisione della pubblica accusa di non esercitare l'azione penale non è imposta dalla direttiva ma è rimessa a quanto prevede il diritto nazionale.

Il principio della risposta individualizzata informa il catalogo dei diritti della vittima di reato.

Gli obiettivi vengono raggiunti, infatti, attraverso il riconoscimento di specifici diritti: all'informazione, all'assistenza, alla partecipazione al processo e alla protezione.

Il diritto all'informazione

Fin dal primo contatto con l'autorità competente (non necessariamente la polizia giudiziaria ma soprattutto la polizia giudiziaria) la

vittima deve ricevere dall'autorità competente, senza indebito ritardo e affinché possa accedere ai diritti previsti dalla direttiva, tutta una serie di informazioni: sul tipo di assistenza anche specialistica, sulle procedure per la presentazione di una denuncia, come ottenere protezione, sull'assistenza legale, sull'accesso al risarcimento, sul diritto alla interpretazione e alla traduzione, sulle procedure previste nello stato competente per il reato commesso, sui servizi di giustizia riparativa, sul rimborso delle spese.

La direttiva ha previsto, inoltre, una serie di obblighi informativi di stretta competenza dell'autorità giudiziaria che deve necessariamente coordinarsi con la polizia e giudiziaria e le autorità penitenziarie. L'Italia, sotto questo aspetto, ha fatto immediata applicazione della direttiva inserendo nel codice di procedura penale l'art. 90 ter c.p.p. (come introdotto dal d.l.vo 212/2015 ma limitatamente ai delitti commessi con violenza alla persona) secondo cui la vittima deve essere informata della scarcerazione o dell'evasione della persona accusata o condannata così come deve essere informata delle eventuali misure di protezione in suo favore.

Sull'autorità giudiziaria gravano poi tutta una serie di obblighi di interpretariato e traduzione degli atti che è davvero difficile comprendere come potranno essere effettivamente assolti di fronte a una totale mancanza di risorse e di fantasia nell'apprestare mezzi utili a garantire una buona comprensione dell'attività giudiziaria per le vittime.

Il diritto all'accesso ai servizi di assistenza alle vittime

La Direttiva ha due cuori: un cuore operativo e un cuore etico.

Gli artt. 8 e 9 della Direttiva sono un po' il cuore operativo della protezione delle vittime perché impongono agli Stati l'istituzione di servizi per l'assistenza alle vittime. Questi servizi devono essere *specifici* (cioè dedicati solo alle vittime e non, ad es., agli sfrattati), *riservati* e *gratuiti* (non necessariamente pubblici ma gratuiti). Devono essere disponibili prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale.

Si vuole che l'autorità competente di fronte alla quale è stata presentata la denuncia indirizzi la vittima verso questi servizi specifici.

Sono servizi di orientamento, di informazione e anche di sostegno, di cura verso la persona: offrono informazioni, consigli e assistenza sui diritti delle vittime anche per l'accesso ai sistemi nazionali di

risarcimento (che in Italia sono limitati ad alcuni tipi di vittime) e per la preparazione al processo; informazioni sui servizi specialistici; sostegno emotivo e psicologico; consigli su aspetti economici e pratici; consigli relativi al rischio e alla prevenzione di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazioni e ritorsioni.

Gli operatori di questi servizi devono dunque conoscere la mappa dei servizi pubblici, delle risorse disponibili sul territorio, avere delle conoscenze giuridiche e psicologiche.

I servizi devono poter assicurare laddove necessario *una sistemazione temporanea in un luogo sicuro e un'assistenza integrata per particolari tipi di vittime* (violenza sessuale, di genere ecc...).

La costruzione di questo tipo di servizi è compito piuttosto arduo in Italia che non dispone di una rete nazionale di servizi di assistenza alle vittime installate da tempo in Gran Bretagna (1974), Germania Ovest (1975), Francia (1985), Portogallo (1990), Spagna (1995).

I diritti di partecipazione al procedimento penale

La direttiva si preoccupa di garantire il diritto delle vittime ad essere sentite nel corso del processo penale, di poter chiedere il riesame della decisione di archiviare il procedimento, di disporre di una difesa tecnica gratuita e di ottenere il risarcimento dei danni senza discriminazioni fondate sull'appartenenza ad un diverso stato membro.

Bisogna anche qui riconoscere che l'Italia dispone di una buona attrezzatura processuale con una certa ampiezza di diritti riconosciuti alla vittima in quanto tale o nelle vesti di parte civile che si sia costituita per ottenere il risarcimento dei danni da reato.

I diritti alla protezione

La protezione delle vittime ha essenzialmente due aspetti: uno riguarda la dimensione esterna, l'altro quella interna al processo. In ogni caso si tratta di prendere in considerazione il rischio di vittimizzazione reiterata e secondaria.

La questione è che l'offesa può ripresentarsi nella vita della vittima sia perché il fatto in concreto si ripete o vi è un rischio che si ripeta sia perché riportarlo alla luce, attraverso il ricordo e il racconto, con modalità scorrette può costituire fonte di una nuova offesa.

In questa impostazione si riconosce una *nuova soggettività alla vittima* che non solo non deve essere lasciata sola e deve essere

considerata a parti intere nella sua vita di relazione esterna al processo ma deve essere rispettata anche come pieno soggetto di diritti all'interno del processo.

– Le misure di protezione esterne

Per quanto riguarda *le misure che impediscono all'autore del fatto la reiterazione della condotta* ci sono ovviamente le misure cautelari, pre-cautelari e provvisorie di sicurezza. Sono invece eccezionali le misure di protezione a disposizione diretta dell'autorità di pubblica sicurezza (come l'ammonimento per il reato di atti persecutori).

– Le misure di protezione interne al processo

Il processo non è fonte di pregiudizio solo per l'accusato ma anche per la vittima e non solo per la vittima costituzionalmente fragile ma per chiunque si possa trovare in quella condizione.

Per questo l'autorità giudiziaria e di polizia dovrebbero creare le condizioni necessarie per evitare i contatti non necessari tra la vittima e l'autore del fatto; che il numero delle audizioni della vittima sia limitato al minimo; che la vittima possa essere accompagnata da persona di sua fiducia; che le visite mediche siano limitate allo stretto indispensabile.

E queste sono prescrizioni che valgono per tutte le vittime indipendentemente dalla loro particolare vulnerabilità.

Quando ricorrono esigenze specifiche di protezione la vittima deve essere sentita in locali adatti; deve esserci la presenza di operatori formati per una corretta audizione; come nel caso di violenza sessuale dovrebbe essere garantita la presenza di operatori dello stesso sesso; deve essere evitato il contatto visivo tra accusato e vittima; deve essere reso disponibile un servizio di videoconferenza; deve essere vietato il ricorso a domande sulla vita privata della vittima non connesse al reato; deve essere possibile il processo a porte chiuse.

Nel rapporto tra vittima e processo penale c'è una preoccupazione che non è solo di proteggere la vittima ma anche quella di garantire autenticità e genuinità al racconto della vittima. C'è qui un aspetto narrativo con il quale la giustizia penale del XXI secolo dovrebbe fare i conti perché oggi questo aspetto narrativo della ricostruzione giudiziaria dei fatti è altamente compromesso da tecniche procedurali che uccidono l'autenticità e la genuinità dei racconti. Le tecniche procedurali sono state costruite per realizzare il principio

garantista di formazione della prova nel contraddittorio delle parti e con il metodo scientifico della falsificabilità dell'ipotesi d'accusa. Occorrerebbe trovare un non facile punto d'equilibrio tra le esigenze difensive dell'imputato volte a scongiurare qualunque forma di giustizia sostanzialista e quelle altrettanto potenti (perché fondanti il senso della giustizia stessa) della completa e piena rappresentazione del dolore della vittima.

La frizione tra protezione della vittima e diritti della difesa è una

La frizione tra protezione della vittima e diritti della difesa è una delle questioni più delicate

delle questioni più delicate. Lo si capisce facilmente: il racconto reso da una vittima fatto ad un operatore di polizia dello stesso sesso e con l'assistenza di una persona di fiducia può certamente agevolare la verbalizzazione dei fatti ma se non è reso nel contraddittorio con l'accusato e il suo

difensore ha ben poco valore.

Il cuore etico della direttiva sta nel *modo con il quale si cerca di realizzare il diritto alla protezione della vittima sia rispetto ai pericoli esterni al processo sia rispetto a quelli interni alla procedura giudiziaria.*

Ciò significa che la vittima può essere concretamente protetta a condizione che possa essere correttamente valutato il rischio di vittimizzazione secondaria e reiterata.

Sulla valutazione del rischio esiste ormai una corposa letteratura che si è formata soprattutto sull'esperienza della violenza di genere e sulla violenza domestica. Ci sono addirittura dei protocolli nella raccolta di notizie sulla situazione della vittima (sia da parte delle forze dell'ordine sia da parte dei servizi sociali) che permetterebbero di diagnosticare questo rischio in base a tabelle non particolarmente complicate. Si tratta di valutazioni estremamente utili per l'adozione di provvedimenti da parte dell'autorità di polizia e dell'autorità giudiziaria.

Ed è ovvio che questo tipo di analisi è funzionale soprattutto all'adozione di misure di protezione sul versante esterno al processo.

Come debba avvenire questa valutazione – quali siano i criteri valutativi – è questione tutta da inventare e speriamo che le Regioni, le Amministrazioni locali si adeguino alla direttiva superando le attuali incertezze.

Il problema, però, è capire non solo 'come' va fatta la valutazione ma anche 'chi' la deve fare.

Sulla base della Direttiva io ritengo che la valutazione debba essere fatta innanzitutto (ma non solo ovviamente) dai servizi di assistenza o da persona comunque formata per effettuare tale valutazione.

La risposta individualizzata

la Direttiva, a mio avviso, ci invita a considerare il processo penale (o più in generale la giustizia penale) in un modo del tutto nuovo. Il processo deve conservare e anzi ampliare le garanzie dell'accusato che si confronta con l'accusa pubblica e la pretesa punitiva dello Stato. D'altra parte deve però attrezzarsi per l'inserimento nel processo di garanzie – essenzialmente di cura - anche per le vittime, soprattutto con misure esterne al processo stesso. Qui sta la individualizzazione della risposta a favore della vittima, contro l'oblio nel quale spesso viene ancora lasciata. Più la giustizia penale si apre a questo doppio binario più sarà orientata a prendere in considerazione risposte al crimine fondate sull'attenzione verso le vittime (anche in senso collettivo) di tipo riparativo e non vendicativo (basti pensare alle misure alternative, alla messa alla prova, ai lavori di pubblica utilità) con beneficio delle vittime stesse come dei responsabili, per tacere della stessa comunità.

Vittima e giustizia riparativa

In Italia si è cercato di introdurre l'idea riparativa nella giustizia per gli adulti con gli strumenti della mediazione penale e della causa estintiva del reato, per condotte riparatorie prima del giudizio, messi a disposizione del giudice di pace nel 2000. Ma è stato un fallimento.

Non voglio, ovviamente, sottovalutare l'importanza di diverse esperienze di mediazione che sono state condotte anche tra gli adulti, ad esempio, in alcuni istituti penitenziari per maggiorenni.

Tuttavia è un dato di realtà che in Italia, senza grossi proclami e senza alcuna enfasi, solo a partire dal 2010 si è verificata una notevole espansione di uno strumento che si è prestato e si presta ad essere 'caricato' di una funzione riparatoria: mi riferisco al lavoro di pubblica utilità. Questo strumento ha avuto una sua incredibile espansione come sanzione sostitutiva per la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (in misura minore per i fatti di lieve entità di detenzione o cessione di sostanze stupefacenti); poi come misura o prescrizione inserita nei programmi per la messa alla prova degli adulti – dunque non come sanzione sostitutiva – perché

l'esito positivo della prova comporta addirittura l'estinzione del reato. Ad oggi le statistiche sono certamente confortanti.

Ma i lavori di pubblica utilità sono espressione dei principi della giustizia riparativa?

Se utilizziamo la definizione contenuta nei Principi di Base dell'ONU del 2000 e ripresa dall'art. 2 comma 1 lett. d) della Direttiva 2012/29/EU (*qualunque procedimento in cui la vittima e il reo e...ogni altro soggetto o comunità lesi da un reato partecipano attivamente insieme alla risoluzione delle questioni emerse dall'illecito, generalmente con l'aiuto di un facilitatore*) ho seri dubbi che l'attuale pratica dei lavori di pubblica utilità corrisponda ai requisiti che ho appena indicato.

Dobbiamo prendere atto che, nella realtà, l'unico contenuto ricorrente dei programmi proposti dagli uffici per l'esecuzione penale esterna è costituito da attività lavorative individuate e scelte raramente con riferimento all'offesa e alla necessità di una riparazione in concreto. L'aspetto relazionale con l'offeso, l'intervento sul conflitto, la mediazione sia in senso stretto che in senso lato non sono elementi che connotano l'attuale messa alla prova.

Eppure qui abbiamo una straordinaria occasione di recuperare l'insegnamento di Hannah Arendt sulla capacità di fabbricazione dell'*homo faber*. La filosofa ci ha insegnato come la capacità umana di fabbricazione è messa a dura prova di fronte a due grandi aporie dei processi umani e che il delitto mette ancor più in evidenza: da un lato, il non poter recuperare i 'peccati' (li chiama proprio così) del passato, cioè l'irreversibilità di quanto è ormai accaduto, e, dall'altra, l'incertezza, l'imprevedibilità del nostro futuro. La possibilità di fronteggiare queste aporie attraverso il 'perdono' e la 'promessa' appartiene alle caratteristiche dell'azione stessa, dunque del lavoro umano e non del patimento.

Ma rispetto alla giustizia riparativa, che s'incarna – appunto – nella pena agita in funzione riparativa dell'offesa, con trasformazione della sofferenza dell'altro e del sé impegnato in quest'opera faticosa, chi sono gli organismi che la realizzano? quali gli operatori che la preparano? quale deve essere la loro formazione?

La questione è maledettamente attuale perché la Direttiva europea 2012/29/UE all'art. 4 lett. j dice che le vittime devono essere informate sull'esistenza di servizi di giustizia riparativa, che la vittima ha diritto a servizi di giustizia riparativa sicuri e competenti, che la vittima può accedere a tali servizi solo se l'autore del reato ha riconosciuto i fatti

essenziali del caso. L'art. 12 della direttiva si conclude dicendo che gli Stati membri facilitano l'invio ai servizi di giustizia riparativa.

Nell'architettura della Direttiva del 2012 questi servizi di giustizia riparativa sono espressione di un più ampio scenario al cui centro si collocano i servizi di assistenza per le vittime – in senso generalista – del reato e di una concezione della vittima che non è tale per particolari fragilità di cui è portatrice ma in quanto protagonista in tutti i sensi di un fatto che, in quanto reato, interessa la collettività.

In ogni caso sia chiaro che è solo nella prospettiva della vittima che la giustizia riparativa acquista il suo significato. Senza questa prospettiva possiamo parlare di rieducazione, reinserimento, risocializzazione: non di riparazione.

Mi chiedo, però, se in fondo, già oggi – sul piano concettuale anche se non ancora culturale – disponiamo, nella realtà del nostro sistema penale, di un criterio idoneo a rovesciare la concezione tradizionale della pena. Mi chiedo se l'attività umana – ora che si sono allontanati i fantasmi del lavoro forzato e quelli ancora più tragici del lavoro liberato nei campi di concentramento – possa costituire l'unità di misura di una penalità riformata attraverso il valore del tempo attivo, di un'ora o di una giornata dedicata alla riparazione.

Credo che questa svolta sia possibile anche se, di per sé questo rovesciamento non è ancora garanzia per un effettivo significato riparatorio.

La riparazione nella quale credo contiene un nucleo indispensabile che non può essere espresso in termini giuridici e che non può essere valutato sul piano della contabilità penale. Si tratta di un nucleo la cui essenza può essere descritta solo in termini psicanalitici. Lo dico perché l'elaborazione più autentica della riparazione ha la sua culla proprio nei lavori di Melanie Klein, una delle più note psicoanaliste del '900.

Melanie Klein aveva elaborato la nozione psicoanalitica di 'riparazione' a partire da due racconti: uno è tratto da un libretto di Colette, una scrittrice francese, libretto messo in musica da Ravel ne *l'Enfant et les sortilèges* ed è un testo che si presta molto ad una proiezione del riparare nella giustizia minorile. L'altro, forse più adatto alla dimensione ordinaria della giustizia penale, è il racconto dal titolo *Lo spazio vuoto* della scrittrice danese Karin Michaelis. Una donna altolocata e depressa trascorre le sue angosce in una villa che è, di fatto, una galleria d'arte finché un giorno il cognato si riprende un

proprio quadro per venderlo. Nella parete rimane uno spazio vuoto che alimenta e riflette le mancanze interiori che la donna non è in grado di colmare finché un mattino inizia, lei che non lo aveva mai

La riparazione è creazione, è fabbricazione fatto, a dipingere e continuerà a farlo con una alacrità che la trascina. Un giorno, il cognato esperto, chiamato a giudicare un suo dipinto le dirà incredulo: «Se questo l'hai dipinto tu, io vado domani a dirigere una sinfonia di Beethoven anche se non so cosa sia una nota musicale».

La donna colma il vuoto che riconosce con un atto creativo che è al tempo stesso un atto riparativo. La riparazione è creazione, è fabbricazione.

Giustizia riparativa e relazionale

Antonio Da Re

1. UN TENTATIVO DI DEFINIZIONE

La teoria della *Restorative Justice* (d'ora in poi RJ), resa in italiano con l'espressione giustizia riparativa, costituisce una radicale messa in questione di un *topos* particolarmente consolidato all'interno del diritto penale e non solo. Sulla base di tale *topos*, la pena andrebbe concepita come la giusta retribuzione per il male commesso; inoltre essa, per poter corrispondere a un simile obiettivo di compensazione rispetto al reato, dovrebbe assumere una valenza afflittiva, *in primis* attraverso la detenzione.

La forza del paradigma retributivo è tale che esso viene solitamente accreditato come l'unico ragionevole e plausibile, nonostante i numerosi interrogativi che esso solleva in merito al significato stesso della pena, alla sua effettiva efficacia, alla considerazione della figura della vittima e del colpevole, allo stesso ruolo della collettività, che risulta essere di sostanziale estraneità rispetto alle vicende processuali e poi alla concreta esecuzione della pena in un luogo altro, separato anche visibilmente rispetto alla 'normalità' del vivere quotidiano. L'unicità rivendicata del paradigma retributivo può inoltre caricarsi di ulteriori valenze, da quella preventiva a quella rieducativa: nel primo caso la retribuzione svolge anche la funzione di prevenire la reiterazione del reato da parte del soggetto reo medesimo o da parte di altri soggetti e costituisce quindi una forma di deterrenza;

nel secondo caso essa persegue una finalità rieducativa (vd. Cost., art. 27), di umanizzazione della pena, volta ad attutirne la carica afflittiva, in vista della riabilitazione del reo e auspicabilmente di un suo reinserimento nel contesto sociale, una volta che la pena stessa sia stata scontata.

Il paradigma della giustizia riparativa contesta la legittimità di questa pretesa ovvero che si dia un'unica e univoca accezione di giustizia in ambito penale, identificata con quella di tipo retributivo. Il punto di partenza della diversità rivendicata dalla RJ potrebbe essere individuato nella differente comprensione del significato del reato; secondo tale prospettiva il reato non è solamente (o non è primariamente) una lesione che ferisce il corpo

*Prima che lesione inferta
al corpo sociale il reato
è un'offesa che colpisce la
vittima*

sociale, minacciando l'ordine costituito, lesione alla quale si deve rispondere con una pena da espiare; il reato, piuttosto, è in sé e per sé un'offesa che colpisce le vittime, causando sofferenze, dolore, perdite anche gravi, a volte persino la morte. La

vittima nella prospettiva retributiva è la grande dimenticata: basti pensare alla stessa dinamica processuale, la quale ruota attorno al rapporto tra l'accusato, fisicamente presente, e l'intero corpo sociale, simbolicamente rappresentato nel dibattimento. Nella RJ invece l'attenzione si sposta sul danno patito dalla vittima e soprattutto sull'attivazione di modalità di riparazione del danno: più che domandarsi chi sia colui che meriti di essere punito o quali siano le sanzioni proporzionate al reato compiuto, ora ci si chiede che cosa si possa fare per riparare al danno prodotto. Quest'ultimo interrogativo non esclude ovviamente che siano pienamente legittimi anche gli interrogativi sulla colpevolezza del soggetto e sulla sua adeguata punibilità; ma si tratta di domande successive, che si chiariscono alla luce della domanda fondamentale, quella che indirizza il *focus* sulla vittima e su come si possa riparare al danno da lei patito.

La centralità della dimensione riparativa, da non intendersi riduttivamente nei termini di una mera compensazione economica, segnala più in generale quanto siano rilevanti i legami e le relazioni all'interno del corpo sociale. Un delitto, un reato, una violenza contribuiscono a insidiare i buoni legami e a minacciare o addirittura a stroncare le relazioni, grazie alle quali la vita dei soggetti cresce e prospera. Non tutti i legami e non tutte le relazioni aiutano i soggetti

a realizzarsi; ve ne sono alcuni che s'impongono con la violenza, il sopruso, il disprezzo a vario titolo dell'altro; ed è questo genere di legami, espressione di una logica fortemente asimmetrica di esercizio indebito di potere e di sudditanza, che minaccia la sussistenza dei buoni legami e delle buone relazioni che arricchiscono il vivere sociale. L'evento criminale per un verso è espressione di legami di disprezzo e di sudditanza, per un altro verso contribuisce a spezzare quei legami buoni, di riconoscimento reciproco, e ciò avviene in primo luogo con riferimento alla vittima, misconosciuta di fatto nella sua personalità giuridica e ancor prima morale. La giustizia riparativa intende ricostruire le relazioni compromesse e lesionate, e di nuovo a partire dalla centralità della figura della vittima sino a interessare potenzialmente l'intero corpo sociale; una tale forma di giustizia, proprio per la cura che riserva alla dimensione dei legami e delle relazioni, può quindi a buon diritto essere qualificata come relazionale.

Ma che cos'è propriamente la RJ? Per rispondere al quesito, possiamo riferirci alla *Direttiva 2012/29 dell'Unione Europea*, dove viene proposta una definizione completa e circostanziata, coerente anche con i *Basic Principles della Risoluzione n. 12/2002 del Consiglio Economico e Sociale dell'ONU* e con i risultati ai quali è pervenuta negli ultimi decenni la letteratura specialistica sul tema. Secondo tale definizione, per RJ s'intende «qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale». Emergono qui alcuni elementi qualificanti e irrinunciabili che possono essere così riassunti: la RJ, per esplicarsi, presuppone la partecipazione attiva da parte sia della vittima che dell'autore del reato; tale partecipazione – si badi bene – dev'essere volontaria; inoltre ha lo scopo di ristabilire la relazione tra il colpevole e la vittima, che ha subito una lesione a causa del reato perpetrato; più in generale la RJ si prende cura dei conflitti relazionali prodotti dall'evento criminoso; infine, tale dinamica si sviluppa grazie alla mediazione di un terzo imparziale (M. Umbreit, *The Handbook of Victim – Offender Mediation*, San Francisco 2001).

L'attenzione verso la dimensione relazionale tra i soggetti implicati e tra questi e la comunità è – come si diceva – fondamentale: la ricerca di una soluzione che promuova la riparazione e la riconciliazione non interessa solo la vittima e il colpevole, ma indirettamente permette

di rafforzare il senso di sicurezza collettivo. Non va poi sottovalutata la rilevanza del requisito della volontarietà, senza il quale semplicemente non si possono promuovere interventi e processi ispirati alla RJ. Da questo punto di vista è opportuno anche mettere in guardia rispetto a possibili fraintendimenti, quali quelli che riconducono alla logica della RJ misure, oramai ricorrenti anche nel nostro ordinamento, quali le pene alternative, i lavori socialmente utili, le interdizioni, le pene simboliche. Tali misure indubbiamente segnalano un superamento della logica retributiva; in esse però manca l'elemento della volontarietà, senza il quale non si può parlare di RJ.

2. RIVISITAZIONE DI ALCUNE FIGURE

È opportuno a questo punto soffermarsi brevemente su alcune figure teoriche, che nell'orizzonte della RJ vengono sottoposte a un processo di revisione, spesso di critica, per acquisire infine un significato rinnovato.

a) *La pena e il superamento della vendetta.* Prendiamo le mosse da un concetto cardine, quello di pena, che nell'ottica sanzionatoria della concezione retributiva viene a qualificarsi come ciò che necessariamente consegue all'atto illecito; nel contempo la pena permette di ripristinare l'equilibrio infranto dalla violazione della norma giuridica. L'apice della giustificazione (razionalistica) della pena come retribuzione si ha in Kant, precisamente nella *Metafisica dei costumi (Dottrina del Diritto, parte II, sez. I, Nota, E)*. Il delitto (per esempio il furto) è *la lesione* non tanto di un bene giuridico della vittima, quanto piuttosto della legge penale stessa; e il diritto pubblico di punire, compensando il male compiuto con la somministrazione di misure di espiazione e di afflizione per il colpevole, si configura come un vero e proprio imperativo categorico. Non si trova in tale concezione una particolare finalità rieducativa e neppure una valenza securizzante o di deterrenza. La pena semmai si giustifica in base alla libertà del soggetto e alla sua responsabilità; detto altrimenti, essa rappresenta l'implicito riconoscimento della libertà del soggetto: se, in quanto colpevole, non venisse punito, non verrebbe neppure considerato e valorizzato in ciò che gli è più proprio, la sua dignità, attestazione del suo essere morale e della sua libertà, anche nel compiere il male.

Una simile concezione della pena è stata però oggetto di varie critiche. Paul Ricoeur (*Il diritto di punire*, Brescia 2012), al riguardo, ha parlato di «aporia della razionalità della pena», dal momento che, attraverso il sistema sanzionatorio, si risponde all'atto violento del reo con un'altra violenza, seppure ammessa da un punto di vista legale. Con la pena si persegue infatti l'obiettivo di 'cancellare' il male derivante dal crimine, ma così facendo si cagiona all'autore del reato un altro male, che in genere consiste nella privazione della sua libertà. È vero che la codificazione della pena e la sua gestione da parte del potere pubblico permettono di sottrarla a un esercizio privato, facilmente esposto ad abusi, a ricatti, a risentimenti; la pena da questo punto di vista si giustifica come superamento della logica della vendetta. È altrettanto vero però che nella pena, concepita in termini puramente retributivi, sembra affacciarsi sotto traccia il meccanismo della vendetta. In termini più precisi, si può dire che il sistema giudiziario, come è stato acutamente

Nella pena si affaccia,
sotto traccia, il meccanismo della vendetta

osservato da René Girard ne *La violenza e il sacro*, si presenti come una sorta di razionalizzazione e di contenimento della vendetta; il dispositivo della vendetta viene quindi superato, ma al tempo stesso in qualche misura ricompreso e trasfigurato. Anche la dimensione sacrale della pena sembra riproporsi nonostante l'inevitabile tendenza alla secolarizzazione che si impone nella modernità (è ancora Ricoeur ad annotarlo). La secolarizzazione ha via via agito nello sgravare la pena dei suoi significati originariamente mitici e poi religiosi; a questo lungo processo di autonomizzazione e di laicizzazione del diritto penale ha fatto seguito però un contromovimento, nel moderno apparato statale, di risacralizzazione della pena: le testimonianze di questa sacralizzazione sia pure... laica non mancano, basti pensare alle ritualità che accompagnano la 'celebrazione' del processo.

L'obiettivo primario della teoria della RJ è superare lo schema 'male chiama male'. Concretamente tale obiettivo viene perseguito ricercando strumenti di riparazione che, attraverso la partecipazione attiva delle varie parti coinvolte, siano capaci di far fronte ai conflitti originati dal reato. Qui si nota come la realtà della violenza, nella sua gravità e per il dolore che ha provocato, non possa certo essere misconosciuta; una eventuale concezione della RJ che sottovalutasse il peso della violenza si proporrebbe in modo semplicistico e inge-

nuo, oltre che inefficace. In verità la teoria della RJ avanza persino la pretesa di prendere maggiormente sul serio la cesura prodotta dal delitto e dall'offesa, e proprio per questo si attiva per individuare le modalità più proprie per favorire, ove ne sussistano le condizioni, la ricomposizione delle fratture.

Ciò solleva la domanda di quale ruolo assuma la pena nella RJ, domanda alla quale se ne collega immediatamente un'altra ovvero quale rapporto sussista tra la concezione retributiva e quella riparativa, se di radicale opposizione o di possibile complementarietà. È un interrogativo che espressamente si sono posti i teorici della RJ, i quali da un'iniziale teorizzazione della contrapposizione tra i due approcci, giustificabile con ogni probabilità con l'intento di far emergere le novità costituite dalla modalità riparativa, sono pervenuti a una posizione maggiormente articolata, nella quale affiorano anche le possibili analogie, oltre alle differenze dei due approcci (vd. H. Zehr - A. Gohar, *The Little Book of Restorative Justice*). In effetti è difficile immaginare che la RJ possa accreditarsi come totalmente sostitutiva del paradigma retributivo e quindi possa eventualmente fungere da paradigma unico della giustizia penale. Ciò sembra essere escluso, per esempio, dal requisito della volontarietà delle persone coinvolte, un requisito che non è sempre, né facilmente ottenibile, e senza il quale tuttavia non può esservi RJ. Quando non sia possibile garantire la sussistenza di tale requisito, è gioco forza concludere che la RJ non possa fungere da paradigma univoco del diritto penale.

Così come è opportuno chiedersi se nella RJ sia rinvenibile una qualche traccia della dimensione espiativa della pena. Marco Bouchard e Giovanni Mierolo in *Offesa e riparazione* (Milano 2005, p. 61) non lo escludono: «Se proprio vogliamo ammettere dei tratti espiativi nella riparazione, questi possono giustificare il dolore solo nella dimensione relazionale della reciprocità dello scambio tra chi ha perduto un'integrità e chi può concorrere nel ricostruirla». Di nuovo emerge la centralità della relazione tra i soggetti coinvolti: si ammette che la valenza espiativa possa esercitare una qualche funzione, purché essa non sia considerata fine a se stessa, confinata in una mera volontà di afflizione, secondo l'assunto inammissibile del 'male chiama male'. La sofferenza dell'espiazione, se ha un senso, ce l'ha in quanto è finalizzata a rendere possibile la riparazione e in definitiva la ricostituzione del legame sociale, infranto dall'offesa.

b) *La vittima, il colpevole, la comunità*. Uno degli elementi che maggiormente contraddistingue la prospettiva della RJ risiede nell'intento di valorizzare la figura della vittima, in contrapposizione al sistema retributivo, che invece concentra l'attenzione sul reo e sulla pena che egli deve scontare. Le diversità di prospettive adottate possono essere interpretate attraverso due differenti modalità, di tipo impersonale l'una e personale l'altra. La logica retributiva e sanzionatoria più che porre il reo di fronte alla vittima, lo pone dinnanzi allo Stato. L'impersonalità di questa modalità fa sì che non si possa avvertire pienamente la gravità dell'offesa e le risonanze emotive ed esistenziali che questa lascia nel vissuto di chi è stato concretamente colpito. Vi è una bella differenza tra la rappresentanza della vittima, attraverso modalità inevitabilmente impersonali, e la vittima considerata nella sua realtà concreta. Per questo la RJ cerca di ridare voce alla vittima, nella sua singolarità, corrispondendo alla sua richiesta di veder riconosciuto il proprio dolore, frutto dell'offesa ricevuta.

Questa dinamica di personalizzazione è destinata a coinvolgere in primo luogo il colpevole, al quale si richiede un'assunzione di responsabilità, innanzitutto prendendo coscienza del danno causato, poi rendendosi disponibile a individuare i motivi che lo hanno portato a una condotta illecita e infine accettando di riparare all'offesa arrecata. È un percorso lungo e impegnativo di autoresponsabilizzazione, che dovrebbe arrecare beneficio non solo al reo e alla vittima, ma anche alla società intera, con un'auspicabile e possibile diminuzione del tasso di recidiva (tasso che purtroppo in Italia ammonta a ben il 67%, uno tra i più alti in Europa).

La dinamica di personalizzazione rende possibile anche un recupero della dimensione relazionale della giustizia (J. Burnside, N. Baker (eds), *Relational Justice: Repairing the Breach*, Waterside Press, Winchester 1994): la RJ non considera solo il deterioramento derivante dalla lesione di un bene giuridico fondamentale, ma anche il danno relazionale e l'allentamento del legame sociale causati dall'evento criminoso. Nello specifico, gli strumenti riparativi vogliono prima di tutto evitare che i conflitti provocati dal reato rimangano irrisolti o si radicalizzino, per poi provare a recuperare i rapporti tra reo, vittima e società. Ci si muove quindi tra passato e futuro, con l'intento di far scemare i sentimenti di sfiducia, rancore e vendetta a livello sia personale che sociale e di ricostruire relazioni rinnovate, improntate al rispetto e al riconoscimento reciproco. Fondamentale

è il coinvolgimento della comunità perché quest'ultima, oltre ad essere inclusa nei percorsi di RJ, diviene destinataria della riparazione stessa (*Restorative Community Justice: Repairing Harm and Transforming Communities*, ed. by G. Bazemore - M. Schiff, Cincinnati - OH 2001): partecipando alle attività riparative, la comunità, e più ampiamente l'intero corpo sociale, può infatti ricavarne un beneficio nei termini di un aumento del senso di sicurezza collettiva.

c) *Il tempo e la memoria*. Nella vita e nella storia degli uomini, specie quando queste siano segnate dalla violenza, dall'offesa e dal dolore, l'esperienza del tempo, attraverso la rielaborazione personale e collettiva degli eventi trascorsi, svolge un ruolo decisivo e non privo però di ambiguità. Si parla spesso del tempo come farmaco per il soggetto, capace a lungo andare di allentare il peso del dolore per l'offesa subita; d'altra parte c'è il rischio in questo modo che la rielaborazione di un evento traumatico e doloroso sia confinata nella sfera privata, e non abbia un riconoscimento pubblico. Lo stesso sistema giuridico a ben vedere mira a depotenziare la negatività che accompagna il compimento di eventi delittuosi, negatività che può rinnovarsi e accrescersi nel corso del tempo, grazie al ricordo. La sentenza emanata dalla corte a conclusione del processo non è altro, da questo punto di vista, che il tentativo di scrivere la parola fine su quel 'fatto', su quel delitto; lo stesso strumento della prescrizione può essere letto nei termini di un necessario punto di arrivo, oltre il quale non si va, anche per porre un argine al possibile rinfocolarsi dei rancori e dei risentimenti. L'obiettivo può risultare ragionevole e condivisibile, ma è facile osservare come esso si esponga facilmente al rischio di incoraggiare meccanismi di rimozione. L'ambiguità dell'esercizio della memoria rispetto alla distanza temporale di fatti

ed eventi si palesa qui in tutta chiarezza: la memoria può diventare uno strumento potente e incontrollabile, che alimenta il risentimento; per evitare ciò può d'altro canto autolimitarsi e imporsi di non andare oltre, adottando però una scorciatoia, quella della rimozione (si pensi in tal senso allo strumento dell'amnistia e alla

valenza che gli viene attribuita di 'chiudere con il passato').

Tra espressione incontrollata, faziosa e risentita della memoria

Tra espressione faziosa della memoria e oblio c'è lo spazio per coltivare in modo attivo il tempo

e rinuncia al suo esercizio, che però genera rimozione, vi è forse lo spazio per coltivare in modo attivo il tempo, il che però può paradossalmente aver bisogno anche di un oblio attivo e selettivo, per riprendere alcune suggestioni di Ricoeur (*La memoria, la storia, l'oblio*, Milano 2003). Certo è che non può darsi riparazione (e riconciliazione) senza rielaborare in modo attivo e consapevole il tempo; è una rielaborazione che non può rimanere chiusa nell'intimo della persona, ma che si costruisce attraverso lo scambio e il confronto tra le persone coinvolte a vario titolo. Rinnovare la memoria significa allora ricostruire i fatti del passato in modo il più possibile condiviso, evitando unilateralità e faziosità, attivando un controllo critico sul significato di comportamenti, parole, simbologie; ciò potrà richiedere anche di favorire quella capacità di andare oltre, attraverso quel paradossale oblio attivo, che altro non è che il risultato di una memoria critica, che dopo essersi rivolta al passato si proietta verso il futuro.

Una straordinaria esemplificazione di questa capacità di rielaborare le vicende dolorose del passato, senza rimanere invischiati nella logica dei risentimenti e delle ritorsioni, si può rintracciare nella ben nota esperienza della «Commissione per la verità e la riconciliazione», presieduta da Desmond Tutu e voluta da Nelson Mandela, Presidente del nuovo Sudafrica post-apartheid. Le funzioni e i poteri della Commissione erano stati stabiliti da una legge votata dal Parlamento; tra questi vi era anche la possibilità di accordare l'amnistia a coloro che, responsabili di crimini razziali, avessero reso pubblica e completa confessione dei propri misfatti. La commissione vagliava la fondatezza di tali confessioni, dopo aver acquisito anche le testimonianze delle vittime sopravvissute o dei loro parenti, e quindi decideva se accordare il beneficio richiesto dal colpevole oppure rifiutarlo, rinviando il giudizio del caso all'autorità giudiziaria ordinaria. Si noti come la volontà di chiudere con il passato, attraverso anche lo strumento dell'amnistia, in questa procedura richiedeva per essere soddisfatta alcune condizioni ovvero la narrazione condivisa da rei e vittime dei crimini trascorsi, la loro rielaborazione pubblica, l'autoconfessione dei responsabili. Il ricorso all'amnistia non passava attraverso un colpo di spugna sui crimini del passato; al contrario, la ricostruzione della memoria richiedeva un atto esigente ai colpevoli, che fra l'altro non erano certi dell'accettazione della propria richiesta, e coinvolgeva anche le vittime. Più che cancellare il passato, si trattava di andare oltre, con la condivisione di una memoria dolorosa, che

disponesse a una volontà di riconciliazione e di ricostruzione futura.

3. RJ COME GIUSTIZIA RELAZIONALE: L'ICONOGRAFIA

Sono molteplici le immagini tradizionali che danno conto della giustizia (e della giustizia penale). Quelle più diffuse e consolidate sono fondamentalmente tre ovvero la bilancia, la spada e la benda. A mo' di conclusione ci si può chiedere quale di queste simbologie si adatti maggiormente a dar conto della novità costituita dalla RJ o per contrasto quale se ne discosti in modo più netto. La mancanza di spazio consente di avanzare un'ipotesi solo in risposta a quest'ultimo quesito. Ebbene, se è costitutiva della RJ la valorizzazione della dimensione relazionale, allora il simbolo della benda risulta essere in tal senso quello più problematico. La benda vorrebbe alludere alla garanzia di imparzialità propria della giustizia; tale imparzialità rischia però di trasformarsi in 'impersonalità', in procedure fredde e asettiche, che intenzionalmente astraggono dalle persone della vittima e anche del reo e soprattutto astraggono dalla possibile ricostruzione della relazione vittima-colpevole e più in generale dalla ricomposizione del legame sociale, attraverso la riparazione della lesione.

Come hanno evidenziato gli importanti studi di Mario Sbriccoli e Adriano Prosperi, la prima rappresentazione della giustizia bendata risale al 1494 e ben presto verrà riproposta in innumerevoli disegni, incisioni, ristampe, testi teatrali, che troveranno rapida diffusione nei paesi del Nord Europa. Inizialmente il significato della benda era chiaramente polemico: si voleva colpire la follia, l'imprevedibilità, l'arbitrarietà della giustizia e di coloro che erano chiamati ad amministrarla. Nel giro di pochi decenni, tuttavia, questa visione critica e negativa si trasformerà in una piena legittimazione della giustizia bendata, che proprio in quanto cieca è in grado di assicurare l'imparzialità. È probabile che in questa mutata valutazione, da negativa a positiva, della benda affibbiata alla giustizia abbia influito – come ha sostenuto Prosperi (*Giustizia bendata*, Torino 2008) – la rappresentazione dell'uomo giusto per antonomasia, ovvero di Gesù bendato, offeso e deriso, condannato ingiustamente. La figura di Gesù bendato diviene così critica del sistema della giustizia, soggetto ad arbitri,

abusi, corruzioni. Sta di fatto che la *Costituzione criminale Carolina*, promulgata da Carlo V nel 1532, capovolge il significato della benda: non una giustizia folle, illogica, imprevedibile, ma una giustizia che non fa differenze, che non guarda in faccia nessuno.

Al di là di questa simbologia, assai diffusa nella modernità, ve ne sono altre che forse possono essere utilmente recuperate ai fini di una migliore comprensione del valore della RJ. Un'iconografia suggestiva e nel contempo complessa, nella quale s'intersecano una pluralità di significati, è quella rinvenibile nella rappresentazione della giustizia e dell'ingiustizia, all'interno del ciclo dedicato alle allegorie delle virtù e dei vizi e dipinto da Giotto tra il 1303 e il 1305 nella Cappella degli Scrovegni di Padova. Forse non è casuale che la giustizia sia raffigurata da una donna e l'ingiustizia da un uomo: sembra quasi di assistere a un'anticipazione del dibattito etico contemporaneo in merito alla *care ethics* e all'importanza di valorizzare la dimensione della relazione, della cura e della responsabilità personale rispetto alla logica, giudicata astratta, dei principi e delle norme; come è noto, Carol Gilligan, una delle prime fautrici della *care ethics*, ha avanzato la tesi che le donne esprimano al meglio un'attitudine etica di concreta attenzione e di cura verso gli altri rispetto invece a un'etica formale di principi, imperniata sulla giustizia, che sarebbe appannaggio degli uomini. A rigore nel ciclo giottesco non si ha immediatamente a che vedere con la contrapposizione tra cura e giustizia; in gioco sono semmai due diverse idee della giustizia, quella autentica delineata dalla figura femminile che tanto ricorda la figura di Maria come *Mater misericordiae* evocata dal mantello tipico della madonna gotica, e quella degenerata attribuita alla figura di un tiranno. La virtù della giustizia trasmette un senso di serenità e di sicurezza; non manca affatto la forza, ma questa è temperata. La giustizia nel farsi valere rinvia a un'ulteriorità, è infatti accompagnata dalla misericordia e perciò si fa giustizia concreta e attenta alle relazioni. Non vi è traccia della benda; la bilancia è invece ben presente e collocata al centro dell'allegoria, mentre la spada viene confinata lateralmente in uno dei due piatti della bilancia: è utilizzata dall'angelo che sta giustiziando il male, di contro all'altro angelo, che sta incoronando il bene.

Nella rappresentazione dell'ingiustizia la spada è collocata in primo piano, tenuta ben stretta nella mano sinistra del tiranno, che poi nella destra afferra una lancia uncinata. Egli si erge ai piedi della città, la cui porta però sta cadendo a pezzi. La forza viene qui esa-

sperata sino a tramutarsi in una violenza generalizzata che colpisce il vivere civile, destabilizzandolo e rendendolo pericoloso e insicuro: ne sono una dimostrazione gli omicidi e i furti commessi dai predoni che vengono raccontati nella fascia inferiore dell'affresco. Persino nella natura si manifesta un senso di oppressione e di minaccia.

*Forse non è casuale che
nella Cappella degli
Scrovegni la giustizia sia
raffigurata da una donna*

Forse non è neppure casuale che l'uomo dell'ingiustizia venga ritratto di profilo, a differenza della donna, quasi a voler suggerire che la giustizia, per essere concreta e attenta alle relazioni, necessita di uno sguardo ampio e non parziale, né unidirezionale.

Con la giustizia prospera la vita della *communitas*: ci si può dedicare agli affari, agli scambi commerciali, alla caccia (si veda la parte inferiore dell'affresco); c'è tempo anche per la festa e per le danze. È una giustizia relazionale che rafforza e nobilita il legame sociale. Lo spiega bene l'iscrizione che descrive il buon vivere nella città in cui regna la giustizia. Al pari di tutte le altre iscrizioni che fungono da didascalia agli affreschi giotteschi e che sono state recentemente decodificate in modo pressoché integrale da Giulia Ammannati (*Pinxit industria docte mentis*, Pisa 2017), essa esprime con chiarezza i significati dell'allegoria: «... Tutto gode di libertà sotto il suo regno, ciascuno svolge con gioia l'attività che preferisce. Il buon soldato va a caccia; si canta e ci si diverte; al mercante viene data strada; per il predone è tempo di nascondersi».



Affresco della *Iusticia*, Giotto,
Cappella degli Scrovegni



Affresco della *Iniusticia*, Giotto,
Cappella degli Scrovegni

Giovanni
Grandi

Libero consenso e volontarietà. Aspetti della 'partecipazione attiva' ai processi riparativi

La *Restorative Justice* rappresenta ad oggi il luogo di emersione più visibile di una prospettiva culturale e antropologica che si impernia sull'idea della 'riparazione' come processo inaggrabile per lo sviluppo umano. È interessante osservare che la coscienza dell'importanza della prospettiva 'ri' (ri-ciclare, ri-convertire, ri-strutturare, ri-utilizzare...) si sia affermata nella cultura occidentale contemporanea prima in riferimento alle cose – oggetti, ambienti, imprese, materiali... – e solo più recentemente stia finalmente guadagnando terreno anche nel campo delle relazioni umane. Ci si sta accorgendo che applicare la logica dell'*usa e getta* nei rapporti lacerati tra le persone comporta benefici solo momentanei: sulla lunga distanza infatti i conflitti degenerati in rottura, lasciati a se stessi o semplicemente 'congelati' in una separazione imposta tra o alle parti in causa, rimangono sorgenti velenose che corrodono la vita. Gettare una relazione dopo averla 'usata' e compromessa, evitare cioè di misurarsi con quel che rimane in campo, e che spesso ha le sembianze di un cumulo di macerie, è una soluzione ad altissimo costo personale e sociale: il proverbiale sollievo del 'lontano dagli occhi, lontano dal cuore' è soltanto un'illusione quando lo si concepisce come la via per distanziarsi dal vissuto doloroso che può aver caratterizzato la relazione tra le parti.

Tentare la strada della ri-parazione, cioè del riguadagnare in forma diversa qualcosa che si è perduto – questo il senso originario di *řepãro*, -ãre -, al netto delle indubbie fatiche che comporta e certo

La strada della ri-parazione è l'alternativa ad una socialità dell'estraneità crescente

anche grazie alle fatiche che comporta, è l'alternativa ad una socialità dell'estraneità crescente, che sta diventando sempre di più il tratto problematico e ignorato della nostra civiltà urbana. In un tempo in cui si è portati a pensare che la vita sia appesantita e resa difficile dalla presenza dell'*estraneo ignoto* si tende infatti a non osservare che, nella realtà ordinaria, ciò che grava maggiormente nella dimensione sociale è invece la presenza dell'*estraneo noto*, cioè di coloro che un tempo ci sono stati famigliari o comunque prossimi e che oggi incrociamo con sentimenti che vanno dall'irritazione alla paura. Trovare modi per ridurre queste fratture invisibilmente inquinanti può essere decisivo in una società che comunque deve faticare anche nei processi di inclusione. Dunque il *riparare le relazioni compromesse* rappresenta una prospettiva che merita di essere presa in considerazione e di trovare udienza, non limitandosi all'ambito del penale.

Naturalmente sarebbe ingenuo pensare ad una 'scoperta' contemporanea della *logica riparativa* come fisiologia dell'umano: anche in questo caso si tratta di un 'ri', di una riscoperta di qualcosa che fin dall'antichità e nelle diverse civiltà è presente, talvolta in forma di intuizione – interessante, ad esempio, l'azione riparatrice di Nüwa, che secondo la mitologia cinese ristabilisce i pilastri che mantengono la distanza tra il cielo e la terra dopo un collasso violento, in cui gli uomini trovano morte e sofferenza – talvolta come nucleo centrale ed esplicito, come nel caso della tradizione cristiana e della figura di Gesù Cristo, il cui mandato è inequivocabilmente di tipo riparativo.

Un approccio antropologico e morale alla prospettiva riparativa può essere utile al dibattito sia nel senso di un avanzamento nel ritrovamento delle falde più profonde, sia nel senso di un approfondimento di alcuni nodi che emergono dalle pratiche e che chiedono lo sforzo di un inquadramento teorico.

In questa sede vorrei concentrarmi sul secondo tipo di contributo al dibattito, invitando a riflettere su un 'nodo' specifico, ovvero sul modo di intendere la 'volontarietà' nell'adesione ai programmi di Giustizia Riparativa. Non si tratta di un passaggio qualunque ma, per un verso, della *porta di ingresso* rispetto ai percorsi concreti e, per un altro, del *nucleo centrale* di tutto il processo riparativo: aderire a un processo di trasformazione del proprio modo di vivere la rela-

zione con l'altro – perché di questo si tratta – si riduce a una sorta di 'consenso informato' a un programma di trattamento o si estende all'accoglienza profonda di una logica di vita alternativa? Questi due modi di intendere la partecipazione, uno 'debole' e uno 'forte' potremmo dire, possono essere messi in relazione o configurano due modi diversi di considerare il paradigma stesso della *Restorative Justice*?

UNO SGUARDO ALLA LETTERATURA ISTITUZIONALE

A partire dagli inizi del XXI secolo la riflessione e le pratiche di Giustizia Riparativa hanno trovato spazio anche a livello delle Organizzazioni internazionali, che hanno dedicato al tema documenti importanti, diventati ormai il punto di riferimento per le definizioni. È evidente che le idee sono maturate precedentemente nel dibattito tra gli studiosi, ma dal punto di vista della loro diffusione il passaggio attraverso istituzioni come le Nazioni Unite o la Commissione Europea rappresenta uno snodo molto rilevante, soprattutto perché in un contesto internazionale la ricerca delle precise parole con cui individuare una proposta comporta da sé il sorgere di interrogativi sulla traduzione e sul modo di trasmettere il senso delle cose attraverso i termini di volta in volta utilizzati.

Un primo documento senz'altro interessante è la *Raccomandazione R(99)19*, del 15 Settembre 1999, del Consiglio d'Europa sulla *Mediazione in materia penale*, in cui si trovano gli elementi definitori di «processo ripartivo» e in cui compare il tema del «libero consenso» e della «volontarietà»: «These guidelines apply to any process whereby the victim and the offender are enabled, *if they freely consent*, to participate actively in the resolution of matters arising from the crime through the help of an impartial third party (mediator)» (R(99)19, Appendix, I, «Definition»).

Il commentario annesso riprende la definizione con un'unica variante, ben evidente: «In the Recommendation, *mediation in penal matters* is defined as a process whereby the victim and the offender can be enabled, *voluntarily*, to participate actively in the resolution of matters arising from the crime through the help of an impartial third party or mediator» (R(99)19, Commentary on the appendix, III, «Definition»).

Come si vede in questi esordi, «libero consenso» e «volontarietà» sono trattati come sinonimi intercambiabili, come termini l'uno esplicativo dell'altro. Questo utilizzo indifferenziato lo si ritrova anche successivamente, nella Risoluzione ECOSOC 2002/12 (Nazioni Unite), *Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters*, in cui si ritrovano gli elementi definitori di un «Restorative process»: «“Restorative process” means any process in which the victim and the offender, and, where appropriate, any other individuals or community members affected by a crime, *participate together actively* in the resolution of matters arising from the crime, generally with the help of a facilitator. Restorative processes may include mediation, conciliation, conferencing and sentencing circles» (RES 2002/12, Annex I,2).

Il tema del *libero consenso/volontarietà* non compare qui esplicitamente, mentre viene ripresa l'esigenza di una «partecipazione attiva» di tutte le parti coinvolte. La questione è sviluppata però al secondo punto dell'Annesso, dunque fuori dalle definizioni (*Use of terms*), lì dove si esplicitano le condizioni per l'accesso ai percorsi di Giustizia Riparativa (*Use of restorative justice programmes*): «Restorative processes should be used only where there is sufficient evidence to charge the offender and with the *free and voluntary consent of the victim and the offender*. The victim and the offender should be able to withdraw such consent at any time during the process. Agreements should be arrived at *voluntarily* and should contain only reasonable and proportionate obligations» (RES 2002/12, Annex II,7).

Come si può notare, qui compare l'idea che sia necessario un consenso «libero e volontario», di entrambe le parti: le nozioni sono fuse insieme e si coglie come il consenso sia soprattutto riferito alla *adesione al processo*, cosa che può essere revocata in qualsiasi momento. Anche agli accordi eventuali si dice che si debba arrivare *volontariamente*, e il significato si direbbe essere comunemente quello di giungervi senza forzature o forme di costrizione.

In queste prime codifiche definitorie *volontarietà* e *libertà* sono dunque trattate sostanzialmente come coincidenti e il significato sotteso è essenzialmente quello dell'*assenza di costrizione*: «free and voluntary» suona qui come un rinforzo comunicativo, senza ulteriori implicazioni.

Qualche variante interessante si trova a poco tempo di distanza, nell'*Handbook on Restorative Justice Programmes* (United Nations Office

on Drugs and Crime, 2006). Lo schema rimane il medesimo, precede la definizione di *Processo riparativo* – che rimane identica – ma l'illustrazione delle condizioni per un processo pienamente riparativo contemplano delle modifiche: «There are at least four critical ingredients for a fully restorative process to achieve its objectives: (a) an identifiable victim; (b) *voluntary participation* by the victim; (c) an offender who accepts responsibility for his/her criminal behaviour; and, (d) *non-coerced participation* of the offender» (*Handbook*, p. 8).

Il nodo della *partecipazione* compare ora in due forme: relativamente alla vittima come «volontaria» e relativamente all'offensore come «non-coatta». Il fatto stesso di non utilizzare lo stesso termine suggerisce quantomeno l'idea che la partecipazione al percorso ammetta livelli di ingaggio diversi, visualizzabili proprio attraverso la differenza tra *volontarietà* e *non-coazione*. Come chiarire però questo scarto? L'*Handbook* non sviluppa la questione, ma lascia in qualche modo aperto il problema.

Una traccia per comprendere lo scarto potrebbe offrirlo Howard Zehr, che tratta la questione in questi termini: «Participation

by the one who has been harmed must be *entirely voluntary*. In each, a prerequisite is that the person who caused the harm acknowledges, at least to some extent, his or her responsibility. [...]. Efforts are made to *maximize the offending person's voluntary participation* as well». (Zehr, 2015, pp. 59-60).

Come si può vedere qui l'idea che emerge è che nel caso della vittima la volontarietà della partecipazione deve essere «piena», mentre nel caso dell'offensore va «massimizzata»: può cioè anche essere «minima». Come interpretare questa indicazione? La volontarietà è graduabile da un minimo a un massimo? Siamo più probabilmente in presenza di un utilizzo non tecnico del concetto, che esprime in questo caso la necessità di una attenzione prioritaria verso le vittime: la loro partecipazione deve essere non semplicemente consensuale ma pienamente consapevole, adeguatamente preparata e profondamente motivata; è necessaria cioè una forte protezione rispetto ai rischi di vittimizzazione secondaria. Il senso dell'*entirely voluntary* risiede soprattutto in queste cautele. Per quanto riguarda gli offensori, la volontarietà non può mancare come «consenso ad esserci», ma non è presentata in senso forte, come «piena convinzione»: certo, se si

La partecipazione al percorso riparativo ammette livelli di ingaggio diversi

potesse fare in modo di *massimizzare* fin da principio in questo modo il consenso, accompagnandolo ad evolversi in motivazione sarebbe cosa buona, tuttavia si ammette che nell'economia generale di un percorso sia sufficiente in esordio una adesione libera, le cui motivazioni rimangono al di là dell'interesse primario. È probabilmente questo il senso che, con maggiore precisione terminologica, l'*Handbook* propone con l'idea di una partecipazione «non coatta», diversa rispetto ad una partecipazione «volontaria».

La più recente Direttiva 2012/29 EU ha adottato la stessa definizione di Processo Riparativo della Risoluzione 2002/12 e dell'*Handbook*, mantenendo come una unica variante l'inciso già presente nella Raccomandazione R(99)19: «“Restorative justice” means any process whereby the victim and the offender are enabled, if they freely consent, to participate actively in the resolution of matters arising from the criminal offence through the help of an impartial third party».

La traduzione italiana ufficiale rende il testo in modo letterale: «“Giustizia riparativa”: qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale» (Capo 1, Art. 2, comma 1 d, «definizioni»).

Come si vede la definizione ha confermato l'importanza dell'inciso, continuando tuttavia a renderlo nella forma più debole, ovvero come «libero consenso». La soluzione, indipendentemente dal fatto che sia o meno frutto di un articolato dibattito morale, è interessante e offre la possibilità quantomeno di proseguire una riflessione sulle diverse modalità di ingaggio delle parti coinvolte: se cioè agli esordi (definitori) vittime e colpevoli venivano trattati in modo identico quanto alla forma del coinvolgimento, quel che si è fatto strada è l'idea che una differenza possa essere prevista e ammessa; in questa prospettiva la *soglia di accesso* al procedimento riparativo è mantenuta al livello più basso, quello del *libero consenso*. Naturalmente questo non significa che non sia attesa una evoluzione dell'ingaggio, né che una delle posizioni – quella della vittima – non debba essere oggetto di particolari attenzioni preliminari e preparatorie. Questo *spazio*, che è piuttosto un processo e dunque un *tempo*, merita però di essere in qualche modo approfondito e la comparsa in diversi documenti della nozione di 'volontarietà' consente di farlo.

UN MINIMO AFFONDO CONCETTUALE

Dal punto di vista concettuale la distinzione tra ‘libero consenso’ e ‘volontarietà’ o, se si vuole, tra ‘liberamente’ e ‘volontariamente’ non è affatto priva di significato. Dobbiamo soprattutto al pensiero medievale l’approfondimento del tema della *voluntas* e delle sue articolazioni, sia quanto alle dinamiche psicologiche sia quanto al significato da attribuire al termine. Da questo secondo punto di vista un riferimento essenziale è l’esplorazione offerta da Tommaso d’Aquino nella *Summa Theologiae*, in cui dedica all’accezione di ‘volontario’ e ‘involontario’ una *quaestio* – la sesta della *Prima Secundae* – che funziona precisamente come punto di ingresso per la psicologia della decisione e del cambiamento, che si sviluppa poi lungo tutta la sezione dedicata alla *moralis consideratio*, allo studio dell’azione (a riguardo rinvio per brevità a Grandi, 2015, pp. 147-154).

È utile osservare che qui il tema della *volontarietà* è collocato per così dire *all’interno* di quello della *libertà*, secondo una intuizione con cui si può accordare anche la traccia che troviamo nei documenti richiamati poco sopra: le scelte individuali si collocano per Tommaso nel quadro dell’agire non-coatto (qui il riferimento è il ‘libero arbitrio’), ma poi – dentro questo paniere che traccia lo spazio ampio dell’azione dell’uomo – le opzioni si qualificano proprio in base alla volontarietà, che esprime il livello di adesione e di motivazione personale rispetto ad una proposta.

La *voluntas* si associa cioè in senso forte alla progettualità: ‘volere’ non significa semplicemente agire liberamente e privi di costrizione, ma più propriamente agire essendo orientati ad un fine, cosa che evidentemente è possibile all’interno di uno spazio preliminare di libertà. In altre parole, chiamare in causa la *volontarietà* è precisamente chiamare in causa la motivazione che spinge ad una certa azione o ad intraprendere un determinato percorso. È interessante poi notare che anche per Tommaso rimane pacifico il fatto che molte cose le possiamo fare liberamente, senza essere costretti, e – insieme – per una qualche convenienza, perché le riteniamo funzionali ai nostri più personali disegni; il fatto di *intraprendere liberamente* un determinato percorso non implica di per sé il fatto di aderire agli obiettivi specifici e ultimi di quel procedimento: lo si potrebbe scegliere anche strumentalmente, senza con questo compromettere la libertà del consenso (*S. Theol.*, I-II, q. 6, a 6). Invece *intraprendere*

volontariamente un percorso significa aderire ai suoi obiettivi come ad un fine primario, come alla sorgente che motiva profondamente e sostiene stabilmente la partecipazione.

Vorrei ora semplicemente mantenere in vista queste due coordinate della partecipazione, intendendole secondo la lezione classica che ho richiamato (per quanto in modo rudimentale), e che potrebbe essere tradotta così: l'acconsentire liberamente' rappresenta l'ingresso nello spazio e nel tempo del processo riparativo, ma dentro questo spazio/tempo è atteso che si esprima e persino prenda forma, in modo eventualmente diversificato, la 'volontarietà della partecipazione'.

DECLINAZIONI DELLA VOLONTARIETÀ NEL PARADIGMA DELLA RESTORATIVE JUSTICE

Attorno al nodo della *volontarietà* – che ora possiamo semplificare come la coordinata che esprime il livello di motivazione – si concentrano di fatto molte riflessioni relative alle prospettive della *Restorative Justice*, incluso il dibattito sui diversi modelli di integrazione a livello di sistema di giustizia tra il paradigma retributivo e quello riparativo. Si tratta naturalmente di un dibattito che nasce anche dalle pratiche.

All'idea per cui la limpidezza e profondità della motivazione, per tutte le parti coinvolte, sia cruciale *fin dall'ingresso* nel processo riparativo, si legano le esperienze che hanno sperimentato percorsi di incontro tra vittime e autori di reato che si sono *affiancate* all'esecuzione penale carceraria. Al di là del fatto che in Italia non fossero contemplati fino a poco tempo fa – salvo che per i minori – dispositivi che collegassero la partecipazione a itinerari riparativi alla rimodulazione della pena, il presupposto dei percorsi svolti è che tutte le persone coinvolte, responsabili inclusi, avessero maturato la consapevolezza della necessità di affrontare e rileggere i fatti occorsi *con altre lenti*, per poter rivisitare diversamente i vissuti dolorosi e violenti. Solo questa maturità poteva fare del resto da garanzia per la fedeltà ad un cammino lungo e impegnativo. Un caso emblematico, anche per rilevanza storica oltre che per potenza simbolica, è quello del Gruppo che ha raccolto i protagonisti e le vittime della lotta armata degli anni Sessanta e Settanta in Italia, raccontandone il percorso nel

Libro dell'Incontro (Bertagna, Ceretti, Mazzucato, 2015). Qui il lavoro dei mediatori che hanno favorito la nascita e lo sviluppo di questa «storia nella Storia» si è misurato da principio con la questione della *volontarietà*: l'emersione e la visualizzazione delle motivazioni riparative – rispetto al passato, ai vissuti, alle persone coinvolte – è stata essenziale per la partecipazione di tutte le parti coinvolte, non solo per le vittime. E oggi, dopo quasi un decennio dall'avvio del percorso, chi tra i responsabili vi ha preso parte, assumendo su di sé la fatica di un lungo e articolato cammino che *si è aggiunto* al «pagamento del proprio debito con la giustizia (retributiva)», può essere testimone di un cambiamento di profondità, attestando la fecondità personale e sociale potente del paradigma riparativo.

Da questo osservatorio, che vede l'importanza della motivazione (volontarietà riparativa) in tutti gli attori, è comprensibile che – quanto al dibattito sui sistemi di giustizia – si guardi anche alla possibilità di una *compresenza senza sovrapposizioni* dei due paradigmi di giustizia: un percorso riparativo si può *affiancare alla pena*; è cioè sufficiente che il sistema retributivo non impedisca l'attivazione di percorsi di tipo riparativo e ne segnali l'esistenza. L'autore di reato che scegliesse di accedervi non ne trarrebbe vantaggio sul versante dell'esecuzione penale, ma questo renderebbe più trasparente la sua motivazione e il suo rivolgersi al bene dell'altro e con l'altro, mettendo fuori gioco il ricorso strumentale ai servizi disponibili.

A questa prospettiva si affianca però anche quella che guarda ai processi riparativi a partire dalle possibilità della *probation*, oggi maggiormente disponibile anche in Italia (legge 67/2014) con l'estensione ai maggiorenni dell'istituto della Messa alla Prova già sperimentato in ambito minorile.

Le esperienze che oggi si iniziano a raccogliere dopo i primi tempi di sperimentazione della MAP per gli adulti mostrano che in molti casi le alternative (alla pena detentiva) di «ispirazione riparativa» – Lavori di Pubblica Utilità, Volontariato di rilievo sociale, Mediazione con la persona offesa – lì dove effettivamente favoriscono l'incontro tra le persone, la comprensione delle sofferenze altrui, l'esperienza del servire al bene dell'altro, innescano a loro volta un cambiamento di una certa profondità. Non sono rari i casi, ad esempio, di persone

Bisogna guardare alla possibilità di una compresenza senza sovrapposizioni dei due paradigmi di giustizia

rimaste a prestare servizio in ambiti di volontariato incontrati in esecuzione penale esterna. Quel che è iniziato sotto il segno del *libero consenso* e tuttavia allo stesso tempo della convenienza personale nel puntare ad una più mite 'pena alternativa', strada facendo, si è trasformato in qualcosa di voluto per se stesso e non più in modo strumentale. La *volontarietà* – sempre riferita qui alla riparazione –, assente o marginale in ingresso, si è affermata nel tempo. Naturalmente non in tutti i casi e non certo automaticamente.

Si comprende che da questo punto di osservazione si consideri positivamente la via di una integrazione tra i paradigmi (*nel* sistema di giustizia retributiva) non solo per *affiancamento alla pena* ma per *sostituzione di pena*: si accetta cioè una iniziale eterogenesi dei fini, vedendo di buon occhio la creazione di un vantaggio di qualche tipo per l'autore di reato, confidando che sarà la qualità intrinseca del percorso – specialmente se contemplerà l'incontro con la vittima – a far via via convergere lo sguardo di quest'ultimo sul bene primario della prospettiva riparativa.

È chiaro qui il pericolo di scivolamento dalla logica della *alternativa alla pena* (rispondere al male con il bene verso le vittime, anziché con altro male verso i responsabili) a quella della *pena alternativa* (accontentarsi di comminare un male minore, senza incidere sull'impostazione di fondo), ma d'altra parte è anche comprensibile la necessità pratica di incentivare la partecipazione a percorsi riparativi, specialmente lì dove non ci sono le possibilità materiali di curare una preparazione approfondita a beneficio degli autori di reato prima dell'avvio del procedimento.

Si può intuire allora che dal modo in cui si articola lo snodo del *libero consenso* e della *volontarietà* dipende anche lo sviluppo di dibattiti più ampi.

DAL LIBERO CONSENSO ALLA VOLONTARIETÀ, ALCUNE CONSIDERAZIONI

Tenendo conto delle diverse tipologie di esperienze richiamate e insieme dell'articolazione suggerita tra il livello-soglia di una *partecipazione liberamente consenziente* e quello avanzato e progressivo di una *partecipazione volontariamente riparativa*, si possono forse tentare

alcune considerazioni di massima.

Anzitutto può essere importante ammettere una non perfetta simmetria tra le posizioni di vittima e di responsabile dell'offesa (dentro e fuori il penale) ai blocchi di partenza, anche quanto al livello di ingaggio.

Per quanto riguarda i responsabili, può essere sensato riconoscere come requisito sufficiente per la partecipazione il 'libero consenso' a un processo riparativo, ammettendo che la 'volontarietà' rispetto ai fini riparativi possa maturare progressivamente e che questa maturazione – favorita dal percorso e dove possibile dall'incontro con la vittima – sia parte del processo stesso e non una sorta di prerequisito. L'espressione utilizzata nell'*Handbook*, «non-coerced participation of the offender», può essere in questo senso la più appropriata.

È importante ammettere una non perfetta simmetria tra vittima e colpevole

Quel che però va sottolineato è che in questo modo si prevede anche che un percorso possa o debba accompagnare i responsabili proprio nella trasformazione profonda della *voluntas*: mantenere basse le attese di motivazione in ingresso significa impegnarsi ad offrire opportunità, strumenti e aiuto per rivisitare un'impostazione esistenziale che si suppone rimanga – almeno appunto agli esordi – molto incentrata sul vantaggio personale. Senza un adeguato supporto alla persona non si vede come questa possa autonomamente riformulare il proprio approccio alle relazioni interpersonali e sociali in senso riparativo, specialmente poi nel più caotico contesto della Messa alla Prova, in cui la vittima può essere aspecifica e il luogo dell'esecuzione penale esterna poco adatto per stimolare una riflessione di profondità.

Per quanto riguarda le vittime, la distinzione tra *libero consenso* e *volontarietà* può invece assumere un'altra valenza. In questo caso non si tratta di 'richiedere' un più alto livello di ingaggio o requisiti esistenzialmente più severi per impegnarsi in un percorso riparativo. Qui il senso del «voluntary» dell'*Handbook* – ancor meglio nel rinforzo di Zehr, «entirely voluntary» –, consiste in primo luogo nel riconoscere che alle vittime non è data una 'variante strumentale' nell'accedere a un percorso di tipo riparativo: non ha senso ammettere altre finalità, diverse da quella primaria di riaccostarsi al male subito riaprendo una ferita per poterla curare al meglio delle uma-

ne possibilità. In secondo luogo però la necessità della *volontarietà* richiama il fatto che le vittime hanno bisogno della massima protezione possibile, e che questa è fornita *a livello interiore* proprio da una esigenza non confusa ma chiarificata di riparazione dei vissuti violenti patiti e da una motivazione solida nell'affrontare la fatica che un percorso riparativo indubbiamente implica, specialmente poi se contempla l'incontro con l'offensore. La *volontarietà*, sul versante della vittima, deve evocare in altre parole l'esigenza di una preparazione che protegga dalla vittimizzazione secondaria, e in questo senso non ci si può qui accontentare di un più superficiale e provvisorio 'libero consenso' alla partecipazione.

La *partecipazione attiva* ad un processo di riparazione, dentro e fuori l'orizzonte del penale, si può allora forse dire che contempli fisiologicamente un senso *debole* – il 'libero consenso' – e un senso *forte* – la 'volontarietà' –: entrambe le declinazioni, se intese adeguatamente in relazione alla posizione delle parti coinvolte (se vittime o responsabili) e alle fasi del processo (se in preparazione, se in ingresso, o lungo la maturazione del cambiamento) possono contribuire a comprendere come dosare attese, richieste e aiuto nell'accompagnare tutti i soggetti coinvolti verso una giustizia frutto di riparazione.

BIBLIOGRAFIA

- Recommendation N° R (99)19. «Mediation in penal matters»
ECOSOC Resolution 2002/12, «Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters».
United Nations, Office on Drugs and Crime, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, New York 2006.
Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012: «Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato».
BERTAGNA G., CERETTI A., MAZZUCATO C., *Il libro dell'incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto*, il Saggiatore, Milano 2015.
GRANDI G., *Alter-nativi. Prospettive sul dialogo interiore a partire dalla "moralis consideratio" di Tommaso d'Aquino*, Edizioni Meudon, Trieste 2015.
ZEHR H., *The big book of Restorative Justice*, Good Books, New York 2015.

Simone
Grigoletto

Una questione di conio. Modelli di Giustizia a confronto per un ripensamento della pena

1. INTRODUZIONE

L'economista e filosofo Amartya Sen nel suo ultimo lavoro monografico *L'idea di Giustizia* descrive un caso divenuto presto molto popolare. La scena ci vede protagonisti di un immaginario bisticcio tra tre bambini che si contendono un flauto. Ognuno di essi fa valere le sue ragioni e sta a noi decidere a chi sia giusto assegnare lo strumento. La prima è Anne che dimostra di essere l'unica dei tre veramente in grado di suonare il flauto e per questo sostiene che lo strumento spetta a lei. Bob, il secondo, fa notare di essere quello nettamente più povero dei tre ed anzi così povero da non potersi permettere nessun altro giocattolo. Le altre due contendenti sono evidentemente più ricche e per questo Bob chiede di poter tenere il flauto come suo unico giocattolo. Infine, Carla, la quale avanza le sue ragioni facendo presente che il flauto lo ha costruito con le sue mani dopo molti mesi di duro lavoro. Il quesito a cui Sen ci chiede di dare risposta è proprio questo: *a chi è giusto dare lo strumento?* Lasciando a margine la questione se sia davvero possibile fornire una risposta univoca e condivisa dello scenario, è bene evidenziarne alcuni aspetti teorici che rimangono sotto traccia. Un approccio alla giustizia di stampo *edonistico-utilitarista* non mancherà di evidenziare le ragioni di Anne, la quale sembra essere quella che può beneficiare maggiormente del bene in questione. *L'egualitarismo economico* invece sottolineerà le ragioni di Bob che, per scarsità di risorse, risulta essere la scelta più

adeguata. Infine, i sostenitori di una teoria *libertarianista* difenderanno la libertà e l'autonomia di Carla, la produttrice dello strumento.

Lo scenario descritto da Sen ha come merito quello di mostrare in maniera chiara i diversi possibili approcci teorici che competono per la giustificazione di una *giusta* distribuzione delle risorse. Diverse idee di Giustizia rispondono in maniera diversa allo stesso quesito. Lo stesso vale per quanto riguarda la parte di Giustizia che si occupa della gestione dei processi *post-infrazione* e *post-reato*. Questo dibattito specifico, oramai in corso da qualche decennio, contrappone il modello della *Giustizia Retributiva* (largamente diffuso nelle società occidentali) e quello della *Giustizia Riparativa* (teorizzato di recente a partire da tradizioni e usanze millenarie). Ecco quindi un primo elemento da tenere presente, un confronto tra modello *Retributivo* e modello *Riparativo* si occupa nello specifico delle diverse modalità di recupero e ritorno ad una dimensione di Giustizia. In altri termini, si tratta di definire cos'è una pena e quale sia il modo più efficace di somministrarla. Il diritto penale è, di fatto, una parte specifica (seppur sostanziale) di ogni teoria di giustizia e, come tale, va trattato tenendo conto della più ampia dimensione morale su cui si fondano le diverse idee di Giustizia. In questi termini, questo breve articolo cercherà di offrire qualche spunto per guidare un confronto critico tra questi due modelli di gestione dell'ingiustizia ai fini di un ripensamento del concetto di pena.

2. 'RETRIBUTIVA VS RIPARATIVA'? DUE MODELLI DI GIUSTIZIA A CONFRONTO

Il confronto tra *Giustizia Retributiva* e *Giustizia Riparativa* è un confronto che si articola su più questioni che danno spesso origine ad una contrapposizione netta dei due modelli. Tale contrapposizione è chiara a partire dalle domande che fungono da premessa ai due modelli. Quello *retributivo* affronta il reato chiedendosi per prima cosa quali leggi siano state trasgredite. Questo punto di partenza implica un'idea di violazione che fonda la *colpa* del reo sempre nei confronti di un'entità impersonale rappresentata dallo Stato. Il modello *riparativo*, invece, parte da un quesito con un focus di natura differente: «*Chi è stato danneggiato dall'atto criminoso?*». Se quindi il soggetto leso non è più la rappresentazione astratta della collet-

tività (lo Stato), ma le vittime effettive dell'accaduto, allora il reo (in quanto responsabile) viene investito dell'*obbligazione* ad ascoltare e far fronte, per quanto possibile, ai bisogni della vittima. La *Giustizia Riparativa* vuole essere un modello che supera l'impersonalità del concetto classico di pena e mira ad una 'personalizzazione' della pena a partire dall'ascolto dei bisogni delle vittime. Ed è proprio la concezione della pena che evidenzia la più evidente contrapposizione dei due modelli. L'impersonalità del quesito di partenza del modello *retributivo* genera una *colpa* che può essere espiata solo attraverso una *punizione* socialmente condivisa. La personalizzazione del modello *riparativo*, invece, prevede un riconoscimento da parte del reo della propria *responsabilità* che lo investe dell'*obbligazione* a far fronte, per quanto possibile, alle necessità della vittima.

Questa diversità concettuale genera percorsi di riabilitazione del reo che si differenziano a partire dalla modalità stessa di attribuzione della pena. La *Giustizia Retributiva* prevede un movimento *top-down* che dall'alto esprime una sentenza, individua una pena commisurata e la applica. La *Giustizia Riparativa* invece segue un percorso *bottom-up* in cui l'efficacia della pena fa affidamento sul riconoscimento della propria responsabilità da parte del reo stesso. Solo così l'*obbligazione* di 'mettere le cose a posto' ('*put things right*') asseconderà le necessità della vittima per quanto possibile. Di conseguenza il focus centrale dei due modelli è, per certi versi, diametralmente opposto: seguendo il modello *retributivo* il reo deve avere ciò che si merita (sommministrazione della punizione); seguendo il modello *riparativo*, invece, è la vittima che deve avere le proprie necessità ascoltate.

Una prima breve analisi dei due modelli evidenzia alcuni degli elementi che danno origine alla loro contrapposizione. In particolare ho cercato di sottolineare le differenze circa: a) il quesito originario di partenza; b) la personalizzazione (o meno) della trasgressione; c) il concetto di pena; d) la modalità di attribuzione della pena; e) il focus centrale dell'operazione *post-reato*. È bene chiedersi, tuttavia, se i due modelli di giustizia siano diametralmente opposti o se vi siano piuttosto degli aspetti comuni ad entrambi. È proprio vero che, da un punto di vista teorico, i due modelli sono contrapposti su tutto? Un sguardo approfondito può evidenziare alcuni elementi teorici

Il modello riparativo parte dal quesito: «Chi è stato danneggiato dall'atto criminoso?».

che i due sistemi condividono.

Questo lavoro di paragone richiede un'operazione di generalizzazione teorica che faccia emergere alcune premesse condivise dai due modelli. In primo luogo entrambi i modelli intendono il reato come un avvenimento che genera un qualche tipo di *squilibrio*. Per quanto riguarda la *giustizia retributiva* si potrebbe parlare di uno *squilibrio civile* dal momento che l'infrazione della legge da parte di uno dei cittadini è un'eventualità sconveniente per una società che voglia vivere serenamente. La *giustizia riparativa* si richiama invece ad uno *squilibrio relazionale* che il reato genera a causa dei danni arrecati alla vittima da parte del reo. Ciò che il reato lede, secondo questa prospettiva, è appunto la *relazione* tra le parti coinvolte comunemente identificate in reo, vittima e comunità di appartenenza (questo aspetto della *RJ* è decisivo per il suo fondamento teorico e sarà bene ritornarci in seguito). In secondo luogo entrambi i modelli di giustizia, in quanto aventi a che fare con la fase di riabilitazione *post-reato*, condividono il mandato a *ristabilire l'equilibrio* in seguito all'illecito commesso. Nonostante il genere di *squilibrio* su cui si concentrano sembra essere diverso (*civile vs relazionale*), entrambi i modelli si rifanno, in qualche modo, ad uno degli elementi raffigurativi classici della Giustizia: la bilancia. Se il reato genera uno *squilibrio*, il compito delle pratiche di riabilitazione *post-reato* è quello di riportare i piatti allo stesso livello. Il diverso intendimento di *squilibrio* porta, tuttavia, a diverse pratiche di riabilitazione ed in particolare, come abbiamo visto, ad un diverso intendimento del concetto di *pena*.

Un terzo ed un quarto punto in comune, necessariamente interconnessi tra loro, riguardano i concetti di *responsabilità* ed *obbligazione*. In primo luogo, nessuno dei due modelli di giustizia può prescindere dall'identificazione del responsabile dell'accaduto. Questo implica la definizione dell'agente, come agente propriamente *morale* e per questo inserito in una dimensione in cui il *giudizio pratico* (decidere il da farsi) è strettamente connesso con le conseguenze delle proprie azioni. Il modello *retributivo* determina il responsabile attraverso il procedimento giuridico che sancisce la pena e si occupa di applicarla. Allo stesso modo, il modello *riparativo* si fonda sul concetto di responsabilità del reo, ma lo fa in virtù di un procedimento inverso. Un vero e proprio procedimento riparativo si innesca nel momento in cui il reo interiorizza la sua responsabilità e la fa sua riconoscendola. In entrambi i modelli non è un possibile processo di riabilitazione

del reo (e, in generale, non vi è pena) se non a partire da una definizione della *responsabilità* (seppur, come abbiamo visto, con diversità di definizione). A sua volta, tale concetto di partenza, genera delle *obbligazioni*. Qui, ancora una volta, abbiamo a che fare con il concetto di *pena* dal momento che la *responsabilità* (stabilita dall'esterno o riconosciuta dal reo stesso) sancisce l'obbligo a prendere parte al processo di riabilitazione. Detta altrimenti, la *responsabilità* implica l'obbligo a scontare la pena. Nonostante il contenuto della pena possa variare notevolmente a seconda del modello di giustizia applicato, entrambi cercano di stabilire una sorta di proporzionalità tra reato commesso e riabilitazione del reo. Nel caso della *giustizia riparativa* tale proporzionalità è data dalla volontà da parte del reo di far fronte, per quanto possibile, alle necessità della vittima e della comunità coinvolta nell'accaduto. Nel caso della *giustizia retributiva*, invece, la questione della proporzionalità tra pena e reato è stabilita in maniera pressoché arbitraria come dimostra la difficoltà a rispondere in maniera convincente a domande quali «*che somma di denaro costituisce una sanzione equa per un eccesso di velocità?*» e «*a quanti giorni di reclusione corrisponde l'uccisione di un essere umano?*». Sembra chiaro che le risposte a queste domande implicino una ricerca di proporzionalità tra reato e pena che risulta essere problematica da giustificare. Tuttavia, nonostante le differenze nel contenuto, una volta stabilita l'unità di misura, entrambi i modelli di giustizia si impegnano a dare una risposta proporzionalmente equa alla questione della pena.

Con la speranza che i due modelli di giustizia possano il più possibile integrarsi, compensarsi e lavorare in parallelo, credo sia importante evidenziare (anche se da un punto di vista puramente teorico) i punti comuni dei due modelli di giustizia. In particolare: a) lo *squilibrio* generato dal reato; b) il compito di ristabilire l'equilibrio; c) il concetto di *responsabilità* del reo; d) il concetto di *obbligazione* che fonda il processo di riabilitazione; e) la necessaria *proporzionalità* della pena.

Da questo confronto tra due diversi modi di affrontare la fase *post-reato* emerge il fatto che entrambi i modelli di giustizia cerchino di porre rimedio, per quanto possibile, all'accaduto. Tuttavia, nonostante sia vero per entrambi i modelli di giustizia che chi rompe paga, sembra evidente che il tipo di valuta per questo pagamento sia sostanzialmente diverso a seconda del modello applicato. In questi termini la questione della pena, intesa come modalità di scontare la

colpa per il reato, è meramente una questione di conio.

La questione della pena, intesa come modalità di scontare la colpa per il reato, è meramente una questione di conio

3. GIUSTIZIA RIPARATIVA: SPUNTI PER UNA (ULTERIORE) ANALISI TEORICA

Il modello della *Giustizia Riparativa* (RJ) è solitamente accolto in maniera negativa se questo si pone in maniera esclusiva ed escludente rispetto alle altre, più diffuse, pratiche di giustizia. Al contrario, la RJ sembra invece apparire come una prospettiva piena di risorse e risposte ad alcune delle questioni classiche del diritto, nel momento in cui si evidenzia il suo specifico campo d'azione. Proprio questo dovrebbe essere lo scopo di una approfondita analisi teorica per la quale mi limiterò a dare qualche spunto nelle righe che seguono. A questo proposito è bene partire fin dalla traduzione stessa del termine inglese *Restorative Justice* che viene comunemente reso con *Giustizia Riparativa*. La versione italiana rischia, tuttavia, di introdurre degli intendimenti potenzialmente fuorvianti di questo modello di giustizia. In effetti il termine inglese *restore* quando applicato ad un oggetto (*'restore [something]'*) vuole intendere esattamente il ripristino che mira al ritorno dello stato originario delle cose. In questi termini, il *riparare*, se applicato alle procedure *post-reato*, sembra essere una prospettiva con scarse possibilità di successo in relazione a quelle situazioni in cui il reato è particolarmente grave (si pensi, ad esempio, ai casi in cui si ha a che fare con la perdita di vite umane). Al contrario, una prospettiva più interessante si apre seguendo l'intendimento di *restore* quando applicato agli individui (*'restore [somebody]'*), che fa invece riferimento al 'rimettere in salute'. In particolare, alcune riflessioni sul concetto di *salute* prese in prestito dal dibattito bioetico contemporaneo tornano particolarmente utili nello spiegare alcuni dettagli fondanti della RJ. La salute del paziente, infatti, non è necessariamente intesa come un mero ritorno allo stato pre-patologico, ma viene invece intesa come uno ristabilimento dell'equilibrio delle funzioni vitali del paziente. Rimettere in salute (proprio come l'affrontare un processo di riabilitazione per il reo) non vuol dire ripristinare la situazione originaria, ma intende piuttosto creare (o al più, *ri-creare*) una situazione di equilibrio avendo a cura l'integralità di tutti gli aspetti della persona (biologico, psicologico

e sociale). Proprio questa possibile traduzione di *restore* evidenzia un punto fondante delle pratiche di RJ: lo stato di equilibrio non è necessariamente quello originario. Nello specifico, l'equilibrio di cui la RJ si occupa è un *equilibrio relazionale* tra le parti coinvolte nel reato (reo, vittima e comunità di appartenenza).

La questione dell'*equilibrio relazionale* rimanda alla questione fondante per eccellenza del paradigma della *Giustizia Riparativa*: l'interconnessione dei soggetti. Tale elemento è presente con chiarezza in tutti e tre i momenti fondamentali delle pratiche riparative. La RJ, infatti, concentra la sua attenzione proprio sulla componente *relazionale* che, in primo luogo, ha portato il reo a compiere il reato. In secondo luogo, attraverso un'analisi delle relazioni lese, è possibile attuare un processo di riconoscimento della propria responsabilità (il reo) e delle proprie necessità (in particolare quelle della vittima e della comunità). Infine, ogni pratica riparativa intende i procedimenti *post-reato* (la pena) come funzionali al ristabilimento di un *equilibrio relazionale* tra le parti coinvolte. Un equilibrio, come si è detto, che non ambisce necessariamente al ritorno alla situazione originaria.

Ognuno di questi momenti rivela, di fatto, la premessa fondamentale su cui la Giustizia Riparativa si basa. Tutti i soggetti sono interconnessi tra loro in una rete di relazioni che viene lesa dall'accadimento di un evento criminoso. A questo proposito non stupisce la possibilità di rinvenire operazioni esplicitamente riparative nelle pratiche di giustizia presenti nella maggior parte delle tradizioni millenarie. Il concetto di interconnessione dei soggetti fonda l'idea di Giustizia che caratterizza molte tradizioni religiose e popolari. Il Cristianesimo esplicita questo concetto attraverso le parole di San Paolo nella *Lettera ai Romani* (5, 18-19):

Come dunque per la caduta di uno solo si è riversata su tutti gli uomini la condanna, così anche per l'opera giusta di uno solo si riversa su tutti gli uomini la giustificazione, che dà vita. Infatti, come per la disobbedienza di un solo uomo tutti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti giusti.

Un'idea simile sull'interconnessione tra i soggetti è quella tramandata dalla tradizione ebraica. Come ci ricorda il teologo Cornelius Plantinga in *Not the Way It's Supposed to Be: A Breviary of Sin*, il concetto di *shalom*, comunemente restituito con «pace»,

porta con sé una concezione ben precisa del rapporto che intercorre tra i vari elementi del creato:

Ciò che i profeti ebrei chiamano shalom è l'intreccio che unisce Dio, gli esseri umani e tutta la creazione alla giustizia, alla realizzazione e alla gioia.

Il rapporto che regola le relazioni interpersonali viene espresso in maniera simile da molte delle tradizioni e culture più diffuse. Basti pensare all'*Ubuntu* nella tradizione africana Bantu, al *Hozho* per Nativi Americani Navajo, a *Whakapapa* per i Maori e *Tendrel* per il Buddismo Tibetano (si veda a proposito di tutte queste tradizioni: Hadley M. L. ed. by, *The Spiritual Roots of Restorative Justice*). Non stupisce il fatto che molte delle pratiche di giustizia che queste tradizioni tramandano, manifestano chiari elementi che oggi chiameremmo *riparativi* ed il motivo di queste similitudini è certamente la serie di premesse condivise. L'argomentazione di fondo della *Giustizia Riparativa* è ciò che ispira un intendimento del concetto di pena che scampa la logica della retribuzione per mezzo dell'introduzione di nuova violenza. Da qui il mandato della RJ a prendersi cura della rete dei rapporti. In breve, questa la semplice argomentazione circa il ruolo della Giustizia a partire dalle premesse che abbiamo brevemente analizzato:

Premessa.1: Tutti i soggetti sono interconnessi da una rete di relazioni.

Premessa.2: Il reato è ciò che genera uno squilibrio all'interno della rete.

Conclusione.1: La Giustizia ha il compito di ristabilire l'*equilibrio relazionale*.

Ciò che spesso suona come rivoluzionario a chi si avvicina alla Giustizia Riparativa è l'intuizione che il compito della Giustizia non implichi necessariamente il ricorso a nuova violenza. Tale convinzione, è bene evidenziarlo, si fonda su premesse che ci ricordano il legame relazionale di tutti gli individui. Sono proprio le diverse premesse di partenza che differenziano, ancora una volta, la *Giustizia Riparativa* e la *Giustizia Retributiva*. Quest'ultima, infatti, avvicina la questione della riabilitazione del reo nella fase *post-reato* e interpreta il mandato della Giustizia a partire dalle

seguenti premesse:

Premessa.3: Ogni soggetto ha il diritto fondamentale di vivere in libertà e autonomia.

Premessa.4: Chi commette un reato lede tale diritto fondamentale.

Conclusione.2: Chi rompe, paga. La somministrazione di una pena potenzialmente violenta tutela il diritto fondamentale e scoraggia il recidivismo.

Non è difficile notare come una differenza di premesse porti a conclusioni notevolmente diverse circa due questioni fondamentali: a. il mandato della Giustizia nella fase *post-reato*; b. la concezione di pena. Anzi, la formulazione stessa della *Conclusione.1* fa intendere come una critica che cerca di mettere in discussione la bontà della *Conclusione.2*. Una critica che sembra essere stato in qualche modo anticipata da Friedrich Nietzsche nella *Genealogia della Morale* dove si legge (p. 54):

La vendetta stessa rinvia per l'appunto allo stesso problema: Come può essere il fare soffrire una riparazione?

È proprio l'idea di pena come *vendetta* che viene superata dalla *RJ*. Ciò avviene in virtù dell'attenzione per l'aspetto *relazionale* che le pratiche riparative esprimono.

Se il focus sono le relazioni, le necessità della vittima e della comunità è possibile che vi sia un modo più efficace di affrontarle che la somministrazione al reo di ulteriore dolore. Ma per arrivare a questo intendimento della fase *post-reato*, dobbiamo riflettere sulle premesse di partenza.

Una volta riconosciuta l'attenzione specifica per l'ambito relazionale di *RJ* è bene chiedersi come tale azione viene messa in pratica e come rendere più efficace questa operazione. Le *pratiche riparative*, tuttavia, non costituiscono un insieme omogeneo e uniforme di operazioni che siano facilmente trasferibili da un caso all'altro. Spesso si parla di percorsi costruiti *ad hoc* sulle caratteristiche e le necessità delle persone coinvolte ed è proprio questa specificità ad introdurre

È proprio l'idea di pena come vendetta che viene superata dalla RJ

le prime problematicità per il paradigma della *Giustizia Riparativa*. Una procedura di Giustizia personalizzata sulla singola pratica *post-reato* richiede tempistiche, risorse e competenze spesso maggiori (o semplicemente meno diffuse) rispetto al classico sistema retributivo. Non da meno, il procedimento riparativo viene spesso investito del ruolo di *mediazione* tra le parti coinvolte. Questo aspetto, per quanto tali pratiche spesso implicino una mediazione tra le parti, non è da darsi per scontato. Se infatti interpretiamo la mediazione come un tentativo di trovare un punto d'incontro tra due parti in conflitto, ci rendiamo conto di come la RJ non sia necessariamente tale. Anzi, a differenza della mediazione le *pratiche riparative* implicano che le parti coinvolte riconoscano il proprio ruolo e con esso la propria responsabilità dell'accaduto (in particolare il reo) e le obbligazioni risultanti. Questo, però, non è sempre vero nei lavori di mediazione, dove quello che si cerca è proprio un piano neutro dove poter smarcarsi dall'*impasse* generato dal conflitto andando oltre la definizione di chi sia in torto. La RJ sembra invece voler affrontare il conflitto a partire dal riconoscimento di responsabilità e obblighi di chi è coinvolto e, a partire da ciò, lavorare verso il ristabilimento di un *equilibrio relazionale*. La mediazione, inoltre, sembra sempre essere finalizzata ad un incontro tra le parti. La *Giustizia Riparativa*, invece, non si esprime necessariamente attraverso un incontro, ma, come spesso capita, il reo ha a che fare con vittime surrogate, quando l'incontro diretto è sconsigliato. Il termine stesso 'mediazione' può generare fraintendimenti nel momento in cui si faccia riferimento al fatto che entrambe le parti debbano fare un passo verso la posizione opposta, tanto che spesso il termine 'dialogo' e 'incontro' è preferito. Nel caso di RJ, al contrario, è previsto che sia (almeno in un primo momento) una delle due parti ad avere l'onere della riparazione. Per tutti questi motivi la RJ non è direttamente identificabile come un percorso di mediazione.

4. CONCLUSIONE: PER UNA NUMISMATICA DELLA GIUSTIZIA

In questo articolo ho cercato di mettere a confronto i due modelli di Giustizia più discussi per quanto riguarda le pratiche di riabilitazione del reo nella fase *post-reato*. Certamente il modello *Retributivo* rappresenta il modello largamente più utilizzato dai sistemi giuridici

occidentali (e non solo). Un'operazione di confronto come quella intrapresa brevemente qui, può certamente evidenziare le specificità teoriche dei due modelli, ma ci può anche mostrare i punti di contatto ed gli eventuali elementi comuni. L'auspicio è che un percorso teorico del genere possa agevolare il lavoro di coloro che mirano ad un crescente impiego combinato ed in parallelo dei due approcci alla pena. L'orizzonte futuro è quello di un sempre più dettagliato riconoscimento degli aspetti che in questa fase possono essere gestiti con pratiche *riparative* piuttosto che con sanzioni di tipo *retributivo*. Ampliare il campo d'azione della *Giustizia Riparativa* non vuol dire lavorare in contrapposizione o, ancora peggio, in sostituzione degli altri modelli di giustizia. Assegnare un ruolo alle pratiche *riparative* vuol dire sgravare di alcuni compiti specifici il sistema sanzionatorio affinché tali compiti vengano portati a termine in maniera più efficace, diminuendo il recidivismo e rispondendo alle necessità di vittima e reo.

Il punto teorico principale è, di fatto, in che modo intendere la risposta alla commissione di un reato. Il termine stesso '*pena*', dal greco *poinè* (*poinè*), porta nella sua origine etimologica l'idea di vendetta e castigo dandone così una connotazione violenta che previene l'introduzione della sofferenza. Ciò non dovrebbe sorprendere stando alle parole di Friedrich Nietzsche che ne *La Genealogia della Morale* afferma che «*la crudeltà costituisce la gioia festiva della più antica umanità*» (p. 55). Capita di riconoscere quest'«antica umanità» tra le conseguenze più controverse e severe della pena intese secondo il modello *retributivo*, che troppo spesso rischia di ridursi ad una espressione di giustizia *vendicativa* e *punitiva*.

D'altra parte la *Giustizia Riparativa* non può e non deve mancare di riconoscere che sia opportuno trovare una risposta convincente alle necessità della fase del *post-reato*. «*Chi rompe paga*» ricorda il vecchio adagio. Mi si scuserà il gioco di parole, ma ciò su cui vale davvero la pena interrogarsi è capire se tutti i reati vanno ripagati con lo stesso tipo di conio. Il modello *retributivo* prevede un pagamento (introduzione di ulteriore violenza) con un prezzario che varia a seconda della gravità del reato. Una prospettiva auspicabile, invece, è quella in cui si arrivi a capire che non tutti i reati richiedono lo stesso conio per essere scontati.

Non tutti i reati richiedono lo stesso conio per essere scontati

Simone Grigoletto

Una differenziazione dei procedimenti *post-reato* non solo in termini di intensità di pena inferta, ma anche di possibilità di ripagare in maniera diversa alcuni reati specifici. La *Giustizia Riparativa* altro non fa che introdurre un nuovo conio nel nostro sistema giuridico contemporaneo. Questa introduzione non vuole tuttavia auspicare l'egemonia di una moneta, ma mirare ad un "mercato misto", in cui a seconda del reato si possa rispondere con il conio più adeguato. In questi termini il compito della Giustizia nella fase *post-reato* sembra essere quello di identificare il conio più adeguato.

Laura Sanò

Perdono e riparazione

1. Fra le critiche abitualmente indirizzate alla *Restorative Justice*, un argomento merita una particolare attenzione. Più che configurare un vero e proprio paradigma, alternativo rispetto a quello retributivo, la giustizia riparativa si costituirebbe in realtà semplicemente come una pratica, limitatamente all'applicazione della pena, non dissimile da altre misure già utilizzate in sostituzione della detenzione. In questa prospettiva, l'orizzonte concettuale entro il quale troverebbe la sua giustificazione teorica la mediazione fra colpevole e vittima, prevista dal modello riparativo, sarebbe quello del perdono. In altre parole, l'applicazione dei principi riparativi verrebbe a funzionare come trasferimento sul piano giuridico di una concezione filosofica generale basata sul perdono come forma di relazione fra le 'parti' del processo penale.

È del tutto evidente che, ove si rivelasse fondata, questa interpretazione indebolirebbe in maniera assai rilevante la portata e il significato della *Restorative Justice*, poiché finirebbe soltanto per sostituire alla visione mitologico-cosmologica soggiacente al paradigma retributivo (su cui si veda Curi, 2013), un'impostazione metafisica e teologica non meno condizionante, col risultato di ribadire la persistenza di ipoteche teoriche estranee all'imprescindibile autonomia del diritto penale. In questa prospettiva, il riferimento alla tematica del perdono, quale compare nella riflessione di alcuni esponenti del pensiero contemporaneo, può servire a chiarire una questione tutt'altro che marginale.

2. Se si risale all'etimologia del verbo latino *perdonare*, adoperato soprattutto in Quintiliano e già attestato nel latino medievale del X secolo, il termine, rafforzato dalla particella intensiva *per-*, indica propriamente l'atto del donare o del concedere qualcosa senza pretendere un contraccambio (cfr. Mauss, 1991). Per traslato, *perdonare* potrebbe essere anche inteso nel significato di *condonare*, in cui è ancora più esplicito l'atto di una elargizione unilaterale e spontanea. Parimenti, si potrebbe sostenere che *perdonare* implichi una concessione che viene donata, in cui è assente la dimensione dell'obbligo (cfr. Benveniste, 1971). Vi è però una differenza. Nel caso del dono, infatti, non è necessaria alcuna relazione preesistente tra il donatore e colui che riceve, i quali possono benissimo restare estranei prima e dopo la donazione. Implicito nell'atto del donare vi è una sorta di 'gratuità' o 'generosità' che fa sì che l'erogazione si compia in cambio di nulla, senza rinviare ad altro, senza attesa di un corrispettivo tornaconto (cfr. Giacomini, 2006).

Nel caso del perdono, invece, la relazione tra le parti è intrinseca alla realizzazione dell'atto implicito nel *perdonare*. È possibile disporsi al perdono solo verso colui dal quale si è subito qualcosa e verso il quale si intende rimettere, in forma di dono-cancellazione, quanto si è ricevuto. Alla base del concetto di perdono vi è dunque una corrispondenza tra il bisogno di rivalsa o di riparazione al quale si ritiene di avere diritto, e al quale si rinuncia per dono, e il torto subito, ovvero la colpa di chi ha compiuto il sopruso. Non solo. Per *perdonare* è anche necessario che vi sia un sistema che presupponga comunque una sanzione, in forma di punizione proporzionale all'entità del danno, nei confronti di chi ha agito impunemente, anche qualora io, soggetto offeso, non mi disponga al perdono. Posso dunque rinunciare unilateralmente al risarcimento che considero mio diritto, ma tale risarcimento deve comunque essere previsto dal sistema in cui vivo.

Come è noto, nel caso della giurisdizione penale, ad esempio, si assiste ad una attribuzione di una pena come equo corrispettivo di una colpa. E tale pena deve essere strettamente proporzionale all'entità del reato. Nella fattispecie, il colpevole dovrà scontare come pena periodi ben definiti di reclusione, con la conseguente perdita di libertà. Qualora questo implicito rapporto colpa-pena venisse a mancare, ovvero venisse meno la dimensione della condanna concepita come

giusta retribuzione della colpa, verrebbe ad infrangersi la meticolosa corrispondenza su cui si fonda la logica della funzione giurisdizionale. Tuttavia, rispetto a questa logica consequenziale e simmetrica, il *perdono* introduce una terza via. L'atto del perdonare irrompe nel circuito colpa-pena, dissolvendo ogni rigido proporzionalismo: non può infatti esserci spazio per il perdono se si presuppone la necessità di far corrispondere sempre ad un reato una rispettiva punizione.

L'atto del perdonare irrompe nel circuito colpa-pena, dissolvendo ogni rigido proporzionalismo

Commentando l'epistola di San Paolo ai Romani, Paul Ricoeur spiega che una palese sovversione della concezione retributiva della pena la si può ritrovare *in primis* nella misericordia del Dio cristiano (cfr. Ricoeur, 2004). Non è così né nel mondo ebraico, né per quello arcaico e classico. Tuttavia, è atteggiamento ormai sempre più diffuso, anche nell'attuale cultura laica, quello di non riconoscersi più nella concezione che pone la pena come giusto controvalore della colpa. In questo caso, il superamento della logica della corrispondenza non è ravvisabile nella misericordia di Dio, ma semplicemente nella necessità di rispondere alla colpa con un atto di perdono, che sappia sottrarsi allo sterile proporzionalismo previsto dalla giurisdizione penale, e al tempo valorizzare le potenzialità del dono.

Il legame dono-perdono è testimoniato da una serie di affinità concettuali e verbali presenti nelle lingue latine (*to forgive, forgiveness*) e nel tedesco (*vergeben, Vergebung*), dove emerge da un lato la comune caratteristica che riconduce ad un'assenza di condizionamenti esterni, vincoli e interessi specifici, dall'altro il rapporto con il tempo, sia esso passato (un passato che non passa...) per quanto concerne il perdono, il presente per quanto riguarda invece il dono (cfr. Giacomini, 2006). Non solo, i due termini, oltre a rinviare a comuni analogie concettuali, si implicano reciprocamente: il dono, infatti, è parte costitutiva del per-dono offerto all'altro, tanto quanto, nell'atto del dono vi è sempre un matrice che rimanda all'atto del perdonare.

Il dono, infatti, da un lato aggiunge, conferisce, concede, ma dall'altro obbliga, istituisce vincoli, impegna, attiva insomma un rapporto di dipendenza, di subordinazione, di condizionamento, limita e in un qualche modo sottrae. È fondamentale essere consapevoli del fatto che qualunque dono è in se stesso 'dono e inganno' insieme,

perché il dono porta al suo interno una irriducibile ambivalenza. Questa intrinseca ambivalenza, ravvisabile già nel primo 'dono' attestato nella cultura occidentale, con il cavallo di legno donato dagli Achei ai Troiani (il cavallo di legno è, infatti, il simbolo per eccellenza del *doron-dolos*, del 'dono' che in realtà è anche 'inganno', di fronte al quale crollano improvvisamente le mura inviolate), si esprime conseguentemente anche nel perdono, nel momento in cui diventa possibile dover chiedere perdono per ciò che si è donato, a tal punto che si potrebbe sostenere che «non c'è dono senza perdono, e non c'è perdono senza dono».

3. Restano tuttavia, non meno importanti rispetto alle analogie, le differenze che intercorrono tra dono e perdono, soprattutto in riferimento ad alcuni eventi cruciali nella storia del Novecento. Ad essi, ad esempio, si richiama esplicitamente Jacques Derrida, prendendo le distanze dalla posizione espressa da un autore come Vladimir Jankélévitch (1969), in maniera particolare là dove quest'ultimo sostiene l'impossibilità di perdonare delitti come quelli commessi nei campi di concentramento nazisti, la cui gravità eccede i limiti dell'umano.

Sullo stesso punto, vale a dire sull'atteggiamento da assumere nei confronti della Shoah, intesa come 'figura' di ciò che Jankélévitch giudica essere radicalmente imperdonabile, è in una certa misura opposta l'impostazione di Derrida. Pur appartenendo ad una famiglia ebraica, ed avendo dunque subito sulla sua pelle le conseguenze concrete della persecuzione antisemita promossa dal governo collaborazionista di Vichy, egli afferma infatti che «perdonare, se ce n'è, deve e può solo perdonare l'imperdonabile, l'inespiabile – e quindi fare l'impossibile. Perdonare il perdonabile, il veniale, lo scusabile, ciò che si può sempre perdonare, non è perdonare» (Derrida, 2004, p. 47). Il perdono «non esiste se non eccettuandosi dalla legge del possibile, se non impossibilizzandosi, per così dire, e nella sopportazione infinita dell'im-possibile come impossibile» (Derrida, 2004, p. 100).

È evidente, infatti, che il perdono rivolto a chi si è reso responsabile di una colpa – quale che ne sia la gravità – resta all'interno dell'economia 'corrispondentistica' del binomio colpa-pena, con l'unica differenza, logicamente non decisiva, che ciò che viene fatto per 'compensare' la colpa non è la pena, ma il perdono. Tutt'altro ragionamento è – secondo Derrida – quello che si può fare se si

assume nella sua radicalità l'eccedenza del perdono, al punto da poter affermare che l'unica cosa che davvero possiamo perdonare è l'imperdonabile.

4. La tematica del perdono, con particolare riferimento al genocidio perpetrato ai danni degli ebrei, ritorna più volte, e non occasionalmente, anche negli scritti di Hannah Arendt. Secondo l'autrice de *La banalità del male*, nel caso in cui venga commesso un delitto talmente grave da non poter essere perseguito attraverso una punizione proporzionale, tale delitto non potrebbe neppure essere perdonato. In particolare, il male attuato nei campi di concentramento durante il regime nazista si è distinto profondamente da quello di cui si sono rese responsabili altre dittature nel corso dei secoli, al punto da dover usare termini nettamente diversi per descrivere la malvagità nazista, in quanto espressione di un male assoluto, impunibile e imperdonabile, tale da oltrepassare i limiti di ogni possibile comprensione umana. In *Le origini del totalitarismo* (p. 628) l'autrice sostiene che «quando l'impossibile è stato reso possibile, è diventato il male assoluto, impunibile e imperdonabile, che non poteva più essere compreso e spiegato coi malvagi motivi dell'interesse egoistico, dell'avidità, dell'invidia, del risentimento, della smania di potere, della vigliaccheria; e che quindi la collera non poteva vendicare, la carità sopportare, l'amicizia perdonare, la legge punire». Con la creazione dei campi di concentramento, nei quali la persecuzione ha visto la sua massima espressione e compimento, ci si è trovati dunque a confrontarsi con un luogo dove tutto è stato permesso, persino l'impensabile, un luogo dove si sono prodotti crimini che non si possono né punire né perdonare.

Nel giugno del 1950, la filosofa affida ai suoi *Quaderni* alcune riflessioni più esplicite in merito al concetto di perdono, che nel corso degli anni verranno poi riprese in altri scritti sotto angolature differenti. Il perdono può darsi solo tra individui che per principio siano separati, così come la superiorità di un genitore riesce a perdonare il proprio figlio. Il gesto del perdono distrugge da un lato ogni forma di uguaglianza, e dall'altro ogni possibilità di relazione: «il perdono, fra gli uomini non può che voler dire: il commiato fondamentale – mentre la vendetta rimane sempre presso l'altro e precisamente non rompe la relazione. Il perdono, o ciò che comune-

Secondo Derrida l'unica cosa che davvero possiamo perdonare è l'imperdonabile

mente così chiamiamo, è in verità soltanto un procedimento fittizio, nel quale l'uno si atteggia a superiore, mentre l'altro esige qualcosa che gli uomini non possono né darsi né togliersi fra loro» (Arendt, 2007, I, 1). Nel mondo cristiano, che parte dal presupposto che tutti gli uomini siano peccatori senza differenze, il perdono è possibile come riconoscimento di un'uguaglianza che precede ogni forma di azione. Paradossalmente, il perdono e la vendetta in questo senso diventano due facce della stessa medaglia: «chi perdona rinuncia a vendicarsi, perché anche lui avrebbe potuto essere colpevole. Chi si vendica non desidera perdonare, poiché può fare la stessa cosa che è stata fatta a lui». Si tratta di una sorta di 'solidarietà negativa' originata dal peccato originale, dove tutti gli uomini sono uguali e potenzialmente malvagi: una solidarietà che si basa sostanzialmente sulla sfiducia nell'uomo.

Totalmente differente è invece l'atto di *riconciliazione* che viene mosso dal sentimento di rassegnazione nei confronti di ciò che è dato, di ciò che è accaduto. In questo senso la riconciliazione si configura come l'esatto contrario del perdono, perché non consiste in un procedimento fittizio, non pretende ovvero di compiere l'impossibile, «non promette lo sgravio dell'altro e non simula il proprio». Attraverso la riconciliazione, è possibile stabilire un nuovo concetto di solidarietà, che disinnesci il tacito binomio perdono-vendetta. Se da un lato la solidarietà dell'essere tutti peccatori fonda il perdono, dall'altro la solidarietà della riconciliazione non costituisce il presupposto, bensì il risultato di una consapevolezza che prende le mosse dalla constatazione che l'uomo può sì commettere ingiustizia, ma può anche decidere di sottrarsi ad essa. La riconciliazione è dunque aperta alla differenza, e la rispetta.

D'altra parte, il limite inesorabile della riconciliazione, che perdono e vendetta non conoscono, inizia quando ci si trova di fronte a 'ciò che non sarebbe mai dovuto accadere', ovvero a ciò che si presenta inaccettabile. Impossibile dunque ogni pretesa di riconciliazione nei confronti di un male che sfugge alla punibilità e al giudizio. Il processo che consente la riconciliazione presuppone inevitabilmente quella della comprensione: non è concepibile l'una senza l'altra. Per questa ragione, sempre nei *Quaderni* (marzo 1953, XIV), Arendt afferma che nella «comprensione avviene la riconciliazione con il mondo, riconciliazione che precede e rende possibile ogni agire. Dire che comprendere è perdonare significa fraintendere questo stato delle

cose. La comprensione non ha nulla a che vedere con il perdono. Il perdono implica sempre soltanto: non sappiamo ciò che facciamo. Riconciliarsi significa: *to come to terms with*; mi riconcilio con la realtà in quanto tale e da questo momento appartengo a questa realtà in qualità di soggetto che agisce. È ciò che avviene nella comprensione [...] La comprensione è la modalità specificamente politica del pensiero (*the other fellow's point of view!*)».

Impensabile è dunque la pretesa di avviare un processo di riconciliazione nei confronti di un male che ha saputo manifestarsi come assoluto, impunito e imperdonabile. Quando il crimine oltrepassa i limiti della razionalità, ogni ipotesi di riconciliazione è inutile. E quand'anche i responsabili venissero chiamati a rispondere, di fronte all'«orrore indicibile» che ha caratterizzato la «mostruosità» degli eventi della seconda guerra mondiale, la capacità di comprensione umana rimarrebbe paralizzata.

È possibile allora attuare in questo caso il perdono? L'alternativa al perdono, che non necessariamente deve essere intesa come il suo opposto, è la pena. In entrambi vi è il tentativo di porre un termine a qualcosa che diversamente potrebbe proseguire indefinitamente. Ma è significativo «che gli uomini siano incapaci di perdonare ciò che non possono punire e di punire ciò che si è rivelato imperdonabile». L'unica cosa certa è che, ancora una volta, l'uomo non può né punire né perdonare il male radicale che è capace di trascendere la capacità di comprensione (Arendt, 1991, p. 178).

5. Sul piano giuridico, i procedimenti giudiziari avviati nei processi contro i criminali nazisti, imputati di crimini contro l'umanità, hanno saputo ricondurre la questione al tema della responsabilità personale dell'imputato, là dove invece un perdono avrebbe implicato una responsabilità meramente morale o politica. Così, il processo celebrato a Gerusalemme contro Adolf Eichmann ha avuto il merito, secondo Arendt, di non aver trattato l'imputato come un semplice ingranaggio, ma come un individuo in carne ed ossa, chiamato a rispondere di crimini commessi nei confronti di milioni di esseri umani innocenti. Sebbene gli omicidi non fossero stati compiuti da lui personalmente, egli ne era comunque in qualche modo responsabile, perché aveva favorito lo sterminio degli ebrei. Come nel caso di Eichmann, la giustizia vuole che il criminale venga giudicato e processato. Lo scopo a fondamento di ogni processo è quello di «ren-

dere giustizia e basta; qualunque altro scopo, anche il più nobile [...] non può che pregiudicare quello che è il compito essenziale della legge: soppesare le accuse mosse all'imputato per rendere giustizia e comminare la giusta pena» (Arendt, 2013, p. 260).

La procedura penale si basa su leggi che stabiliscono che un delitto offende non solo una vittima, ma colpisce l'intera comunità della quale viene violata la legge. Il criminale ha compiuto, attraverso le

*Nel caso di un attentato
contro l'umanità, ciò
che viene meno è qualsiasi
diritto ad avere diritto*

proprie azioni, un reato verso la società. Per questo motivo, non può esserci alcun diritto al risarcimento nei termini di perdono. Nel caso di un attentato contro l'umanità, ciò che viene meno è qualsiasi diritto ad avere diritto. Se infatti il perdono può interessare la persona, nel caso di una

violazione nei confronti della società ogni valutazione deve riferirsi esclusivamente alle azioni. Il malfattore viene chiamato in giudizio perché la sua azione ha gravemente danneggiato la comunità, ed è la società che reclama dunque il diritto al risarcimento. Può esserci condono per un assassino, ma non per l'assassinio in sé. È possibile dunque ipoteticamente perdonare la persona, ma la giustizia, che presuppone uguaglianza di fronte alla legge, deve necessariamente punire l'azione ai danni della comunità.

A conclusione del testo dedicato al nazista Eichmann, Arendt sostiene infine che, quand'anche l'imputato non avesse messo in atto il genocidio, lo aveva però reso possibile, trasformandosi in un volontario strumento di sterminio. La politica non deve e non può essere concepita nei termini di asilo. E nel momento in cui Eichmann ha «appoggiato e messo in pratica una politica il cui senso era di non coabitare su questo pianeta con il popolo ebraico e con varie altre razze», nessun essere umano può accettare di coabitare con lui. Per questa ragione, è stato giusto che egli sia stato processato e poi giustiziato mediante impiccagione.

Come misura estrema di fronte ad un crimine che non solo non può essere riparato, ma neppure può essere davvero punito, Arendt si dichiara favorevole alla pena capitale. Di fronte al male impensabile del regime totalitario, di fronte alla distruzione del diritto della convivenza nella pluralità, non può esserci spazio per il perdono, né tanto meno per la riconciliazione.

6. Nonostante le macroscopiche e sostanziali differenze rilevabili fra le diverse posizioni fin qui schematicamente richiamate, un punto comune emerge con nettezza dalla disamina compiuta. In qualunque modo si intenda concretamente declinarla, la tematica del perdono appartiene ad un piano che è in ogni senso remoto, rispetto alla problematica del diritto penale. Si tratta di territori che presentano certamente aree di contatto e talora perfino di sovrapposizione, ma che restano nettamente distinti per quanto riguarda gli aspetti realmente caratterizzanti. Ci si potrebbe spingere ad affermare che la riflessione filosofica ‘lavora’ precisamente sulle eccedenze, sulle ‘irregolarità’, sulle ‘anomalie’, in qualche misura lasciate aperte dal diritto, conducendo il ragionamento ai suoi esiti più rigorosi, ma inevitabilmente anche più estremi e talora perfino inafferrabili.

Come è stato esaurientemente dimostrato (Mannozi, 2017), la giustizia riparativa «non implica forme di perdono – dinamiche interiori personalissime ed extragiuridiche – ma può essere in grado di aiutare le persone a riscoprire l’umanità presente in ciascun individuo, anche se autore di un gesto violento, e a sperimentare il superamento dell’esperienza di vittimizzazione». Da un lato, dunque nessuna impropria identificazione fra ambiti, quali quello del diritto e della filosofia, che sono e devono restare distinti, onde evitare indebite commistioni, deleterie per l’uno e per l’altra. Mentre, dall’altro lato, il legame che in ogni caso riconduce il diritto penale ad un solido fondamento concettuale evidenzia l’affiatamento fra la *Restorative Justice* e una visione filosofica generale che ricolloca la persona al centro della riflessione (cfr. Mannozi - Lodigiani, 2017).

BIBLIOGRAFIA

- ARENDR H., *Vita activa*, tr. it. Milano 1991.
ARENDR H., *Le origini del totalitarismo*, tr. it. Torino 2004.
ARENDR H., *Quaderni e diari. 1950-1973*, tr. it. Vicenza 2007.
ARENDR H., *Vita Activa. La condizione umana*, tr. it. Milano 2014.
ARENDR H., *La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme*, tr. it. Milano 2013.
BENVENISTE, E., *Dono e scambio nel vocabolario indoeuropeo in Problemi di linguistica generale*, tr. it. Milano 1971.
CURI U., *I paradossi della pena*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, 1073.
DERRIDA J., *Perdonare*, tr. it. Milano 2004.

Laura Sanò

- GIACOMINI, B., *In cambio di nulla. Figure del dono*, Padova 2006.
- JANKÉLÉVITCH V., *Il perdono*, tr. it. Milano 1969.
- MANNOZZI G., *La giustizia riparativa come forma di Umanesimo della giustizia*, 2017 (in questo numero di "Paradoxa").
- MANNOZZI G. - LODIGIANI G.A., *La Giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, Torino 2017.
- MAUSS M., *Saggio sul dono in Teoria generale della magia e altri saggi*, tr. it. Torino 1991.
- RICOEUR P., *Ricordare, dimenticare, perdonare. L'enigma del passato*, tr. it. Bologna 2004.

Alberto
Giacomelli

«La vostra fredda
giustizia non mi
piace». Riflessioni
critiche tra giustizia
retributiva e
riparativa a partire
da Nietzsche

«Oggettività e giustizia non hanno niente a che fare tra loro». Con questa sentenza perentoria, contenuta nella seconda Considerazione inattuale, *Sull'utilità e il danno della storia per la vita*, Nietzsche non risparmia il vaglio del sospetto nemmeno ad uno dei temi portanti dell'interrogazione filosofica occidentale: che cos'è la giustizia? È possibile una giustizia oggettiva? E se non lo fosse, come potrebbe essere sopportabile la vita? Il mondo arcaico degli eroi omerici, segnato dalla cieca iniquità dell'«ira funesta» di Achille, o ancora dalla sanguinosa ritorsione di Odisseo sui Proci, appare davvero così distante, nella sua brutalità, dalla società civile moderna, in cui la tradizionale accezione retributiva della norma giuridica sembra contrapporre l'oggettività della legge all'egoismo dell'arbitrio, l'ordine del diritto al caos del sopruso? Vale la pena di interrogarsi – con Nietzsche – sulla nettezza del discrimine tra la faida arcaica e la giustizia contemporanea: è possibile una giustizia oggettiva, effettivamente svincolata dalla logica della vendetta, una giustizia che non inneschi un circolo vizioso di proliferazione e moltiplicazione della sofferenza? La provocatorietà di queste domande, che invitano a non

accogliere acriticamente la simmetria tra reato e sanzione, debito e credito, pena e colpa, peccato e punizione, pone in discussione lo stesso modello retributivo contemporaneo, che postula la necessità di una pena afflittiva come «giusta punizione» proporzionata alla gravità del reato e volta a ristabilire l'equilibrio infranto dalla violazione della legge. Nella seconda Dissertazione della *Genealogia della morale* Nietzsche pone la questione esplicitamente: «In che senso può essere la sofferenza una compensazione di "debiti"? [...] Come può essere il far soffrire una riparazione?». La pena, risponde Nietzsche, è necessaria per ristabilire l'ordine di una gerarchia violata: come nel mondo antico il creditore aveva il diritto di infliggere dolore al debitore, così in ambito moderno il diritto positivo esige dall'individuo che trasgredisce le regole l'espiazione della colpa, la compensazione del debito, l'afflizione come conseguenza del reato. Tanto il principio arcaico della vendetta quanto la moderna concezione della giustizia retributiva seguono pertanto la logica dello scambio e della compensazione: non è un'indole ciecamente ferina a indurre Achille a trascinare la salma di Ettore intorno alle mura di Troia, o a guidare la scure di Clitennestra contro il marito Agamennone, o ancora a spingere Oreste al matricidio, bensì una necessaria adesione alla norma, l'espressione di una invincibile e imperativa risposta alla legge non scritta che impone la restaurazione di un cosmo violato. Il taglione, in quanto antico principio di diritto, trova del resto nel contrappasso medievale la propria palmare trasmutazione, come rivelano le grandiose descrizioni infernali dantesche, in cui l'evidente consequenzialità tra peccato, colpa e punizione manifesta l'altrettanto evidente continuità tra vendetta e giustizia retributiva.

Mondato dagli elementi più crudi e passionali, il diritto moderno si rivela l'adattamento di un'antica giustizia

Difficilmente quantificabili sarebbero gli esempi moderni di questa liquidità di confini: dall'*Amleto* di Shakespeare alla vendetta invocata da Donna Anna nel *Don Giovanni* di Mozart Da Ponte («Vendetta ti chiedo / [...] se l'ira in te langue / d'un giusto furor»), sino al *Conte di Montecristo* di Dumas.

Mondato dagli elementi più crudi e passionali, il diritto moderno si rivela essere così l'adattamento di un'antica giustizia, che si manifesta – nietzscheanamente – come un frutto tardivo della faida, alimentato dai foschi presupposti del

risentimento. Grazie agli strumenti legali, la vendetta perde le sue caratteristiche cruente e distruttive, sopravvivendo in virtù della legittimazione statale. L'antica legge, con la sua torbida genealogia, viene sublimata e dissimulata 'teoreticamente' dal diritto penale moderno, esercitato in asettiche aule di Tribunale, dove la giustizia intende postulare un ordine virtuoso dei rapporti umani sulla base di un codice e di una struttura giudicante con il fine ideale di riconoscere a ciascuno ciò che gli è dovuto. La vocazione della giustizia all'imparzialità, all'equità e all'equilibrio, che una secolare tradizione allegorica esprime nell'immagine della bilancia dai bracci simmetrici, si propone così il ripristino di un'armonia infranta attraverso l'azione positiva e riparatrice della pena. Tuttavia il modello penale sanzionatorio entra in crisi lì dove ciò che si rivela come infranto dal reato è il diritto stesso, l'ordine della norma, e non, invece, la concreta relazione tra individui, la cui plurale irriducibilità sfugge inevitabilmente all'astrazione giuridica. Tanto l'inestinguibile cesura inferta dal delitto quanto il riconoscimento della vittima e della sua offesa non si lasciano imbrigliare nelle maglie del *nomos* convenzionale, che si riduce a un meccanismo statale distaccato, cieco, come dimostra la benda della giustizia – altro elemento allegorico, non meno eloquente di quello della bilancia – che convoca la fredda estraneità dell'azione oggettivamente e formalmente retta.

Nella società moderna il diritto prescinde di fatto dalla nozione di entità particolare, non legifera per l'individuo singolo, ma si compone di leggi che rappresentano generalizzazioni astratte e impersonali, amministrate altrettanto impersonalmente. Dalla lezione hobbesiana del *Leviatano* apprendiamo in effetti come la nascita del concetto unitario di Stato sia conseguenza di un patto in cui i cittadini delegano il potere rinunciando all'azione diretta: solo abdicando alla libertà del diritto di natura in favore di un dispositivo che lo tenga in soggezione, l'uomo può emanciparsi da quella condizione di diffidenza, di continuo timore, di animalesca miseria, di ostilità, e, in definitiva, di *guerra*, che caratterizza una società senza leggi.

L'inflessibilità impositiva dell'hobbesiano ordine costituito, vale a dire del potere assoluto dello Stato-Leviatano, trova in Nietzsche uno dei suoi critici più caustici: il «nuovo idolo», adorato come condizione necessaria per tutelare libertà e sicurezza, dissimula la propria natura repressiva, la propria funzione ingessante che regola, monitora e soffoca l'uomo più vasto, elevato e intero. Per mezzo di

un ordinamento ostile alla vita, del tutto affine a quello della morale cristiana, l'istituzione giuridica neutralizza di fatto le forze attive del singolo, addomesticandolo attraverso opprimenti mezzi di controllo. La dinamica genealogica nietzscheana rivela pertanto non solo che il diritto moderno è radicato nella relazione colpa-pena della faida, ma anche che l'uomo contemporaneo rappresenta il frutto tardivo e pluristratificato di un lungo processo storico di addomesticamento degli istinti. Il criminale risulta, in questa prospettiva, un tipo d'uomo forte, castrato e addomesticato dalla società, un fecondo trasgressore del gelido mostro-Leviatano, della *Nazione tedesca* di Fichte, o ancora, dello Stato etico di Hegel, che si realizza nella Prussia borghese, tutelata dallo sguardo vigile e capillare del funzionario di polizia.

Ciò che un tempo era considerato 'buono', rileva Nietzsche, vale a dire la sbrigliata e selvaggia libertà dalle costrizioni sociali tipica dell'uomo nobile (si pensi ancora ad Achille), in seguito alla vittoria del Cristianesimo – vale a dire del giudizio dell'uomo debole, mite e remissivo – viene riconosciuto come 'malvagio', come 'delittuoso', come 'cattivo'. A questo decisivo cambio di segno morale, consegue in campo giuridico la costituzione di un diritto volto ad arginare lo sfogo verso l'esterno e la pulsione aggressiva. Viene così a consolidarsi un modello corrispondentista – vale a dire retributivo – che postula una salomonica simmetria tra reato e sanzione, tra colpa e pena.

Un siffatto modello giuridico per Nietzsche si basa di fatto sul quanto mai pragmatico rapporto commerciale della compravendita: se nel mondo antico il creditore poteva disporre incondizionatamente della vita e del corpo del debitore insolvente, in ambito moderno lo Stato postula la necessità che il reo paghi il suo debito alla società. Ancora una volta il diritto impedisce che la pena venga arbitrariamente inferta per mezzo di uno sbrigativo sistema di crudeltà e di estrinsecazione della potenza attraverso il dolore: sostanzialmente però esso ricalca l'antica dinamica debito-credito. Dissoltasi «la gioia festiva», un tempo legata all'elemento cruento del supplizio e dell'esecuzione capitale, permane tuttavia il legame tra colpa e dolore. Ciò che pare urgente problematizzare nel rapporto immediatamente consequenziale tra debito non saldato e dolore subito è la possibilità di una relazione rigorosamente proporzionalistica tra colpa e pena, e dunque il presupposto che la pena, con il suo portato di sofferenza, agisca effettivamente

nella direzione della cancellazione del reato e del ripristino di un ordine turbato e sovvertito.

L'attualità di Nietzsche in questo senso non va evidentemente riconosciuta nei suoi riferimenti all'ideale aristocratico antico della «magnifica, divagante bionda bestia», né nell'esaltazione della felice eccezione dell'indole trasgressiva criminale, bensì nella rivelazione dei limiti di un sistema giuridico *sempre più impersonale*, di un sistema giudiziario, politico e statale che struttura i rapporti di potere in termini sempre più oggettivi e alienanti. Tale critica emerge in tutta la sua profonda provocatorietà nel capitolo dell'opera nietzscheana *Così parlò Zarathustra* intitolato *Del pallido delinquente*, in cui viene messa in crisi la possibilità stessa di circoscrivere univocamente i ruoli del delinquente e del giudice: cogliere l'innocenza del divenire, afferma Zarathustra, significa superare la rigida causalità della relazione tra colpa e pena. Come il giudice non può essere circoscritto e ipostatizzato nel suo univoco ruolo, allo stesso modo la complessa personalità del delinquente non può venire ridotta, reificata e oggettivata all'unica dimensione del suo reato e della sua colpa.

Cogliere l'innocenza del divenire, afferma Zarathustra, significa superare la rigida causalità della relazione tra colpa e pena

Una magistrale testimonianza non solo dell'infrazione dei divieti posti dalla morale borghese da parte del criminale, ma anche (e soprattutto) dello scacco alla pretesa oggettività nei rapporti giudice-delinquente, reato-colpa, è rappresentata dalla descrizione del caso Moosbrugger ne *L'uomo senza qualità* di Musil. Benché latente e sottile, il pensiero di Nietzsche costituisce senz'altro la filigrana teoretica del romanzo musiliano, in cui l'unica azione effettiva è costituita dal crudele delitto di Moosbrugger, il quale strangola e trafigge in modo raccapricciante una prostituta. Vian-dante ai margini della società, questo falegname antiborghese convoca il problema della colpevolezza e della sua giudicabilità, scontrandosi con il potere della legge: esattamente come nel caso del pallido delinquente zarathustriano, anche nel romanzo di Musil la figura del giudice riunisce Moosbrugger «tutto in un fascio», riducendolo all'azione del suo omicidio e tentando di collocare tale azione in un quadro unitario e coerente. La necessità

di un movente razionale che preceda l'azione svapora e si rivela pertanto illusoria per Musil come per Nietzsche, il quale pone in discussione il nesso consequenziale tra coscienza e responsabilità: rendere responsabile e imputabile l'individuo significa infatti strappare ed espungere l'azione dalla dinamica in cui è innestata, ovvero cercare un rapporto fittizio tra soggetto e oggetto, causa ed effetto. Se ogni uomo non può essere fautore di una sola, particolare visione del mondo, se esso è un campo di istinti privi di fulcro costantemente in guerra tra loro, se l'univocità del nostro io non è che una seduzione grammaticale, come può essere possibile parlare di responsabilità individuale?

Porre in discussione il nesso responsabilità-colpevolezza-punibilità significa cogliere la natura irrazionale ed istintiva dell'agire, il groviglio magmatico di impulsi che precede la dimensione cosciente costituendone la scaturigine, e soprattutto significa liberare il divenire da ogni colpa, e quindi dire di sì alla vita al di là del bene e del male.

Il diritto penale, non diversamente da qualsiasi valore, irrigidisce e nasconde il caos sotteso alla nostra coscienza, all'epidermide dei concetti: esso si rivela come puro strumento di dominio, fittiziamente e convenzionalmente legato alla costruzione di un soggetto responsabile e punibile. Nietzscheanamente Moosbrugger sprezza il giudice, il prete, il medico, lo psichiatra, riconoscendoli come personificazioni dell'ordine sociale il cui compito è quello di categorizzare razionalmente la sfuggente materia di cui è fatto, prescindendo dalla complessità del suo destino individuale. Dal punto di vista simbolico, se il pallore del delinquente zarathustriano può essere ascritto alla sua debolezza, ovvero all'incapacità di comprendere la propria pluralità e di renderne conto, il «rossore» che Nietzsche evoca per descrivere il giudice può essere inteso come il malcelato orgoglio di chi crede di essere dotato di un'identità univoca, ma anche come la vergogna di chi sa di possedere al proprio interno il medesimo caos di chi sta giudicando. È davvero così perentoria la cesura tra la vita di Moosbrugger e quella dei suoi magistrati? Questa sembra essere la medesima, perturbante questione posta dal pallido delinquente, che smaschera la «sozzura» e il «verme velenoso» dissimulato nell'animo del suo giudice.

In un capitolo zarathustriano successivo (*Del morso della vipera*), l'obiettivo polemico è ancora il sistema giuridico indifferente

all'intrico di moventi da cui si genera l'azione colpevole: «La vostra fredda giustizia non mi piace» afferma Zarathustra, «e dall'occhio dei vostri giudici io vedo sempre sbirciare il boia con la sua fredda mannaia». Manifesta appare da questi passi la messa in discussione del sistema giuridico retributivo, se non addirittura la presa d'atto del fallimento della dinamica di corrispettività tra reato e sanzione; meno manifesta, ma estremamente feconda appare d'altro canto l'apertura evocata da Nietzsche alla possibilità di vagliare modelli alternativi, che non cristallizzino la pluralità dei soggetti coinvolti nell'azione criminosa e nel processo penale.

Se indicare Nietzsche come precursore della cosiddetta giustizia riparativa o restaurativa (*Restorative Justice*) risulta senz'altro un gesto temerario, nella sua critica all'illusione dell'identità univoca, nonché all'addomesticante sistema della legge, che irrigidisce tanto il giudice quanto il delinquente in figure fisse, è forse possibile rintracciare quello sforzo antiriduzionista ed antidogmatico che innerva la contemporanea riflessione giuridica sui ruoli del reo, della vittima e della società. Il nietzscheano ripensamento del concetto di responsabilità – che non corrisponde affatto ad uno scetticismo morale votato all'indifferenziata giustificazione del crimine nel nome del radicalismo aristocratico, o nel nome della massima ermeneutica «i fatti non ci sono, bensì solo interpretazioni», ma ad una peculiare libertà creativa – postula, come nel caso della *Restorative Justice*, la necessità di farsi carico di quegli intrecci di relazioni e interazioni plurali che caratterizzano la società nella sua conflittualità. Proprio la relazione costituisce, in effetti, l'elemento decisivo riconvocato con forza dalla giustizia restaurativa, elemento che invece in ambito di giustizia retributiva viene delegato al meccanismo statale.

È noto come le prime prassi riparative di area nordamericana abbiano preso piede dal cosiddetto esperimento di Kitchener, dal nome della cittadina americana in cui all'inizio degli anni Settanta due educatori (Mark Yantzi e Dean E. Peachey) proposero al giudice, che aveva condannato due adolescenti, responsabili di aver danneggiato diverse abitazioni lungo la via centrale del paese, un

La relazione costituisce l'elemento decisivo riconvocato con forza dalla giustizia restaurativa

programma di incontri con le famiglie colpite dai danni finalizzato ad un impegno risarcitorio attraverso il lavoro. Su tale metodo di mediazione *victim-offender* si svilupparono i pionieristici scritti del criminologo Howard J. Zehr. Sebbene tali presupposti prescindano chiaramente dalla riflessione nietzscheana, non è forse del tutto fuorviante rilevare come la questione decisiva della possibilità di una risposta al reato che non sia una legalizzazione della vendetta riconvochi – seppur indirettamente – le riflessioni della *Genealogia* e dello *Zarathustra*, in cui a tema sono la necessità di respingere l'idea del criminale come capro espiatorio (si pensi al pallido delinquente e al Moosbrugger musiliano), così come l'esigenza di evitare qualsiasi semplificazione schematica delle coordinate con le quali concepiamo la frattura sociale rappresentata dal crimine. Tali riflessioni si integrano coerentemente nel contemporaneo dibattito sulla giustizia penale, in cui il modello riparativo rappresenta effettivamente un 'mutamento di paradigma' (*paradigm shift*). Animata dalla convinzione fondamentale che il crimine sia innanzitutto un danno nei confronti delle persone e delle comunità, la *Restorative Justice* intende focalizzarsi sulle necessità e sul ruolo delle vittime, che spesso l'applicazione formale, oggettiva, equidistante e aritmetica del tradizionale modello giuridico distributivo perde di vista. Contro la categorizzazione astratta del diritto, all'attenzione nei confronti delle vittime deve intrecciarsi il tentativo di incoraggiare i colpevoli e i trasgressori a comprendere le conseguenze delle proprie azioni e a provare empatia con le parti lese. Lungi dal rappresentare una prospettiva ingenuamente buonista e utopicamente conciliatoria, finalizzata a edulcorare la gravità del male, la giustizia riparativa non chiude gli occhi innanzi alla sfida della relazione diretta con il colpevole, intervenendo peraltro contro le strategie assolutorie e di neutralizzazione che chi delinque utilizza per distanziarsi dalle persone che ha ferito. La 'riparazione' diviene in questo senso un contromovimento all'alienazione sociale sperimentata dagli autori di reati e coadiuvata dall'esperienza carceraria, che per lo più fallisce nelle sue velleità riqualificative e rieducative fomentando episodi di isolamento, di radicalizzazione e di antagonismo nei confronti della società, verso la quale il reo si sente paradossalmente vittima. Se il crimine è essenzialmente un danno, una violazione delle persone e delle relazioni e non della legge in

sé, la riparazione consiste nella ricostruzione della relazione da esso lacerata e nell'assunzione di responsabilità e attraverso un processo di partecipazione attiva guidato e liberamente avvallato dal reo e dalla vittima. Se queste istanze della giustizia riparativa – vale a dire il coinvolgimento nel processo della giustizia, lo sforzo comune e volontario a porre rimedio ad una violazione delle persone e delle relazioni, l'obiettivo di dar voce e spessore giuridico ai bisogni della vittima così come alle responsabilità del reo – sembrano da un lato costituire un modello integrativo, che arricchisce e implementa quello della giustizia retributiva, d'altro canto esse paiono minarne i fondamenti in favore di un paradigma depurato dall'antica radice vendicativa. Non è possibile in questa sede rendere conto analiticamente delle modalità tecniche di interazione tra i due paradigmi di giustizia nel nostro sistema penale, il quale ad oggi sperimenta il percorso di mediazione riparativa tra le parti previsto dalla *Restorative Justice* non nei termini di un'alternativa alla struttura giudiziaria ordinaria, bensì di pratica complementare, coeva alla detenzione e valida peraltro solo per particolari casistiche (che inevitabilmente non possono comprendere frodi collettive, evasioni fiscali, stragi terroristiche e reati seriali in genere).

Un ultimo esempio – elettivamente affine a quelli di Nietzsche e Musil – che possa fornire una straordinaria testimonianza della crisi delle tradizionali categorie del diritto, è rappresentato dal romanzo di Dostoevskij *Delitto e castigo*, in cui la dinamica psicologica consequenziale di pentimento ed espiazione e la convinzione rocciosa secondo la quale solo la pena purifica la colpa vengono smascherate come illusioni, così come viene posta radicalmente in questione l'idea a fondamento della visione giuridica astratta secondo cui la sanzione di fatto neutralizza ed annulla il reato. Già nell'opera dostoevskijana *Memorie di una casa morta* (che costituisce il fedele resoconto del periodo di detenzione scontato da Dostoevskij nel campo di prigionia siberiano di Omsk) il sistema carcerario viene denunciato come l'opposto di un dispositivo rieducativo o addirittura redentivo. La pena, lungi dal 'fare giustizia' in termini meramente retributivi, radicalizza e moltiplica di contro la sofferenza, depravando l'uomo e

La pena, lungi dal 'fare giustizia', radicalizza e moltiplica la sofferenza

acuendone le aspirazioni criminali.

Il Raskol'nikov di Dostoevskij, protagonista di *Delitto e castigo* e reo nel romanzo del brutale omicidio dell'avida vecchia usuraia Alena Ivanova e della sua mite sorella più giovane Lizaveta, rappresenta la personificazione della crisi della nozione stessa di 'pena': nel giovane ex studente di giurisprudenza di Pietroburgo l'azione delittuosa matura tra la razionalistica teoria utilitaria che postula la giustificazione dell'assassinio per fini superiori e l'affatto irrazionale condizione di prostrazione emotiva e di delirio febbrile. Tuttavia più profonda tanto dell'argomentazione filosofico-razionale sul diritto di uccidere quanto delle miserabili condizioni di Raskol'nikov è la sua motivazione tellurica, irrazionale, egoistica: nella confessione alla prostituta Sonja, l'unico vero movente addotto dall'assassino è quello di voler provare a se stesso di essere abbastanza forte da affrontare il delitto. Non nell'atto criminoso in sé il protagonista del romanzo riconosce perciò la sua colpa, ma nell'incapacità di essere all'altezza di un tale gesto senza venirne soverchiato. Non la minaccia della pena in Siberia, ma la stessa automacerazione conseguente al delitto rappresenta per Raskol'nikov il vero castigo. Il crimine, in quanto infrangimento e sovversione della legge, della norma giuridica, è pertanto un elemento assolutamente secondario rispetto al dramma psicologico interiore: ecco la centralità dell'elemento della sofferenza intima come vera pena, che la pena oggettiva della sentenza giuridica paradossalmente lenisce.

In questa prospettiva lo stesso titolo italiano dell'opera – *Delitto e castigo* – risulta fuorviante nel momento in cui sembra alludere alla relazione consequenziale tra il delitto e il suo castigo formale, mentre l'opera non è affatto imperniata sul tema della giustizia come risarcimento del danno, ma sul conflitto interno a Raskol'nikov e sulla giustificazione della propria azione.

Le figure tragiche, amletiche, provocatorie, esistenzialmente complesse e in contatto con il sottosuolo della coscienza personificate dal criminale nietzscheano, dal Moosbrugger di Musil o ancora dal Raskol'nikov di Dostoevskij, minano evidentemente la fiducia deterministica e positivista in un modello giuridico in cui la giustizia è fredda applicazione della norma statale che commina al reato astratto una pena giusta e proporzionata.

Se tuttavia per Zarathustra l'uomo, nella sua irriducibile inde-

«La vostra fredda giustizia non mi piace»

finibilità è «un groviglio di serpenti furiosi che raramente trovano pace l'uno accanto all'altro», la *Restorative Justice* rappresenta probabilmente ad oggi l'approccio ermeneutico più consapevole di tale problematica pluralità. Proprio l'attenzione alla complessità del caso particolare, l'elevato esercizio della discrezionalità, della flessibilità e dell'informalità costitutivi del modello riparativo costituiscono d'altro canto gli elementi di frizione e di diffidenza da parte delle autorità pubbliche preposte alla repressione del crimine nei confronti dell'attività di mediazione e della sua natura empirica. La tradizionale cultura giuridica, animata dall'esigenza pragmatica e funzionale della neutralizzazione del conflitto attraverso l'applicazione della legalità formale, rivela la sua tendenziale indisponibilità a sacrificare il testo della legge in quanto ideale normativo astratto in favore di un'attenzione alla centralità delle parti e delle loro relazioni.

Benché le potenzialità feconde del paradigma riparativo non siano evidentemente immuni da rischi degenerativi, al di là dell'analisi dei meccanismi specialistici intrinseci ai processi di mediazione penale, l'obiettivo del presente contributo è stato quello di sottoporre al vaglio critico il tradizionale modello retributivo e di mettere in luce la diretta relazione tra la *Restorative Justice* e il tessuto immediato della vita. Tra profonde affinità e fertili differenze Dostoevskij, Nietzsche e Musil rappresentano in questo senso dei punti di riferimento decisivi per attraversare e vivere – più che per risolvere – la grande questione teoretica e morale della giustizia.

Silvia
Mocellin

Ripensare la giustizia nella prospettiva della comunità: dai nuovi paradigmi del *welfare* alla *Restorative Justice*

1. MUTAMENTI SOCIALI E METAMORFOSI DELLA GIUSTIZIA

I cambiamenti sociali e culturali che ha portato con sé il nuovo capitalismo, unitamente all'ascesa dell'economia finanziaria e al fenomeno della globalizzazione, hanno inevitabilmente contribuito ad influenzare, e talvolta anche a trasformare, il tessuto normativo della nostra società.

Se, da un lato, la crisi delle economie occidentali ha acuito disuguaglianze e disparità sociali, dato che, durante la crisi, aumentano sofferenza e marginalità, creando uno scenario ben descritto nelle semplici parole di papa Francesco («i forti più forti, i deboli più deboli e gli esclusi più esclusi»), dall'altro, essa ha anche messo in moto nuove energie, volte non tanto a riattivare un meccanismo economico che appare inceppato, ma a ricostruire un circuito virtuoso tra economia, territorio e società, suggerendo che le soluzioni forse non vanno cercate, come si è a lungo creduto, unicamente nelle forme

tradizionali di intervento dello Stato.

In effetti, ciò che appare chiaro nei mutamenti in atto è, da un lato, la tendenza a ‘responsabilizzare’ maggiormente l’individuo, riconoscendogli un ruolo molto più attivo all’interno del contesto sociale, dall’altro, l’orientamento a far assumere alla comunità una ‘corresponsabilità’ in ambiti un tempo controllati esclusivamente dall’autorità statale (Polimeni, 2015).

Questa sorta di *shift in paradigm* è particolarmente evidente in due settori della giustizia: l’‘equità sociale’ e la ‘sicurezza’, nella veste tanto degli interventi che promuovono il livello complessivo di inclusione sociale, che delle modalità di esecuzione della pena.

Sono indubbiamente cambiamenti importanti, che promettono di influire sulla struttura istituzionale e sui fondamenti della giustizia, oltre che sulle modalità in cui le norme sociali sono istituite e praticate. Infatti, un’analisi dell’evoluzione dei sistemi di *welfare* consente di comprendere meglio gli sviluppi dei nuovi paradigmi di giustizia sociale, nonché i mutamenti delle democrazie negli stati moderni e le differenti opportunità che esse offrono ai propri cittadini; d’altra parte, le nuove prospettive che si affacciano sullo scenario del diritto penale e in generale dei sistemi di giustizia criminale, prima fra tutte la *restorative justice* (giustizia riparativa), ci permettono di riconoscere la ‘metamorfosi normativa’ che è in atto, la quale appare incentrata principalmente in una sorta di ‘scomposizione’ dell’architettura ‘verticale’ delle istituzioni della modernità, per riarticolarsi attorno al principio dell’auto-organizzazione e dell’organizzazione ‘orizzontale’, facendo leva su nuovi principi di coesione sociale e sul rafforzamento (o sulla riparazione) dei legami relazionali, con sfumature senz’altro diverse da quelle concepite dal pensiero classico liberale (de Leonardis, 2009).

2. DAL WELFARE STATE AL ‘WELFARE DI COMUNITÀ’

Si pensi al genere di *welfare state* che si è affermato in Europa, che si può dire abbia ‘ispirato’ il modello liberale teorizzato da John Rawls nella sua celebre *Teoria della giustizia* (Rawls, 2008): esso, che pure ha rappresentato per generazioni la possibilità di garantire ai cittadini, tramite lo Stato, protezione contro i maggiori rischi sociali

(analfabetismo, malattia, vecchiaia), appare oggi sempre più in crisi, e mostra le sue criticità parallelamente all'evolversi della società. La redistribuzione, volta a correggere le diseguaglianze create dal mercato, è divenuta insufficiente nel momento in cui si sono ridotti gli interventi pubblici al fine di arginare i deficit statali; e, d'altro canto, nelle società attuali, sempre più pluraliste e multiculturali (a mano a mano che si assiste all'intensificarsi dei flussi migratori), l'equilibrio raggiunto dall'accordo teorizzato da Rawls risulta difficilmente realizzabile in concreto, in ragione del moltiplicarsi di valori e principi sempre più eterogenei, e che tendono a fondare, pur in modo imparziale, convincimenti diversi su cosa sia il 'giusto': la diversità di convincimenti politici, infatti, non è solo il risultato di interessi differenti, ma anche di valori differenti. Questo aspetto così problematico, forse il più spinoso lasciato aperto dal filosofo americano, rischia di mettere in discussione l'imparzialità stessa sottesa all'equilibrio del patto originario, pilastro portante del contrattualismo egualitario, sospesa ora tra dimensione universale e dimensione particolare dei diritti umani, e costretta entro i confini ormai irrealistici dello stato nazionale: la decisione del patto originario rawlsiano, infatti, riguarda un gruppo politicamente ristretto, i cui membri «sono nati nella società in cui vivono» (Sen, 2010).

La prima reazione all'«astrattezza» della procedura rawlsiana e al rischio che l'imparzialità si traduca, nelle realtà delle nostre società multietniche, in 'indifferenza che genera esclusione', si è mossa, in buona parte, sulle orme del *capability approach* di Amartya Sen: ciò a cui devono mirare le politiche sociali è l'uguaglianza delle capacità, il potenziamento dei funzionamenti più propriamente umani e quindi le *chances* di vita delle persone in carne ed ossa, valutando, di volta in volta, le pratiche di giustizia tramite il confronto tra argomentazioni concorrenti, in una prospettiva concreta e comparativa, e non pretendendo di ricorrere a ricette universali e sempre valide (Sen, 2010).

Possiamo ritrovare tracce di questo orientamento nelle nuove strategie di *welfare* europee, che si sono spostate, a partire dagli anni Novanta, verso modelli che comportano un'«attivazione» sociale da parte del beneficiario, e nel passaggio da forme di protezione 'risarcitorie' ad un *welfare* più 'attivo', che tende a coinvolgere e a responsabilizzare l'individuo, mettendolo nelle condizioni di sviluppare le proprie capacità per divenire padrone del proprio destino in tutti gli ambiti esistenziali, in particolare in quello del lavoro (si vedano, a

questo proposito, le significative riforme legate alle 'politiche attive' del lavoro).

In Italia, questa declinazione del *welfare*, che si è tradotta in servizi di assistenza, cura, formazione e inserimento, è stata formalizzata, negli anni più recenti, con la «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» (n. 328, 2000), che dà rilevanza ai sistemi di *welfare* locale, sottolineandone il valore per l'*empowerment* e la partecipazione reale dei cittadini.

Ed in effetti, una vera svolta è ravvisabile proprio a partire dagli anni Duemila, quando si diffonde l'idea che il territorio debba aprirsi agli stimoli che possono venire dall'economia e dalla società, nell'ottica dello sviluppo di un'economia partecipativa. Il '*welfare* attivo' si traduce così in un '*welfare* generativo', finalizzato a rendere la persona non più indipendente 'dal *welfare*' (tale era anche il senso dell'intervento statale così come inteso da Rawls), ma 'all'interno del *welfare*', concepito come comunità sociale, che il beneficiario stesso concorre ad alimentare e sviluppare, tramite nuove catene di produzione del valore basate sull'attivazione di una pluralità di soggetti. Con questo processo, teso a co-generare energie rinnovabili nel sociale, si giunge al definitivo passaggio da un modello di *welfare state*, ad uno di '*welfare* di comunità' (o '*welfare* civile'), fondato sul principio di 'sussidiarietà circolare'. È ancora Sen a suggerire la necessità di introdurre, accanto all'*empowerment* individuale, l'elemento della «prossimità», cioè del «prendersi cura», senza il quale la giustizia sarebbe incompleta (Sen, 2010). In questo senso vanno intese solidarietà e responsabilità: come componenti che alimentano la relazionalità insita nella prestazione sociale, come impegno a perseguire il bene comune e, contemporaneamente, a favorire il pieno sviluppo della persona e delle sue capacità, come recita il titolo di un noto saggio dell'economista indiano, *La libertà individuale come impegno sociale* (Sen, 2003).

Ora, finalmente, i cittadini sono coinvolti nel processo di progettazione e di produzione dei servizi, oltrepassando la dicotomia tra mercato e stato e aggiungendovi la dimensione 'civile', finalizzata ad interventi di inclusione, socializzazione, cura ed educazione all'interno della comunità: sono attività promosse dalle organizzazioni non profit, dai soggetti dell'imprenditorialità sociale, dal volontariato e dall'associazionismo in generale, il quale gioca un ruolo di primo piano nella costruzione stessa della solidarietà nella sua dimensione

più 'orizzontale', quella della reciprocità e del senso di responsabilità verso gli altri.

A ben vedere, in questa evoluzione del *welfare*, si può scorgere una ripresa del pensiero di Karl Polanyi, il quale, nella *Grande Trasformazione*, riconosceva l'esistenza, accanto allo scambio di mercato e alla redistribuzione dello Stato, di un'area di autonomia del sociale e di reciprocità solidale fondata sui legami comunitari (Polanyi, 2010).

Viene in mente, a questo proposito, anche l'esortazione di Albert Hirschmann, a «rendere più complessa l'economia», in

controtendenza rispetto ad una tradizione che, a partire dalla fine dell'Ottocento, ha optato per un processo semplificativo delle dinamiche socioeconomiche (Hirschman, 2011): nel '*welfare* di comunità', si percepisce proprio la tensione verso una maggiore 'complessità' dell'agire economico e sociale, tramite la promozione di una molteplicità e pluralità di forme e di soggetti di produzione, in un sistema in cui è l'intera collettività, e non solo lo Stato, che deve farsi carico della qualità della vita dei suoi cittadini. L'obiettivo non è solo quello di riequilibrare l'arretramento del ruolo dello Stato che ha caratterizzato gli ultimi decenni, ma, più strutturalmente, di ripensare la declinazione dei modi di intervento del servizio pubblico, dando più spazio all'azione in prima persona dei cittadini e all'impegno delle associazioni, che si propongono non solo come attori economici, ma, in una veste non meno fondamentale, anche come luoghi di espressione e spazi pubblici di condivisione nella società civile.

La redistribuzione volta a correggere le disuguaglianze create dal mercato è divenuta insufficiente

3. AL CONFINE TRA 'WELFARE DI COMUNITÀ' E GIUSTIZIA RIPARATIVA

Ebbene, se si analizzano ora, pur sommariamente, le caratteristiche peculiari di quel 'cantier' ancora aperto che è la giustizia riparativa, non si possono non constatare numerose corrispondenze e logiche simili a quelle del '*welfare* di comunità': essi sono accomunati dagli stessi obiettivi e sembrano destinati a supportarsi a vicenda nel conseguimento di questi ultimi, sia in ragione del ruolo centrale attribuito alla comunità, sia per il fatto che, in una certa prospettiva,

giustizia criminale e *welfare* rappresentano, per così dire, aree di confine, che in alcuni casi tendono addirittura a sovrapporsi.

G *giustizia criminale e welfare rappresentano aree di confine*

Si pensi che, da un lato, fra le domande cruciali del '*welfare* di comunità', al fine di tradurre in politiche pubbliche e progetti di intervento l'esigenza di coesione sociale,

vi sono proprio quelle concernenti le misure di *welfare* da attivare per ridurre, in prospettiva, il numero e la gravità dei reati; e che, d'altro canto, la promozione dei programmi di giustizia riparativa, che ambiscono alla conquista di forme più avanzate di giustizia e di sicurezza sociale, diventa percorribile solo all'interno di una più ampia strategia di supporto alla coesione comunitaria e alla creazione di un ambiente sociale che disincentivi il crimine. In effetti, per la *restorative justice*, l'ambiente sociale è cruciale sia come fonte di informazione pertinente sulle cause sociali dei conflitti, sia come substrato di risorse per la riparazione e come materiale relazionale cui attingere per fare giustizia riparativa (Ciardiello, 2009).

A tale proposito, è significativo che la *restorative justice*, nel porre la riparazione come alternativa alla retribuzione, non si concentri solo sulla riconciliazione tra autore e vittima, ma proprio muovendo da una lettura 'relazionale' del reato, inteso come conflitto che provoca la rottura di legami comunitari, si caratterizzi come una teoria 'sociale' della giustizia, che funga da catalizzatore del consenso dei vari gruppi sociali stanziati in un determinato territorio.

Il fine non è più quello di 'punire' la violazione di una norma, ma piuttosto quello di 'curare' i bisogni delle vittime e della comunità specifica in cui l'esperienza viene vissuta, facendo sì che il passato, intriso del carattere conflittuale assunto dalle relazioni tra individui e comunità di appartenenza, venga recepito come una spinta a responsabilizzarsi maggiormente in futuro.

In modo parallelo a ciò che è accaduto nel passaggio dal '*welfare* attivo' al '*welfare* di comunità', la giustizia riparativa dovrebbe assumere sempre più le sfumature di una 'giustizia di comunità', in cui, anziché interessarsi principalmente dei singoli individui coinvolti nell'atto criminale, ci si interessa delle conseguenze più ampie della criminalità e la si va a colpire cercandone le radici nell'ambiente e nelle relazioni sociali. Infatti, delle tre parti coinvolte nel conflitto (il reo, la vittima e la comunità), forse il fondamento teoretico del

paradigma riparativo potrebbe risiedere proprio in quest'ultima. Sembrerebbe, cioè, che la giustizia riparativa sia più efficace se si fonda sulla comunità: dal momento che l'essenza della giustizia riparativa è uno 'slittamento', un passaggio di potere dallo Stato al singolo cittadino, inteso quale membro della comunità locale, è proprio da uno sforzo attivo da parte di tale comunità, da una sua presa di coscienza e da una sua assunzione di responsabilità, che ci si può aspettare la risoluzione e la prevenzione del conflitto sociale. Mentre nel tempo si è consolidata la tendenza, da parte della comunità, a demandare le questioni penali agli enti statali e a considerare esaurita la propria responsabilità nel momento in cui l'imputato è giudicato colpevole, la gestione della criminalità dovrebbe, invece, essere resa comunitaria. La maggioranza dei crimini di aggressione, infatti, costituiscono problemi tra l'individuo agente e la vittima all'interno della loro comunità, e sono commessi da individui che appartengono alla stessa comunità. Pertanto, il problema dev'essere affrontato innanzitutto dalle parti coinvolte, ed eventualmente, in un secondo momento, da figure che sono di fatto estranee alle circostanze e all'ambiente in cui sono maturate le dinamiche che hanno portato al verificarsi del crimine (Mackey, 1990).

Inoltre, se l'azione criminale viene concepita come un conflitto sociale, a maggior ragione la procedura giudiziaria si deve concentrare sugli aspetti interpersonali della questione. Le strategie di integrazione per far fronte ai conflitti dovrebbero includere sempre più le comunità locali, allo scopo di rendere la criminalità materia di interesse comune, stimolando l'inclusione attiva e inserendo nella rete sociale il processo di riparazione (Roberts, 1990, Crawford, et al., 1990).

Infatti, tanto la vittima quanto la comunità sono soggetto e oggetto di danno, bisogni e responsabilità.

Quali sono dunque i bisogni della comunità? Innanzitutto il bisogno di giustizia. Al pari della vittima, la comunità subisce una perdita del senso di sicurezza e necessita di essere rassicurata sul fatto che qualcosa sarà fatto al riguardo e che si prenderanno misure per impedire il ripetersi di quanto accaduto. Le comunità devono sapere che ci sarà una risposta ferma e immediata alla violenza, che i comportamenti pericolosi non saranno sottovalutati.

In secondo luogo, la comunità necessita di sicurezza. Ogni individuo inserito all'interno di una comunità avverte il bisogno di sentirsi

sicuro e protetto, e la comunità si assume la responsabilità di tutto ciò che minaccia la sicurezza dei suoi membri. Ed è contemporaneamente responsabilità e bisogno della comunità quello di 'riparare' il danno, innanzitutto psicologico, conseguito ad un atto criminale; ad essa spetta il compito di effettuare quei 'rituali' di perdono e abbandono della rabbia che portano a proteggere la vittima e gli altri da ulteriori danni e l'aggressore dalla vendetta, e a ricostituire le condizioni di equilibrio preesistenti.

Il demandare alle comunità locali il compito di 'fare giustizia' incontra il bisogno, da parte della collettività, di riparare la ferita psicologica, di lenire la rabbia e di meglio capire e metabolizzare, e permette la costruzione di legami più forti. La comunità, così come la vittima, ha bisogno di comprendere la dimensione umana e interpersonale implicata nel conflitto criminale per accettare la possibilità di una riconciliazione con il reo. Il traguardo della riconciliazione, infatti, si raggiunge proprio a partire dalle persone, e consiste nel riunire elementi divenuti estranei e ristabilire tra questi la primitiva fiducia e l'armonia (Karmen, 1990).

'To empower', dare potere, e con esso responsabilità e libertà di scelta: su questa strategia si basa una giustizia che 'ripara'. Dare potere alla comunità, per andare incontro al suo bisogno di pace; dare potere alla vittima, per andare incontro al suo bisogno di giustizia e di ordine; dare potere all'aggressore, per permettergli di divenire responsabile. La comunità, al pari del reo, ha creato un problema e condivide con questo la responsabilità di provvedere alla riparazione; anzi, ad essa spetta il compito più gravoso di intervenire laddove gli individui non sono in grado di farlo, supportandone gli sforzi e garantendo il proprio sostegno psicologico e materiale (Mika, 1992).

La protezione della comunità dovrebbe basarsi su un gioco attento tra l'azione dello Stato, della comunità stessa e dell'individuo.

L'azione statale si traduce nel demandare a professionisti l'adempimento delle misure e dei provvedimenti atti ad arginare e a 'riparare' la criminalità.

L'azione collettiva fa affidamento su associazioni non profit, ossia gruppi di cittadini che, volontari o pagati con un compenso spesso simbolico, si pongono al servizio di vittime e rei per garantire loro assistenza e supporto, e per restituire alla comunità (all'interno della quale tutto si è originato), coloro che sono coinvolti nel conflitto e tutte le implicazioni di quest'ultimo. Tali associazioni costituiscono

l'emblema di una società che si gestisce autonomamente e che 'cicatrizza' le proprie ferite senza l'aiuto di agenti esterni.

L'azione individuale si inserisce così in quella collettiva, ed è costruita tanto su piccoli gesti quotidiani di 'eroismo' nei confronti degli elementi più deboli e vulnerabili, quanto sull'educazione alla mediazione e alla ricomposizione del conflitto. Ecco allora che, ad esempio, si insegna ai bambini a comporre i dissidi attraverso la mediazione, basata sul *problem solving*, ponendo al primo posto il rispetto nei confronti dell'altro e il dialogo costruttivo; la formazione alla riconciliazione si estende poi ai rapporti di buon vicinato, e infine, nello specifico, alla mediazione tra vittima e criminale, entrambi parimenti bisognosi di assistenza.

Come i nuovi modelli di *welfare* tendono a responsabilizzare il cittadino, così anche nella giustizia riparativa emerge la necessità di una partecipazione attiva della vittima e del reo, e del 'modo' in cui entrambi si attivano: molto vuol dire non solo 'cosa' si fa, ma anche 'come' lo si fa (volontarietà e partecipazione) e come si giunge agli impegni per il futuro, che non sono solo riparativi dell'offesa, ma sono soprattutto riparativi delle relazioni.

4. QUALE COMUNITÀ?

Ecco allora che nel seguire il filo rosso che tiene insieme '*welfare* di comunità' e *restorative justice*, non si può non incontrare, e forse anche 'scontrarsi', proprio con il nodo critico della comunità. Pare che rimanga un lavoro concettuale da fare

su questo punto: numerosi aspetti rimangono senza sviluppo o senza risposta, rendendo il termine 'comunità' elusivo e spesso abusato. Da chi è rappresentata realmente la comunità e come potrebbe trovare collocazione effettiva nella giustizia riparativa? E quale rimane, a questo punto, nel '*welfare* di comunità', il ruolo adeguato dello Stato di fronte alla comunità stessa? (Zehr, 1990)

In verità, ciò di cui si sente forse la mancanza in tali proposte teoriche, è un'analisi, un po' più da vicino, di come entri in gioco la comunità, continuamente evocata tanto dai sostenitori del '*welfare*

Da chi è rappresentata realmente la comunità nella giustizia riparativa?

civile' che dai discorsi sulla mediazione (soprattutto nella letteratura anglosassone), e con quali implicazioni: essa rappresenta la sicurezza sociale, laddove lo Stato non riesce più a garantirla totalmente, e dovrebbe anche aprire nuovi spazi ad una democrazia (più) deliberativa, divenendo finalmente il luogo del pubblico dibattito tanto invocato, uno fra tutti, dal *capability approach*, come indispensabile per una scelta sociale veramente equa e democratica. Spostandosi su di un altro piano, la comunità è, a suo modo, vittima anch'essa delle lacerazioni prodotte dal reo, ma è anche il contesto sociale che lo supporta per integrarlo, oltre che il 'giudice', in un certo senso, in quanto stabilisce il tipo di atti riparatori che sono dovuti; e insieme è l'entità collettiva depositaria dei valori a cui il reo deve imparare responsabilmente ad aderire.

Proprio per l'estrema poliedricità e polifunzionalità che le si attribuisce, appare più che mai necessario rileggere attentamente questa categoria fondamentale: cos'è oggi, realmente, la comunità, cui si rivolgono con tanta fiducia le nuove forme di giustizia? Può davvero essa rappresentare il riferimento solido cui ancorare la stabilità, e in ultima istanza il futuro, della giustizia? Essa sembra rappresentare, contemporaneamente, un punto di approdo e un nuovo luogo di partenza, una risorsa per importanti cambiamenti ma anche un ricettacolo di criticità; perché non sempre si sottolinea, eppure non ce lo si può nascondere, che essa è anche una dimensione fortemente in crisi, verso cui si tende, ma da cui si vorrebbe anche fuggire.

L'ha intuito e descritto magistralmente Bauman, che delle comunità odierne ha saputo cogliere molte contraddizioni: la 'voglia di comunità', che vediamo riflessa anche nell'evoluzione normativa delle nostre società, è frutto del ripensamento della concezione individualistica del vivere associato, ripensamento senz'altro favorito dalle difficoltà generate dalla crisi economica; tuttavia, se tale richiesta di comunità è certamente da considerare un'esigenza e un bisogno fondamentale, molti sono i limiti e le difficoltà cui va incontro la sua realizzazione (Bauman, 2001).

Le 'vere' comunità, quelle naturali, che viene spontaneo rappresentarsi quando si pensa tanto al 'welfare di comunità' che alla giustizia riparativa, si sono da tempo dissolte; paradossalmente, prova ne è proprio il fatto che sentiamo così forte, oggi, il bisogno di parlarne; ma nel momento in cui 'se ne parla', si rischia che esse diventino 'artificiali', che la comunicazione passi da 'interna' ad

'esterna' alla comunità, e che, a questo punto, l'omogeneità debba essere ricreata, ovvero ricercata ed estratta 'a forza'. Allora si corre il pericolo di creare dei surrogati di comunità, delle 'comunità estetiche' (o 'comunità gruccia') sulle quali, avverte Bauman, la gente semplicemente 'appende' insieme le proprie preoccupazioni, altrimenti vissute individualmente, senza tuttavia risolvere definitivamente la dicotomia tra libertà e sicurezza. Infatti, l'impressione è che oggi, se, da un lato, si ricerca nella comunità la sicurezza, dall'altro, nulla si è disposti a perdere in libertà, cosicché, spesso, ci si trova di fronte a forme comunitarie in cui non figurano responsabilità etiche ed impegni a lungo termine, pure necessari per una riconsiderazione seria del 'discorso comunitario': la sussidiarietà, invece, richiede certamente un'assunzione di responsabilità, per quanto si tratti di una responsabilità liberamente assunta (Beck, Giddens, Lash, 1999).

A fronte di tutto ciò, appare essenziale considerare il ricorso alla comunità come l'inizio e non la fine della questione, come il punto di partenza di un lungo e forse tortuoso, ma alla fine proficuo, processo politico (Bauman 2001, Esposito, 2006). Troppo spesso, invece, nella letteratura sul '*welfare* di comunità' e sulla *restorative justice*, si ha l'impressione di trovarsi di fronte ad una categoria aprioristicamente assunta come 'data e risolta', quando invece si tratta senz'altro di un'entità tutta in divenire.

Il ritorno alla comunità, nello scenario postnazionale, ci suggerisce allora la necessità di 'azzardare' un nuovo contratto sociale, che riporti in vita concetti come il dono, la reciprocità, le nuove forme di solidarietà, capaci di contribuire al funzionamento di una società sempre più globale, dove lo stato nazionale tende a veder sfumare la propria centralità e dove il rapporto con gli altri deve essere reinventato, secondo una politica della differenza localmente declinata, ma che non può prescindere dai rapporti con l'esterno (Aymard, 2005).

Senza, con ciò, nulla togliere al fatto che le nuove proposte di giustizia sociale e penale hanno l'indubbio merito di aver saputo cogliere che il futuro delle nostre società, molto probabilmente, si giocherà proprio sulla modalità e sul grado di coesione che riuscirà ad assumere la comunità concreta.

*Il ritorno alla comunità
suggerisce di 'azzardare'
un nuovo contratto sociale*

BIBLIOGRAFIA

- AYMARD M., *Prefazione*, in SPREAFICO A., *Le vie della comunità. Legami sociali e differenze culturali*, Milano 2005.
- BAUMAN Z., *Community*, Wiley, 2001; trad.it., *Voglia di comunità*, Roma 2001.
- BECK U., GIDDENS A., LASH S., *Reflexive Modernization*, Stanford 1994; trad.it., *Modernizzazione riflessiva*, Trieste 1999.
- CIARDIELLO P., *Giustizia riparativa, diritti e welfare plurale*, in «Studi sulla questione criminale», n.1, 2009.
- CRAWFORD T., STRONG K., SARGEANT K., VAN NESS D.W., *Restorative Justice: Principles*, Washington 1990.
- DE LEONARDIS O., *Verso un diritto dei legami sociali? Sguardi obliqui sulle metamorfosi della penalità*, in «Studi sulla questione criminale», n.1, 2009.
- ESPOSITO R., *Communitas*, Torino 2006.
- HIRSCHMAN A., *The Passions and the Interests*, Princeton, 1977; *Le passioni e gli interessi*, Milano 2011.
- KARMEN A., *Crime Victims: An Introduction to Victimology*, Belmont 1990.
- MAKEY V., *Restorative Justice: Toward Nonviolence*, Louisville 1990.
- MIKA H., *Mediation Interventions and Restorative Justice: Responding to the Astructural Bias*, in MESSMER H., OTTO H.U. (eds.), *Restorative Justice on Trial*, Netherlands 1992.
- POLANYI K., *The Great Transformation*, Boston (Mass.), 1944; trad.it., *La grande trasformazione*, Torino 2010.
- POLIMENI S., *Il welfare generativo tra dimensione teorica e applicazioni pratiche: cenni sul ruolo degli enti locali*, in «Nuove Autonomie», n.3, 2015.
- ROBERTS A.R., *Helping Crime Victims: Research, Policy and Practice*, Newbury Park, 1990.
- RAWLS J., *A Theory of Justice*, Cambridge (Mass.), 1971; trad.it., *Una teoria della giustizia*, Milano 2008.
- SEN A., *La libertà individuale come impegno sociale*, Roma 2003.
- SEN A., *The Idea of Justice*, Cambridge (Mass.), 2009; trad.it., *L'idea di giustizia*, Milano 2011.
- ZEHR A., *New Focus for Crime and Justice*, Scottsdale 1990.

Gli autori di questo numero

Marco BOUCHARD è magistrato dal 1985. Ha collaborato alla stesura del *Trattato di diritto di famiglia* e del volume *La criminalità*. Fra le altre pubblicazioni, una raccolta di saggi sul tema dell'abbandono nell'infanzia e i volumi *Storia del perdono* (2008), *Offesa e riparazione* (2005) e *Le vittime del reato* (2003). Ha svolto una pluriennale attività d'insegnamento di Diritto Civile, Diritto minorile e di famiglia, Diritto Penale presso l'Università del Piemonte Orientale (sedi di Novara e Asti). È fra i coordinatori della Rete Dafne di Firenze per l'assistenza delle vittime di reato e uno degli animatori per un Coordinamento nazionale dei servizi per le vittime di reato.

Umberto CURI è professore emerito di Storia della filosofia presso l'Università di Padova. Visiting Professor presso le Università di California (Los Angeles) e di Boston ha tenuto lezioni e conferenze presso una ventina di università europee e americane. Fra le sue pubblicazioni recenti: *Le parole della cura. Medicina e filosofia* (2017); *I figli di Ares. Terrorismo e guerra infinita* (2016); *Endiadi. Figure della duplicità* (2015); *La porta stretta. Come diventare maggiorenni* (2015); *Via di qua. Imparare a morire* (2011); *Straniero* (2010).

Antonio DA RE è professore ordinario di Filosofia morale all'Università di Padova. Ha pubblicato numerosi saggi, articoli, monografie. Tra questi: *Las palabras de la ética* (2016); *Le parole dell'etica* (2010); *Filosofia morale. Storia, teorie, argomenti*, (2° ed. 2008).

Luciano EUSEBI è professore ordinario di diritto penale nell'Università Cattolica di Milano. È stato membro di commissioni ministeriali per la riforma del codice penale e del sistema sanzionatorio penale, nonché relative a problematiche medico-giuridiche; è stato altresì membro del Comitato Nazionale per la Bioetica. Tra le pubblicazioni: *Il problema delle «leggi imperfette». Etica della partecipazione all'attività legislativa in democrazia* (curatela, 2017); *Una giustizia diversa. Il modello riparativo e la questione penale* (curatela, 2015); *La Chiesa e il problema della pena. Sulla risposta al negativo come sfida giuridica e teologica* (2014); *Ha ancora senso parlare di guerra giusta? Le recenti elaborazione della teologia morale* (curatela con. C. Bresciani, 2010).

Alberto GIACOMELLI è dottore di ricerca in Filosofia teoretica e pratica e assegnista presso il dipartimento FISPPA (Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata) dell'Università di Padova, dove collabora con le cattedre di Estetica e Storia della filosofia contemporanea. Ha svolto attività di ricerca presso la Eberhard Karls Universität di Tübingen, la Humboldt Universität e la Technische Universität di Berlino. Ha pubblicato numerosi articoli in riviste e volumi internazionali e lo studio monografico *Simbolica per tutti e per nessuno. Stile e figurazione nello Zarathustra di Nietzsche* (2012).

Giovanni GRANDI è professore associato di Filosofia Morale presso l'Università degli Studi di Padova. È membro del Consiglio Scientifico dell'Istituto Internazionale Jacques Maritain, del Consiglio Scientifico del Centro Studi sulla Sofferenza Urbana - SOUQ di Milano e del Consiglio Direttivo del CIRFIM (Centro Interdipartimentale di Ricerca di Filosofia Medievale) dell'Università di Padova. È coordinatore scientifico del programma di ricerca-azione «Prospettive riparative (*restorative approach*) nell'ambito dell'innovazione sociale» (Università di Padova, FISPPA – AREA Science Park, Trieste).

Simone GRIGOLETTO è ricercatore Post-Doc in Filosofia Morale presso l'Università di Padova. Il suo lavoro di ricerca, caratterizzato da alcune esperienze di studio e ricerca negli Stati Uniti (UCLA e Brown University), si è focalizzato su questioni del dibattito contemporaneo come il concetto di *supererogatorio*, il *pluralismo*, la *complessità morale* e il *giudizio morale*. Su questi temi ha curato il volume *Supererogation and the Limits of Moral Obligations*, in «Ethics&Politics», 1, 2017. Più di recente si sta occupando della tematica della risoluzione dei conflitti alla luce della *Giustizia Riparativa* dedicandosi al caso studio di *Rondine. Cittadella della Pace*.

Giovanni Angelo LODIGIANI, teologo, è docente di Giustizia riparativa e mediazione penale nell'Università degli Studi dell'Insubria e membro del Centro studi sulla giustizia riparativa e la mediazione (CeSGReM) presso la medesima Università. Autore di numerose pubblicazioni in materia di etica, empatia, tra cui *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi* (con G. Mannozi, 2017); *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone* (2015); *Formare al diritto e alla giustizia: per una autonomia scientifico-didattica della giustizia riparativa in ambito universitario*.

Grazia MANNOZZI è professore ordinario di Diritto penale all'Università degli Studi dell'Insubria, dove insegna anche Giustizia riparativa e mediazione penale, e Direttore del Centro studi sulla giustizia riparativa e la mediazione (CeSGReM), istituito presso la medesima Università. Tra le sue opere: *La corruzione in Italia. Percezione sociale e controllo penale* (con P. Davigo, 2007); *La giustizia senza spada* (2003). Con Giovanni Angelo Lodigiani ha scritto il primo manuale in lingua italiana di giustizia riparativa (*Giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, 2017).

Gli autori di questo numero

Silvia MOCELLIN è professore associato di Filosofia morale presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata dell'Università di Padova. Si occupa di questioni di etica pubblica e di etica applicata, con particolare attenzione per l'etica economica. È autrice di saggi e volumi dal taglio interdisciplinare, tra i quali si ricordano: *L'uomo senza dimensioni* (2012); *Homo oeconomicus in evoluzione* (2011); *Ripartire dalla 'vita buona'* (2006); *Il sogno poetico di un economista* (2005).

Laura SANÒ insegna Storia della filosofia contemporanea presso l'Università di Padova. La sua attività di ricerca si è concentrata su due filoni principali: la ricostruzione delle origini e dei più significativi sviluppi del cosiddetto pensiero negativo (*Leggere La persuasione e la retorica di Carlo Michelstaedter*, 2011; *Le ragioni del nulla. Il pensiero tragico nella filosofia italiana tra Ottocento e Novecento*, 2005; *Un daimon solitario. Il pensiero di Andrea Emo*, 2001); l'indagine su violenza, esilio e destino nel pensiero di alcune protagoniste del Novecento (*Metamorfosi del potere. percorsi e incroci tra Arendt e Kafka*, 2017; *Donne e Violenza. Filosofia e guerra nel pensiero del '900*, 2012; *Un pensiero in esilio. La filosofia di Rachel Bespaloff*, 2007).



1/2007
Conflitto e identità
a cura di
Laura Paoletti



2/2007
Erotica
a cura di
Vittorio Mathieu



3/2007
Vivibilità
a cura di
Ugo Morelli



4/2007
L'impresa di fronte alla polis
a cura di
Stefano Zamagni



1/2008
La paura come attore politico
a cura di
Vittorio E. Parsi



2/2008
La politica ha bisogno della religione?
a cura di
Stefano Semplici



3/2008
Sinistra e destra. Allo specchio
a cura di
Stefano De Luca



4/2008
Più sani, più malati
a cura di
Maria T. Russo



1/2009
**Quando il capitale
 è la cultura**
 a cura di
Laura Paoletti



2/2009
**Seven
 Crisi capitale &
 peccati globali**
 a cura di
Luigi Cappugi



3/2009
**Il senso perduto
 della pena**
 a cura di
Francesco D'Agostino



4/2009
**Dove sta
 la coscienza?**
 a cura di
*Marta Olivetti
 Belardinelli*



1/2010
**Riprogettare
 l'università**
 a cura di
*Paolo Blasi
 Emanuela Stefani*



2/2010
**Il mestiere del
 filosofo**
 a cura di
Vittorio Mathieu



3/2010
**Parole per
 un nuovo welfare**
 a cura di
Leonardo Becchetti



4/2010
**Il valore aggiunto
 culturale**
 a cura di
Stefano Zamagni



1/2011
Merito Uguaglianza
a cura di
Vittorio Mathieu



2/2011
Quelli che... la democrazia
a cura di
Dino Cofrancesco



3/2011
La religione sul set
Un esperimento fenomenologico
a cura di
Stefano Bancalari



4/2011
Per una politica dei beni comuni
a cura di
Stefano Zamagni



1/2012
Liberali, davvero!
a cura di
Gianfranco Pasquino




2/2012
Uomini o cittadini?
a cura di
Francesco D'Agostino



3/2012
New Realism
Molto rumore per nulla
a cura di
Francesca Rigotti



4/2012
Eutopia
a cura di
Vittorio E. Parsi



1/2013
**Aux urnes,
 citoyens!**
 a cura di
Gianfranco Pasquino



2/2013
**Valutare o perire
 L'Università
 sul mercato**
 a cura di
Pierluigi Valenza



3/2013
e-democracy?
 a cura di
Franco Chiarenza



4/2013
**Intellettuali
 e cattolici**
 a cura di
Laura Paoletti



1/2014
**La Repubblica
 di Sartre**
 a cura di
Gianfranco Pasquino



2/2014
**I guasti della
 comunicazione**
 a cura di
Mario Morcellini



3/2014
**Consumismo
 culturale. La sinistra
 ci ripensa?**
 a cura di
Dino Cofrancesco



4/2014
**Dalla quantità
 al merito**
 a cura di
Stefano Zamagni



1/2015
**Una storia
 presidenziale
 (2006-2015)**
 a cura di
Gianfranco Pasquino



2/2015
**Una giustizia
 sbilanciata**
 a cura di
Justin O. Frosini



3/2015
**Europa. Ne abbiamo
 abbastanza?**
 a cura di
Roberto Castaldi



4/2015
**La scomparsa
 delle culture
 politiche in Italia**
 a cura di
Gianfranco Pasquino



1/2016
**Le religioni in
 dialogo. L'eredità
 di Franz König**
 a cura di
Laura Paoletti



2/2016
**La geopolitica
 che viene**
 a cura di
Emidio Diodato



3/2016
**Oltre la crisi dei
 rifugiati.
 Le tante facce
 dell'immigrazione
 in Italia**
 a cura di
Tiziana Caponio



4/2016
**Maledetto
 lobbying!
 La società aperta
 e le sue lobby**
 a cura di
Marco Valbruzzi

PARADOXA

è promossa da



La cultura non è il frutto di un'eccedenza, l'investimento a fondo perduto di uno sviluppo economico e sociale giunto a compimento, ma il suo motore interno. Di questa convinzione vive l'azione culturale della Fondazione Nova Spes che, da oltre vent'anni, attraverso un'intensa e continuativa attività di studio, è impegnata nella promozione di uno sviluppo equilibrato ed armonico dell'essere umano e della società.

Nata in un'epoca in cui radicali fratture ideologiche ed epistemologiche creavano barriere non solo metaforiche, Nova Spes ha perseguito un confronto centrato sul tema della persona, dimensione profondamente unitaria e insieme aperta, non esauribile dalle pur molteplici prospettive adottate per interpretarla. Da qui, la vocazione all'interdisciplinarietà, praticata attraverso un lavoro spesso difficile di traduzione l'uno nell'altro dei linguaggi specialistici della filosofia, dell'economia, della scienza. Da qui, le questioni poste a tema: ambiente, sviluppo, globalizzazione, rapporto diritti/valori, scuola e formazione, conflitti socio-politici e identitari.

Fondazione internazionale Nova Spes

Piazza Adriana 15, 00193 Roma · tel. / fax 0668307900

www.novaspes.org · nova.spes@tiscali.it

twitter.com/paradoxareview · www.facebook.com/paradoxa.review

Rivista trimestrale registrata presso il Tribunale di Roma (n. 107/2007 – 05.04.2007)

Finito di stampare nel mese di Dicembre 2017
presso la Tipografia ABC - Sesto Fiorentino (FI)